



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

LINEE GUIDA recanti «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.».

PRIMA FASE

Contributi consultazione pubblica.

SOMMARIO

1. PREMESSA PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	11
ANCE	11
ANCI	11
ASSINTER ITALIA	12
Banca d'Italia	12
Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano	13
Città Metropolitana di Bologna	13
Comune di Albisola	14
Comune di Alghero	14
Comune di Bollate	14
Comune di Borgoviriglio	14
Comune di Busto Arsizio	15
Comune di Castelfidardo	15
Comune di Falconara Marittima	15
Comune di Lombardore	15
Comune di Mazzano	16
Comune di Pieve Torina	16
Comune di Pozzuoli	16
Comune di Quarrata	17
Comune di Riva Presso Chieri	17
Comune di Sesto Fiorentino	17
Comune di Torre del Greco	18
Confindustria	18
Corte dei Conti	20
CSI Piemonte	20
CUC Valle Agno	20
Fondazione IIT (NON esprime assenso)	21
Fondazione Teatro Stabile di Torino	21
Infra.To	21
ISMETT	22
Invimit	22

ITACA	23
Marina Militare	24
OICE	24
Politecnico di Milano	24
Provincia di BAT	25
Provincia di Biella	25
Provincia di Crotone	25
Provincia di Cuneo	26
Provincia Della Spezia	27
Provincia di Imperia	27
Provincia di Lucca	27
Provincia di Monza e Brianza	28
Provincia di Perugia	28
Provincia di Pesaro-Urbino	28
Provincia di Piacenza	28
Provincia di Rovigo	29
Provincia di Salerno	29
Publisy S.p.A.	29
Salerno Energia	30
Unioncamere Veneto	30
Unione Montana di Camerino	30
Università di Bologna	30
Università Roma 1	31
Vigili del Fuoco	31
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	31
2. AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE	33
ANCI	33
AOU Modena	33
ARCS FVG	33
ASSINTER ITALIA	34
ASSTRA	34
Banca d'Italia	35
Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano	35
Comune di Borgovirgilio	35

Comune di Busto Arsizio	35
Comune di Caronno Pertusella	36
Comune di Castelfidardo	36
Comune di Falconara Marittima	36
Comune di Lombardore	37
Comune di Pieve Torina	37
Comune di Pozzuoli	37
CSI Piemonte	37
ENAS	37
Estar	37
Fondazione Teatro Stabile di Torino	37
Infra.To	38
Invimit	38
ISMETT	39
ITACA	39
Marina Militare	40
OICE	41
Politecnico di Milano	41
Provincia di BAT	41
Provincia di Biella	41
Provincia di Crotone	42
Provincia di Cuneo	42
Provincia Della Spezia	42
Provincia di Imperia	42
Provincia di Lucca	43
Provincia di Monza e Brianza	43
Provincia di Perugia	43
Provincia di Pesaro-Urbino	43
Provincia di Rovigo	43
Provincia di Salerno	44
Publisy S.p.A.	44
Salerno Energia	44
Unione Montana di Camerino	44
Università di Bologna	45

Università Roma 1	45
Vigili del Fuoco	45
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	45
3. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO	47
Anonimo	47
ANCI	48
ASSINTER ITALIA	49
AOU Modena	49
ASTRAL S.p.A.	49
ASSTRA	49
AVM Holding	50
Banca d’Italia	50
Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano	51
Città Metropolitana di Bologna	51
Comune di Alghero	52
Comune di Bollate	52
Comune di Borgovirgilio	52
Comune di Caronno Pertusella	53
Comune di Castelfidardo	53
Comune di Imperia	53
Comune di Falconara Marittima	53
Comune di Lombardore	54
Comune di Mazzano	54
Comune di Montemurlo	55
Comune di Pieve Torina	55
Comune di Quarrata	55
Comune di Sesto Fiorentino	55
Comune di Venezia	56
Consorzio Muzza	56
CSI Piemonte	56
Estar	57
Fondazione Teatro Stabile di Torino	57
Invimit	57
IPZS	57

ISMETT	58
ITACA	58
Marina Militare	59
Ministero della Difesa	59
OICE	59
Opere e Infrastrutture della Sardegna	59
Provincia di BAT	60
Provincia di Biella	61
Provincia di Crotone	61
Provincia di Cuneo	62
Provincia Della Spezia	62
Provincia di Fermo	63
Provincia di Imperia	63
Provincia di Lucca	64
Provincia di Monza e Brianza	64
Provincia di Perugia	65
Provincia di Pesaro-Urbino	65
Provincia di Piacenza	65
Provincia di Rovigo	66
Provincia di Salerno	66
Provincia di Treviso	67
Publisys S.p.A.	67
Romagna Faentina	68
Salerno Energia	70
Unione Montana di Camerino	70
Università di Bologna	70
Università Roma 1	73
Vigili del Fuoco	73
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	73
4. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE	75
ANCI	75
ASSINTER ITALIA	75
AOU Modena	75
AVM Holding	75

Banca d'Italia	76
Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano	76
Città Metropolitana di Bologna	76
Comune di Alghero	77
Comune di Bollate	77
Comune di Borgoviriglio	77
Comune di Castelfidardo	77
Comune di Imperia	77
Comune di Lombardore	78
Comune di Mazzano	78
Comune di Pieve Torina	78
Comune di Riva Presso Chieri	78
Comune di Sesto Fiorentino	78
CSI Piemonte	79
CUC Valle Agno	79
Fillea CGIL	79
Fondazione Teatro Stabile di Torino	80
Infra.To	80
Invimit	80
IPZS	81
Marina Militare	81
Ministero della Difesa	81
OICE	81
Provincia di BAT	81
Provincia di Biella	82
Provincia di Crotone	82
Provincia di Cuneo	82
Provincia Della Spezia	82
Provincia di Fermo	83
Provincia di Imperia	83
Provincia di Monza e Brianza	83
Provincia di Pesaro-Urbino	83
Provincia di Piacenza	83
Provincia di Rovigo	84

Provincia di Treviso	84
Publisys S.p.A.	84
Unione Montana di Camerino	84
Unione SOA Italiane	84
Università di Bologna	85
Vigili del Fuoco	85
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	85
5. REQUISITI PREMIANTI	86
ANCI	86
ASSINTER ITALIA	86
ASSTRA	86
Banca d'Italia	86
Comune di Alghero	87
Comune di Borgovirgilio	87
Comune di Castelfidardo	87
Comune di Caronno Pertusella	87
Comune di Lombardore	87
Comune di Montemurlo	87
Comune di Pieve Torina	88
Comune di Quarrata	88
Comune di Riva Presso Chieri	88
Comune di Venezia	89
CSI Piemonte	89
Estar	89
Fillea CGIL	89
Fondazione IIT	89
Infra.To	90
IPZS	90
ITACA	91
OICE	91
Politecnico di Milano	91
Provincia di BAT	91
Provincia di Biella	92
Provincia di Crotone	92

Provincia di Cuneo	92
Provincia Della Spezia	93
Provincia di Lucca	93
Provincia di Monza e Brianza	93
Provincia di Pesaro-Urbino	94
Provincia di Piacenza	94
Provincia di Rovigo	94
Provincia di Treviso	94
Salerno Energia	94
Unione Montana di Camerino	95
Unione SOA Italiane	95
Università di Bologna	95
Università Roma 1	95
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	95
6. ALTRI ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE	98
ANCI	98
ASSINTER ITALIA	98
ASSTRA	98
AVM Holding	98
Banca d'Italia	99
Comune di Bollate	99
Comune di Lombardore	99
Comune di Quarrata	99
Comune di Pieve Torina	100
Comune di Riva Presso Chieri	100
Consorzio Muzza	100
CSI Piemonte	100
Fillea CGIL	100
Fondazione IIT (NON esprime assenso)	100
Infra.To	101
Invimit	101
ISMETT	101
IPZS	102

OICE	102
Politecnico di Milano	102
Provincia di BAT	102
Provincia di Biella	102
Provincia di Cuneo	103
Provincia Della Spezia	103
Provincia di Fermo	103
Provincia di Imperia	103
Provincia di Lucca	103
Provincia di Monza e Brianza	103
Provincia di Pesaro-Urbino	104
Provincia di Piacenza	104
Provincia di Rovigo	104
Provincia di Treviso	104
Publisy S.p.A.	104
Unioncamere Veneto	104
Unione Montana di Camerino	105
Università di Bologna	105
Contributi pervenuti da privati a titolo personale	105

1. PREMESSA PARTE I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ANCE

In premessa, ANCE condivide che la disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti sia un elemento essenziale al fine di razionalizzare ed efficientare le procedure di spesa, anche nell'ottica di una piena attuazione del PNRR.

In quest'ottica, il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non dovrebbe prescindere, negli elementi di valutazione, dall'apporto degli operatori economici che partecipano alle gare per l'affidamento degli appalti pubblici. Ciò consentirebbe di dare ai sistemi di valutazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo di spesa (stazioni appaltanti ed operatori economici) maggiore equilibrio e "bilateralità".

In altri termini, con particolare riferimento ai lavori pubblici, al pari delle valutazioni che le stazioni appaltanti danno ai fini della qualificazione delle imprese, queste ultime dovrebbero poter offrire, a loro volta, pari riscontro "a valle" sull'azione amministrativa relativa alla gestione degli affidamenti ed esecuzione degli stessi.

ANCI

In merito all'ambito di applicazione, le linee guida recepiscono - per determinare le fasce di importo sotto le quali non è richiesta la qualificazione - i limiti degli importi "provvisori" per l'affidamento diretto, introdotti in ultimo con il dl 77/2021, ma sembrano non tener conto del regime previsto per i comuni non capoluogo, regime peraltro sospeso dal decreto "Sblocca cantieri" ma valido per gli appalti del PNRR e del PNC ancora con soglie nebulose (si vedano in tal senso il comunicato DAIT del 17 dicembre 2021 e la circolare DAIT n. 9 del 24 gennaio 2022).

Le linee guida richiedono, anche per le centrali di committenza, il requisito della personalità giuridica, non coerente con i tradizionali moduli associativi (convenzioni ex art. 30 del TUEELL) utilizzati dai Comuni. Tale modelli prevedono, in alternativa, la creazione di un ufficio comune ovvero l'individuazione di un comune capofila, in ogni caso senza avere un ulteriore e distinto ente. In tale caso la CUC è registrata in AUSA, con un codice fiscale "fittizio", con centri di costo che sono la "duplicazione" di quelli presenti presso i Comuni convenzionati, e la struttura è formata dai dipendenti dei medesimi Comuni. Tale modello organizzativo inoltre, del tutto legittimo, contrasta evidentemente con l'impostazione delle linee guida, ove si chiede di "pesare" il personale a disposizione.

Si ritiene che, per pervenire alla definizione del sistema di qualificazione nel rispetto dei termini previsti dal PNRR, per una sua più efficace, rapida e condivisa conclusione, si debba acquisire l'intesa in Conferenza Unificata sulle linee guida di ANAC. Si evidenzia, inoltre, che nelle linee guida va meglio chiarita la capacità di progettazione della stazione appaltante, compatibilmente con l'esigenza di incentivare la progettazione interna, ambito previsto dalla norma primaria. In relazione alla disponibilità di piattaforme telematiche (1.3) è indispensabile eliminare la previsione per gli enti locali di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara. Tale elemento, appare contrastare con la clausola di invarianza finanziaria di cui agli artt. 23 c. 13 e 219 del d.lgs. 50/2016. Tra l'altro, in fase di prima applicazione, tale elemento può essere soddisfatto tramite l'utilizzo di piattaforme telematiche già disponibili in tal senso, ma non può essere una condizione vincolante come invece richiamato nelle linee guida stesse. Infine, si ritiene indispensabile che il sistema di qualificazione sia differenziato per valore degli affidamenti, e, nella prospettiva della riforma del codice dei contratti, anche per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle relative strutture organizzative.

Si ritiene che i Commissari straordinari con autonoma e distinta personalità giuridica andrebbero esclusi dall'ambito di applicazione delle LG in quanto esercitano funzioni di stazione appaltante in forza di legge, per la realizzazione di specifici interventi (emergenziali, infrastrutturali...) in quanto difficilmente in grado di comprovare in proprio il possesso dei requisiti di qualificazione.

ASSINTER ITALIA

Rif. pag. 4:

- Si indica che nella stesura delle LG definitive (entro 30/9/22) saranno individuate le SA potenzialmente qualificate. Chiarire come si colloca il termine "potenzialmente" rispetto alla PRIMA FASE e alle FASI SUCCESSIVE;

Rif. 1.2:

- Confermare il fatto che per tutti gli approvvigionamenti veicolati attraverso MEPA, SDAPA, AQ e Convenzioni Consip, indipendentemente dall'importo, non occorre qualificazione per la SA (oltre a "ordini a valere su strumenti di acquisto" anche tramite "strumenti di negoziazione") e per acquisti effettuati attraverso centrale di committenza (indipendentemente dall'importo).

Banca d'Italia

Tempistiche e procedimento di consultazione: si osserva che i termini di risposta previsti dall'ANAC per l'invio delle osservazioni (10 maggio 2022) e la comunicazione dei dati richiesti (22 maggio 2022) appaiono assai stringenti; pertanto si potrebbe valutare una riapertura dei termini, laddove il tasso di partecipazione riscontrato al termine della consultazione fosse poco rappresentativo.

Inoltre, sarebbe opportuno consultare nuovamente gli stakeholder una volta perfezionato il sistema di qualificazione (settembre 2022), attesa la numerosità e l'importanza dei profili ancora non definiti allo stato, per es.:

- regole relative al passaggio da un livello di qualificazione ad un altro; alla perdita della qualificazione; all'ottenimento della qualificazione di nuovi soggetti, nonché alla qualificazione con riserva prevista dall'art. 38, comma 7, Codice;
- rilevanza del numero di enti convenzionati con le centrali di committenza (in relazione alla qualificazione di queste ultime);
- requisiti di idoneità dei soggetti per la gestione delle concessioni e dei PPP.

Osservazioni di carattere generale:

1. appare opportuno premettere, in relazione alla qualificazione per l'esecuzione, che quest'ultima è necessaria solo per l'esecuzione di contratti di importo superiore alle soglie di qualificazione (ovvero 139.000 euro e 150.000 euro rispettivamente per servizi/forniture e lavori);
2. valutare l'opportunità di un regime ad hoc per le Stazioni appaltanti (di seguito, SS.AA.) di recente costituzione, prevedendo requisiti meno stringenti; tale regime sarebbe utile soprattutto in relazione ai requisiti riferiti a periodi pregressi di attività (es. requisito relativo alle gare nel quinquennio (attuale peso ponderale: 40/100)), che potrebbe ostacolare l'ottenimento della qualificazione da parte delle SS.AA./soggetti aggregatori di recente costituzione, specie per i livelli più alti);
3. occorrerebbe riconsiderare l'opportunità di adottare, come requisiti di base o premianti, obblighi imposti dalla legge, che, in quanto tali, devono essere adempiuti indistintamente da tutte le SS.AA., qualificate e non. È il caso degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici (rilevanti sia per la qualificazione relativa all'affidamento, v. par. 5.6 e 6.6, sia per la qualificazione relativa all'esecuzione, v. par. 7.7 e 8.6) oppure degli obblighi relativi al monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (par. 5.6 e 7.8) nonché dei tempi di pagamento (par. 7.6 e 8.6); occorrerebbe riconsiderare l'opportunità che alcuni requisiti di base figurino anche come vincolanti (cfr. par. 1.3, "disponibilità delle piattaforme telematiche", e par. 5.8 e 6.7), a meno di distinguere quelle rilevanti ai sensi del par. 1.3 da quelle rilevanti ai sensi dei par. 5.8 e 6.7,

specificandone i rispettivi requisiti e caratteristiche. In assenza di tale specificazione, le SS.AA. virtuose (che hanno adottato sistemi di e-procurement funzionalmente più avanzati) verrebbero equiparate a quelle che hanno adottato sistemi meno sofisticati, dato che l'attribuzione del punteggio avverrebbe sulla base del mero utilizzo di piattaforme telematiche non altrimenti specificate.

Inoltre, allo stato, il sistema di qualificazione non sarebbe in grado di distinguere le funzionalità della piattaforma utilizzata dalla S.A. e il relativo processo di digitalizzazione e integrazione con l'interno e con l'esterno, al fine di realizzare la digitalizzazione end-to-end (intero ciclo del procurement) ai sensi dell'art. 44 e del DPR n. 148/2021.

Infatti, la metodologia di attribuzione dei punteggi di cui ai par. 5.8 e 6.7 farebbe riferimento ai dati contenuti nella BDNCP, che afferiscono al mero utilizzo della piattaforma, senza tener conto delle relative funzionalità.

4. Potrebbe essere migliorata la omogeneità terminologica di alcuni paragrafi della Linee Guida (Premessa): è il caso, per es., dei requisiti di cui al par. 1.3 che sono definiti talvolta "fondamentali" e talaltra "vincolanti".

Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano

I contenuti delle presenti Linee Guida non troveranno applicazione sulle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) relativamente:

I) alle procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013;

II) alle procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) agli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt.159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) ai contratti attuativi/discendenti di adesione alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata Esercito Italiano. Nell'ambito delle menzionate attività, le Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) opereranno, senza limiti di importo, prevedendo come unico requisito minimo il livello base "SF3" e "L3" di qualificazione.

Città Metropolitana di Bologna

Le osservazioni che seguono sono state previamente condivise e concordate nell'ambito del Tavolo dei Soggetti Aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 -di cui lo scrivente ricopre la carica di rappresentante per il biennio 2022-2023 - e, dunque, sono formulate non solo a nome del Soggetto Aggregatore Città metropolitana di Bologna, ma in nome e per conto a nome di tutti i predetti soggetti.

1. Si ritiene necessaria una integrazione in merito al par. 1.4, laddove si afferma che sono escluse dall'ambito applicativo delle linee guida le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate ai sensi dell'art. 38, comma 1 e 1bi,s del Codice, estendendo l'esclusione espressa anche ai soggetti aggregatori di cui al comma 2 del D.L. n. 66/2014 . E ciò anche in coerenza con la previsione del comma 3bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui: "3-bis. Le centrali di committenza e i soggetti aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui al comma 3, lettere a) e b)". Tale interpretazione, legittimata da una lettura della disposizione delle linee guida coerente con il quadro normativo, appare meritevole di applicazione non comprendendosi, diversamente, le ragioni della distinzione, dal momento che anche i soggetti di cui al comma 2 devono rispettare i necessari requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 1. In questo senso, si chiede di precisare nelle Linee Guida che la qualificazione (in qualità di soggetti aggregatori qualificati ed iscritti nell'apposito elenco presso A.N.AC.) vale a esonerare dai successivi adempimenti.

Comune di Albisola

Al punto 1.3 delle Linee guida si evince che per essere qualificati occorre avere PERSONALITA' GIURIDICA. La nostra CUC su indicazione di ANAC al momento della costituzione (anno 2015) è stata iscritta all'AUSA con un cod. fiscale fittizio non essendo la stessa dotata di personalità giuridica propria in quanto Associazione Consortile ex art. 30 del TUEL. Come è possibile che una centrale di committenza che svolge tale ruolo da 7 anni, non sia quindi ammessa alla qualificazione visto il requisito da voi indicato al punto 1.3 delle linee guida? Si chiede una revisione urgente del requisito richiesto al fine di procedere con l'invio dei dati entro il termine del 22/05/2022.

Comune di Alghero

Occorrerebbe specificare ovvero disciplinare, nell'ambito di applicazione delle linee guida di cui trattasi, anche il caso specifico in cui una Stazione appaltante, iscritta all'AUSA sia come C.U.C. in qualità di Capofila in associazione con altri Comuni, e sia come Stazione appaltante autonoma per la gestione degli appalti interni di propria competenza, vorrebbe acquisire la propria qualificazione, in via autonoma, avvalendosi dell'attività dalla medesima svolta dal proprio personale interno specializzato in materia, come C.U.C..

Comune di Bollate

Specificare, anche attraverso un elenco non esaustivo, gli enti aggiudicatari a cui non si applicano le linee guida in oggetto (società partecipate, ecc.).

Comune di Borgovirgilio

Al punto 1.3 è previsto per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza la necessità di essere dotate di personalità giuridica. Tale richiesta appare estremamente restrittiva rispetto alle previsioni dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs n.50/2016, in particolare con la lettera b) che prevede la possibilità di procedere "mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziosandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento". Una delle forme di associazionismo tipica degli Enti è quella della convenzione (art. 30 del TUEL) che non prevede la costituzione di una nuova personalità giuridica, ma piuttosto l'individuazione del ruolo di capofila da parte di uno degli enti associati/convenzionati. La stessa ANAC nella Premessa alle linee guida si rende sensibile nel creare un sistema che tenga conto dei percorsi di aggregazione e convenzionamento già avviati tra più amministrazioni.

Già a partire dal 2017 (anno di costituzione mediante convenzione tra Enti della scrivente centrale di committenza), infatti l'Autorità anticorruzione ha censito nell'AUSA questi soggetti associati in modo autonomo rispetto alle stazioni appaltanti costituenti, assegnando un codice fiscale "fittizio" (nel nostro caso specifico è CFAVCP-0001460) e assegnando uno specifico codice AUSA.

Si osserva pertanto la necessità di modificare la perentoria previsione della personalità giuridica con rimando ad una delle forme previste dall'art. 37 comma 4 del Codice dei contratti così da tenere in debito conto i percorsi di aggregazione e convenzionamento già avviati tra più amministrazioni. Alternativamente venga definito un percorso procedurale che consenta, anche ai fini della qualificazione, il trasferimento delle gare svolte e di tutti gli elementi qualificanti dalla centrale di committenza, associata e priva di personalità giuridica, alla stazione appaltante individuata dalla convenzione quale capofila della gestione associata.

Comune di Busto Arsizio

Si chiede quali forme organizzative e quali adempimenti dovrà assumere una centrale unica di committenza tra comuni non capoluoghi di provincia, al fine di poter ottenere personalità giuridica, di cui al Punto 1.3 delle Linee Guida.

Inoltre si chiede se l'utilizzo e la disponibilità di piattaforma telematica quale SINTEL di ARCA Lombardia sia da considerarsi soddisfacente del seguente requisito: "avere disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara".

Comune di Castelfidardo

La stazione appaltante: comune di Castelfidardo, è iscritta all'AUSA e dotata di personalità giuridica, dotata di piattaforma telematica tutt'oggi in uso per la gestione delle gare, organizzata con struttura organizzativa stabile, deputata agli ambiti di qualificazione e interesse (presenza di ufficio tecnico e gare, contratti e acquisti). Pertanto la stazione appaltante è idonea alla gestione di gare per affidamenti di lavori, beni e servizi, garantendo quindi una capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalità, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività, correttezza e trasparenza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un lavoro, bene o servizio.

Comune di Falconara Marittima

- Nelle premesse è previsto che sarà valutato se attribuire un punteggio anche al numero di enti convenzionati. In tal caso si ritiene indispensabile considerare anche le dimensioni degli enti convenzionati in Centrale Unica di Committenza. Ci sono infatti Centrali Uniche di Committenza costituite da molti enti ma il cui bacino di utenza, misurato in base al numero degli abitanti, è molto più basso rispetto ad altre Centrali con un numero di Enti convenzionati inferiore. La nostra C.U.C. è costituita tra quattro Comuni, ma sommando gli abitanti di ciascuno di essi si raggiunge circa 50.000.

- Si fa presente che molte Centrali Uniche di Committenza, come la nostra, sono state costituite tramite convenzione tra Comuni ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e quindi non si tratta di Enti che si sono convenzionati con una Centrale Unica di Committenza già esistente, ma di Enti che si sono convenzionati tra loro per costituire una Centrale Unica di Committenza;

- Al punto 1.3 è specificato che le Centrali di Committenza, per essere qualificate, devono possedere, tra l'altro, anche la personalità giuridica. Se per personalità giuridica si intende l'essere in possesso di un proprio codice fiscale e/o partita IVA, è noto che la maggior parte delle Centrali Uniche di Committenza costituite attraverso convenzionamento ai sensi dell'art. 30 del TUEL, come la nostra, non hanno codice fiscale e/o partita IVA e sono notoriamente iscritti all'AUSA senza tale indicazione. Prevedere tale obbligo comporterebbe che molte C.U.C. non potranno qualificarsi e l'enorme quantitativo di procedure di gara svolte dalle stesse si riverserebbe su poche stazioni appaltanti, che difficilmente saranno in grado di soddisfare le numerose richieste. Si rappresenta infatti che la nostra C.U.C. ha svolto negli ultimi 5 anni 116 (centosedici) procedure di gara, quasi tutte al di sopra del limite previsto per l'affidamento diretto e molte al di sopra della soglia comunitaria;

Comune di Lombardore

In merito al p.to 1.3 la cuc consortile che rappresento non ha personalità giuridica in quanto trattasi di associazione consortile tra 32 comuni circa 75.000 abitanti ed un consorzio servizi sociali di circa 70 abitanti regolato da convenzione. iscritta all'ausa da giugno 2013 al n. 0000401092 dotata di piattaforma per la gestione procedure telematiche dal giugno 2017.

Comune di Mazzano

Il sottoscritto è dipendente del Comune di Mazzano ma responsabile di un ufficio unico intercomunale, nato a seguito di una convenzione ex art. 30 TUEL fra 3 Comuni (Mazzano Nuvolera e Nuvolento) che comprende dipendenti dei Comuni di Mazzano Nuvolera e Nuvolento accentrati tutti in un'unica sede per economia di scala con maggior efficacia ed efficienza d'espletamento del servizio. All'interno dell'area diretta è presente anche la C.U.C. ovvero la Centrale Unica di Committenza (detta CUC) e svolge tale ruolo per i tre Comuni. La CUC oltre agli obblighi convenzionali degli enti è regolamentata da apposito regolamento intercomunale approvato da tutte e tre le amministrazioni.

La premessa è necessaria ai fini delle osservazioni considerato che moltri altri enti locali sono nella medesima condizione per cui le CUC derivanti da convenzioni ex art. 30 del TUEL.

1) la prima osservazione è che tali Centrali di Committenza non prevedono la definizione di una propria personalità giuridica bensì viene utilizzata quella del Comune Capofila, è presente come organo di indirizzo la conferenza dei Sindaci convenzionati ed è dotata di AUSA rilasciato dall' ANAC con codice fiscale fittizio. Nel nostro caso il Codice Fiscale datoci dall'Autorità è CFAVCP-000077 e siamo iscritti da anni all'AUSA al n. 0000401090 ed io sono il RASA.

Si suggerisce pertanto, al fine di garantire la partecipazione di Centrali di Committenza costituite grazie a convenzioni fra enti ex art. 30 TUEL di prevedere che la personalità giuridica può essere quella del Comune capofila della Convenzione.

2) la seconda osservazione si lega all'art. 216 c. 10 del Codice dei Contratti che in via transitoria dal 2016 ad oggi era sufficiente avere l'AUSA per essere qualificati per cui tutti gli enti locali, che l'hanno di diritto, erano qualificati e ne deriva che le Centrali uniche di committenza ex art. 30 del TUEL, come nel caso di specie, abbiano utilizzato la forma della CUC solo per appalti aggregati fra i comuni convenzionati e fatto come singoli comuni gli altri affidamenti anche se le risorse umane, strumentali, la formazione siano le medesime della Centrale di Committenza. Considerato che dai punti 5.5 e seguenti delle linee guida sono proprio quelle informazioni a qualificare il soggetto ne deriva una distorsione di informazioni (questa osservazione viene ribadita nelle sezioni 3 e 4) tra singoli Comuni convenzionati e Centrale Unica di Committenza ex art. 30 del TUEL.

Si suggerisce pertanto in caso di Centrali Uniche di Committenza ex art. 30 del TUEL di sommare i dati dei singoli Comuni convenzionati con quelli della Centrale Unica di Committenza quando si valutano i pesi della capacità della Centrale Unica di Committenza.

Comune di Pieve Torina

Il comune di Pieve Torina (MC) opera nella zona del cratere del sisma 2016. La stazione appaltante è iscritta ad AUSA; è dotata di personalità giuridica e dispone della piattaforma telematica di negoziazione. Si chiede di valutare e verificare la possibilità di stabilire un sistema di qualificazione che risulti in grado di apprezzare le esigenze e la situazione peculiare degli enti territoriali che operano in situazione economico sociale di particolare difficoltà come ad esempio quella riferita ad un "cratere sismico" o ad un contesto urbano da "zona rossa", in quanto tale soggetta a fasi di ricostruzione.

Comune di Pozzuoli

Nelle "Premesse" è stato previsto un determinato cronoprogramma per l'attuazione del sistema di qualificazione di questa Stazione Appaltante come Centrale di Committenza, nelle more di tale tempistica, in attesa di poter essere qualificati, si domanda come possono procedere gli Enti Locali nella gestione diretta delle attività che caratterizzano i processi di affidamento ed esecuzione dei lavori nonché di affidamento ed esecuzione di servizi e di forniture.

Comune di Quarrata

Presupposto per la qualificazione, oltre a iscrizione ad AUSA, sembra essere il possesso di personalità giuridica.

Le centrali di committenza costituite ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera b, ovvero quelle che nascono dall'associazione di più Comuni mediante convenzionamento, non hanno personalità giuridica autonoma in senso tecnico.

Per esempio lo scrivente Comune ha in corso la costituzione di una CUC con il Comune di Montemurlo (PO) utilizzando lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL e ex art. 37 comma 4 lett.b) del Codice dei Contratti (e fino allo scorso anno ne aveva una con il comune di Montecatini Terme). Queste particolari forme, previste dalle normative, NON hanno personalità giuridica e svolgono attività relative allo svolgimento delle procedure di gara.

Si chiede pertanto di eliminare quale requisito previsto al punto 1.3 il possesso della personalità giuridica.

Comune di Riva Presso Chieri

In merito al punto 1.3 la nostra CUC non è dotata di personalità giuridica in quanto trattasi di Associazione consortile tra Comuni regolata da convenzione. La CUC è iscritta all'AUSA dal 2018 con il codice 0000398921 ed è dotata di piattaforma telematica svolgendo procedure da gennaio 2015. Come si può operare?

Comune di Sesto Fiorentino

Osservazione sul punto 1.3 Finalità e ambito di applicazione

Presupposto per la qualificazione oltre a iscrizione ad AUSA sembra essere il possesso di personalità giuridica.

Le centrali di committenza costituite ai sensi dell'art. 37 comma 4 lettera b ovvero quelle che nascono dall'associazione di più Comuni, spesso di piccole o medie dimensioni, mediante convenzionamento per l'attribuzione a uno dei Comuni che la costituiscono, funzioni ausiliare nella gestione delle procedure di gara, anche per conto degli altri Comuni associati, non hanno personalità giuridica autonoma in senso tecnico.

Esse sono costituite come la scrivente centrale di committenza dei Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, con convenzione volta a delegare al Comune capogruppo funzioni di committenza ausiliarie per la sola gestione della procedura di appalto e che ne disciplina il funzionamento. Si tratta di attività di committenza ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, lett. m), del d.lgs. n. 50 del 2016, e specificamente della gestione della procedura di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata, ai sensi del n. 4 della citata disposizione.

Come tale questa centrale ha iscrizione AUSA, richiede il CIG e ha svolto gare dall'anno della sua prima costituzione, 2016, ma non ha personalità giuridica autonoma (ad esempio non ha un rappresentante legale o legittimazione passiva in caso di ricorso e non un distinto cf o pi.iva che infatti non è inserita nell'anagrafica AUSA e non è un dato obbligatorio); essa è infatti un'Amministrazione aggiudicatrice dotata di propria soggettività giuridica nel senso di centro di imputazione di interessi, ma non nel senso di soggetto avente personalità giuridica, ed ha lo scopo istituzionale di aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi, destinati ad altre Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori (cfr. Tar Umbria 7/8/2019 n. 475- Tar Basilicata 20/3/2018 n. 193- Tar Molise sez. I 14/5/2018 n. 267- Tar Puglia Bari 5/10/2017 n. 1014- TAR Milano Sez. III Sent. 635 del 13.3.2014 e C.d.S. Sez. III Sent. n. 3639 del 9.7.2013).

Tale forma tuttavia, risponde alla ratio della norma di semplificare professionalizzare e ridurre il numero delle stazioni appaltanti (e come tale in conformità alla nozione confermata dalla Corte di Giustizia con sentenza c 3/19 DEL 4/6/2020) e pertanto si chiede che codesta Autorità elimini il prerequisito della personalità giuridica, oppure che precisi che esso sia da intendersi nel senso di soggettività giuridica con

autonomia gestionale a svolgere le procedure delegate dagli Enti (questi sì con personalità giuridica) che l'hanno a tal scopo costituita, anche in coerenza con quanto previsto ai punti 5.2 e 6.2 dove si precisa che "Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA".

Comune di Torre del Greco

1.3 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Il Comune di Torre del Greco aderisce alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, istituita come accordo tra Enti ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, che ha introdotto il comma 3 bis all'art. 33 del codice dei contratti, che

disciplina gli acquisti dei Comuni non capoluogo. Tali tipologie di C.U.C., pur disponendo di autonomo codice AUSA, non hanno personalità giuridica, tuttavia risultano coeve alla disciplina di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 per i Comuni non capoluogo, per i quali la qualificazione non consente l'espletamento di procedura di affidamento in forma singola. Si richiede pertanto di modificare il comma 1.3 prevedendo la possibilità di qualificazione anche in caso di C.U.C. dotata di autonomo codice AUSA.

Confindustria

Il rafforzamento della disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti deve essere al più presto perfezionata e attuata con rigore e speditezza anche nell'ottica di una piena attuazione del PNRR.

L'obiettivo è quello di razionalizzare le procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza, professionalità delle stazioni appaltanti, mettendo in atto un apposito sistema, teso a valutarne l'effettiva capacità tecnico-organizzativa sulla base di parametri obiettivi.

Il tema della qualificazione delle stazioni appaltanti è significativo se si vuole puntare a rendere più flessibili e innovativi gli strumenti e le modalità di gestione ed esecuzione degli affidamenti. Una qualificazione efficace può imprimere inoltre un impulso determinante nel semplificare e digitalizzare gli appalti.

Parallelamente è importante prevedere anche una riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo.

In un momento di grave sofferenza economica del nostro Paese, la spesa della PA diventa anche un importante strumento di politica industriale. Le opportunità di crescita possono derivare, tra l'altro, anche da una "qualificazione" della spesa pubblica a vari livelli e in vari settori, ma ciò non può prescindere da una qualificazione delle SA, che devono essere in grado di esprimere i propri fabbisogni, compresi quelli di innovazione.

In via generale e in ragione della riduzione del numero delle gare nel periodo pandemico potrebbe essere utile valutare un'estensione del periodo di riferimento dei requisiti da 5 a 10 anni.

Più nello specifico, ai fini della qualificazione per le gare di servizi di ingegneria e architettura in cui si prevede lo svolgimento delle prestazioni utilizzando il BIM, occorre valutare l'inserimento di previsioni tese ad accertare la disponibilità di software che si interfaccino (interoperabilità) con i modelli forniti dagli offerenti e che dimostrino livelli adeguati di formazione in ottemperanza ai contenuti del d.m. 560/2017 e successive modificazioni. Sarebbe incongruente che le stazioni appaltanti chiedessero, ad esempio, progetti in BIM senza avere possibilità di "lettura" di tali progetti e senza avere personale formato al riguardo.

Si riportano di seguito alcune osservazioni in merito ad alcuni dei punti segnalati:

- Paragr. 1.2: "...la qualificazione sarà necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori e a 139.000 per i servizi e forniture"

E' opportuno osservare che la soglia di 139.000 € per i servizi e le forniture è stata istituita dal Decreto Semplificazioni in via temporanea per facilitare la spesa dei fondi PNRR. Tuttavia, la qualificazione delle

stazioni appaltanti, come emergerà dalle Linee Guida ANAC nonché dal futuro nuovo Codice dei contratti pubblici, è una misura strutturale e non emergenziale. Potrebbe essere dunque più coerente inserire un meccanismo di rinvio alle soglie del futuro Codice, al fine di evitare che eccezioni temporanee provenienti dalla decretazione di semplificazione siano incorporate negli atti dell'ANAC. Dalla questione della fissazione di tali soglie deriva che una parte rilevante di acquisti pubblici venga assegnata o meno da soggetti non qualificati.

▪ Paragr. 1.4: "Sono altresì escluse dall'ambito delle presenti Linee guida le stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate ai sensi dell'articolo 38, commi 1) e 1-bis) del Codice."

Considerata l'estrema varietà del livello di competenze e di operatività delle stazioni appaltanti iscritti di diritto all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, potrebbe essere opportuno limitare l'esclusione dall'ambito delle Linee guida al solo primo anno (o altro termine) di operatività dell'elenco stesso. A partire dal secondo anno (o altro termine), tutte le amministrazioni, senza eccezioni, dovrebbero dimostrare il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento professionale dell'attività di stazione appaltante, come definito dall'ANAC e dalla futura legislazione.

▪ Paragr. 5.3 e 6.3. "...acquisire informazioni in merito al numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, eventuale iscrizione a ordini professionali, esperienza"

Dovrebbe essere maggiormente esplicitato e articolato che la professionalità dei dipendenti inseriti stabilmente nelle strutture dedicate agli appalti pubblici deve essere misurata oltre che sul titolo di studio, anche sulla effettiva esperienza maturata nella materia degli appalti e sui vari ruoli ricoperti (es. RUP) all'interno delle procedure di gara.

▪ Paragr. 5.3 - 5.5 e 6.3 - 6.5 Si propone di invertire i pesi previsti (attualmente 20% qualificazione del personale e 40% per la quantità di gare affidate nel quinquennio). Appare assolutamente necessario puntare sulla qualificazione del personale (40%), poiché tale criterio può oggettivamente dare maggiore garanzia di corretta gestione della gara e della esecuzione del contratto – con deflazione di contenzioso e affidamenti più rapidi ; il numero di gare affidate potrebbe rappresentare un dato poco significativo, non dicendo nulla sulla qualità della gestione.

▪ Paragr. 5.5 e 6.5 "...numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate, per le gare svolte nel quinquennio antecedente".

E' indicato che si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando tra gli elementi di valutazione anche i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara.

A tal proposito sarebbe opportuno indicare/specificare come verranno effettuate le valutazioni/attribuiti i punteggi in base alla durata delle procedure di affidamento nei casi in cui non vi sia alcuna prescrizione normativa in merito alle tempistiche degli affidamenti stessi.

Tra le informazioni qualitative da considerare si suggerisce di considerare anche il numero e il valore delle gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Ciò in quanto si ritiene che una stazione appaltante con una quota maggiore di gare aggiudicate con questo criterio manifesta una maggiore attenzione alla qualità dei progetti di erogazione dei lavori, degli appalti di servizi e forniture e una maggiore preparazione nel condurre una valutazione discrezionale delle offerte.

Per quanto concerne i lavori sottosoglia, la premialità per l'affidamento con l'offerta economicamente più vantaggiosa andrebbe prevista solo per gli appalti che superino un certo importo e presentino una particolare complessità tecnica.

▪ Si fa presente che andrebbe indicato un periodo di riferimento in modo particolare per il seguente requisito: "Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" (punti 5.6 e 6.6 delle Linee Guida);

▪ Paragr. 5.8 e 6.7 "...la disponibilità delle piattaforme telematiche è un requisito fondamentale"

Per garantire l'adeguatezza della piattaforma telematica alle disposizioni legislative in essere, la copertura di tutte le fasi di una procedura di gara, la sicurezza e segretezza delle informazioni gestite e l'interoperabilità con gli altri sistemi e banche dati rilevanti ai fini degli appalti pubblici, sarebbe auspicabile introdurre un sistema di certificazione delle piattaforme telematiche a supporto degli acquisti pubblici.

Si evidenzia che nel documento è indicato che "I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale all'utilizzo di piattaforme telematiche. Ad esempio, al crescere del tasso di utilizzo di dette piattaforme, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente". A tale riguardo si ritiene necessario chiarire cosa si intenda per "tasso di utilizzo": ad esempio, è riferito al numero di gare svolte con queste piattaforme e/o al numero di anni da cui vengono utilizzate?

Si fa presente che sarebbe opportuno indicare il periodo di riferimento in modo particolare per i seguenti requisiti:

- "Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" (punti 5.6 e 6.6 delle Linee Guida);
- "Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" (punti 5.7 e 7.8 delle Linee Guida);
- "informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, sugli scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo" (punti 7.5 e 8.5 delle Linee Guida);
- "rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori" (punti 7.6 e 8.6 delle Linee Guida).

Corte dei Conti

Con riferimento a quanto indicato al punto 1.3 delle linee guida Anac approvate con delibera 141 del 30/03/2022, si richiede di precisare se il requisito fondamentale della "disponibilità [da parte della stazione appaltante] di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara" attenga alla necessità che l'amministrazione sia dotata di un'autonoma e personale piattaforma telematica, ovvero se sia sufficiente che la stessa operi su piattaforme messe a disposizione da soggetti terzi (in particolare la piattaforma Acquisti in rete messa a disposizione da Consip spa). Qualora sia necessario che l'Amministrazione si doti autonomamente di una piattaforma telematica si richiede quali siano le eventuali caratteristiche che la stessa debba possedere.

CSI Piemonte

Rif. pag. 4:

- Si indica che nella stesura delle LG definitive (entro 30/9/22) saranno individuate le SA potenzialmente qualificate. Chiarire come si colloca il termine "potenzialmente" rispetto alla PRIMA FASE e alle FASI SUCCESSIVE;

Rif. 1.2:

- Confermare il fatto che per tutti gli approvvigionamenti veicolati attraverso MEPA, SDAPA, AQ e Convenzioni Consip, indipendentemente dall'importo, non occorre qualificazione per la SA (oltre a "ordini a valere su strumenti di acquisto" anche tramite "strumenti di negoziazione") e per acquisti effettuati attraverso centrale di committenza (indipendentemente dall'importo).

CUC Valle Agno

Ferma restando l'esigenza che il termine finale di individuazione delle stazioni appaltanti definitivamente determinate come soggetti qualificati dovrà essere tale da permettere ai soggetti non qualificati di poter svolgere il regolare espletamento dell'iter amministrativo di aggregazione/adesione e la corretta

(ri)programmazione delle procedure di gara da affidare ai soggetti qualificati (ed il reperimento delle connesse risorse finanziarie), non si comprende in relazione alla fattispecie delle centrali di committenza la richiesta di cui al punto 1.3 di "essere dotate di personalità giuridica": si ritiene necessario esplicitare quale tipologia di ente/organismo dovrebbe essere costituito e con quali competenze, organi, poteri ed autonomie. Ovvero, con la predetta richiesta si intende limitare lo svolgimento delle funzioni di centrale di committenza solamente ad unioni, consorzi ed associazioni di comuni?

Fondazione IIT (NON esprime assenso)

Tenuto conto che è necessario individuare i soggetti che concorrono a definire l'insieme delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività, i) programmazione e progettazione (AP); ii) gestione e controllo della fase di affidamento (AA); iii) gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera (AE) - oltre le unità ed uffici specificatamente preposti (acquisti, legale e progettazione) è possibile considerare parte di tale processo ricercatori e/o scienziati che, nell'ambito delle attività di ricerca, a differente titolo vengono coinvolti come DEC, Commissari di Gara, Progettisti e redattori di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale?

Poiché gli enti vengono qualificati per acquisti superiori a 40mila euro vanno considerate solo le figure collegate agli acquisti superiori ai 40mila euro?

Fondazione Teatro Stabile di Torino

Cap. 3.1: si ritiene che l'obbligo di una qualificazione almeno SF2 per il partenariato pubblico privato possa essere una limitazione allo sviluppo ed utilizzo di tale strumento da parte delle SA.

Cap. 1.4 chiarire l'esclusione dei "soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice" nel rispetto delle definizioni del codice.

Infra.To

1. Finalità e ambito di applicazione

Le Linee Guida, nell'Introduzione, prevedono che: "A seguito della consultazione e della raccolta dei dati sarà valutato se attribuire un punteggio, come requisito base o requisito premiante, anche al numero di enti convenzionati con la centrale di committenza".

Inoltre, l'art. 1.3 delle Linee Guida prevede che: "Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara".

Al riguardo:

A) Visto che l'art. 38, comma 1 del Codice Appalti dispone che nell'elenco istituito presso l'ANAC vi siano le stazioni appaltanti, di cui fanno parte le centrali di committenza, si chiede di confermare che non vi sono elementi che differenziano le stazioni appaltanti dalle centrali di committenza e dunque ben può un soggetto che opera come stazione appaltante chiedere di essere qualificato, ex novo, come centrale di committenza.

Si presuppone infatti che la centrale di committenza debba essere anche stazione appaltante, come nel modello attuale.

Sulla base di quanto indicato nell'Introduzione dalle Linee Guida, sopra richiamato, si evidenzia come, al massimo, la capacità di fare appalti per conto di soggetti terzi e, quindi, l'indicazione del numero di enti convenzionati con la suddetta centrale possa essere un requisito premiante e non già, di certo, un requisito base delle centrali di committenza.

Peraltro, si evidenzia che la diversa ipotesi che dovesse prevedere l'individuazione di un siffatto criterio (numero di enti convenzionati) come requisito base per la qualificazione delle centrali di committenza, potrebbe precludere la possibilità di istituire centrali di committenza, soprattutto di natura associativa, di nuova formazione. Possibilità questa che invece sembra insita nella ratio della norma.

B) Ammettendo l'ipotesi che una stazione appaltante chieda la qualificazione come centrale di committenza, si rileva che ciò richiederebbe l'adeguamento, almeno in parte, dei requisiti richiesti per la qualificazione, in quanto al momento alcuni dei suddetti requisiti si riferiscono ai dati storici, che ovviamente una centrale di committenza di nuova istituzione non può comprovare.

E' possibile chiarire la possibilità per le centrali di committenza di nuova istituzione di qualificarsi con riserva, ai sensi dell'art. 38, comma 7 del Codice appalti, in modo da consentire loro di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa necessarie.

Si propone quindi di chiarire meglio la portata delle disposizioni transitorie di cui all'art. 38, commi 6, 7 e 8 del Codice Appalti, prevenendo dei tempi congrui per dotarsi dei requisiti necessari.

C) Vista la possibilità per gli enti locali di associarsi in centrali di committenza di natura associativa (consorzi, unioni di Comuni, ecc.), si chiede se sia possibile prevedere la possibilità di applicare il medesimo meccanismo associativo anche a società in-house di enti pubblici.

D) Nei casi di centrali di committenza di natura associativa, si valuti la possibilità di cumulare i requisiti di ciascun soggetto associato o associando, in analogia con quanto disposto dalla normativa appalti in materia di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi dell'art. 48 del Codice Appalti.

ISMETT

Il sistema ipotizzato, volto a riconoscere quali Stazioni Appaltanti solo le realtà più grosse e strutturate, rischia di produrre effetti negativi laddove arrivi a colpire e inibire il miglior funzionamento di realtà e strutture atipiche che, inevitabilmente, non vengono prese in considerazione.

E' il caso, ad esempio, di Ismett srl, soggetto esitato da una sperimentazione gestionale (e, in quanto tale, atipico e difficilmente catalogabile all'interno delle ordinarie e più tipiche categorie) che nasce e si caratterizza con l'obiettivo di assicurare prestazioni di eccellenza nel settore dei trapianti e delle terapie di alta specializzazione.

Ismett è una società, che vede soci, legati da un partenariato pubblico/privato, italo-statunitense, la Regione siciliana ed il mondo medico ed accademico di Pittsburgh (USA) e, in particolare, il mondo della realtà non-profit di UPMC, soggetto gestore svariate decine di ospedali di eccellenza nel mondo.

Ciò comporta che Ismett, non solo necessita di forniture, servizi, ambienti, strutture che spesso qualitativamente sono ben superiori a quanto (il contributo non si legge più)

Invimit

"Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio Società per Azioni" (e, in forma abbreviata, "Invimit SGR S.p.a.") è una «società di diritto singolare», interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e costituita ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche e integrazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente modificato e integrato ("Decreto Legge 98/2011").

La Società è autorizzata alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), realizzata attraverso fondi di investimento alternativi (FIA) immobiliari chiusi così come definiti all'art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 30 del 5 marzo 2015. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto: "la Società ha per oggetto sociale esclusivo, secondo quanto previsto dall'art. 33 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111 (di seguito, la "Legge"), la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l'istituzione e l'organizzazione e la gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione e di altri organismi di investimento collettivo, italiani ed esteri, ivi comprese le funzioni di natura amministrativa. La Società può gestire i fondi immobiliari di cui all'art. 33 bis del D.L. n. 98 del 2011.

La Società può altresì svolgere ogni attività consentita alle società di gestione del risparmio che gestiscono fondi di investimento immobiliare che sia strettamente necessaria, strumentale e comunque idonea alla realizzazione dell'oggetto sociale di cui al comma 1, quali:

- a) l'attività di studio, ricerca e analisi, in materia economica e finanziaria;
- b) l'attività di elaborazione, trasmissione e comunicazione dati e di informazioni economiche e finanziarie;
- c) l'attività di amministrazione di immobili ad uso funzionale;
- d) l'attività di consulenza in materia immobiliare.

La Società può inoltre svolgere, in conformità e nei limiti delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare necessaria od opportuna ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le attività riservate ai sensi di legge ad altre categorie di soggetti”

La Società nello svolgimento della propria attività opera come stazione appaltante, sebbene - per le attività svolte nell'interesse dei fondi in gestione (tra cui, in particolare quelle funzionali alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili pubblici detenuti dai fondi medesimi) - in via prudenziale, ed è ad oggi iscritta nell'AUSA.

Peraltro, in considerazione della sua natura di SGR, la Società è soggetta ad una pregnante regolazione e vigilanza di settore esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, che ne vincolano significativamente le scelte operative ed organizzative interne. Per questo motivo, la Società potrebbe trovarsi in difficoltà ad adempiere ai requisiti imposti per la qualificazione come stazione appaltante, qualora tali requisiti risultassero incompatibili con la normativa regolamentare cui è soggetta, per esempio per quanto riguarda le dimensioni e la posizione organizzativa dell'ufficio appalti.

Per questo motivo si richiede, in via preliminare, che le Linee Guida prevedano una deroga nel caso di INVIMIT, in quanto soggetta a specifica regolazione settoriale, nel caso in cui tale regolazione non consenta di adempiere ai requisiti per la qualificazione come stazione appaltante. In caso contrario, la Società non potrebbe perseguire lo scopo imposto dalla legge in quanto sarebbe privata della possibilità di svolgere internamente una funzione operativa essenziale o importante come quella di svolgere gli appalti per lavori ai fini della riqualificazione e valorizzazione degli immobili di proprietà dei fondi in gestione. Si ricorda in proposito che INVIMIT è società di diritto singolare ed è l'unica SGR pubblica, tanto da essere l'unica SGR indicata nell'allegato "A" D. Lgs. 175/2016.

La Società peraltro opera in regime di libera concorrenza con le altre società private operanti nel medesimo settore non essendo previsto alcun regime di esclusiva, né alcun obbligo per la Società di soddisfare tutte le richieste provenienti da enti pubblici (così come riconosciuto, sebbene in sede cautelare, dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, Ordinanza n. 10/2021/RIS, del 3 agosto 2021 che hanno accolto l'istanza di sospensione cautelare degli effetti dell'inclusione nell'Elenco ISTAT formulata dalla Società).

Posto quanto sopra, apprezzato il coinvolgimento da parte dell'ANAC delle stazioni appaltanti e comunque dei soggetti direttamente interessati alla definizione dei requisiti per la qualificazione delle medesime, con il presente documento, INVIMIT intende prestare il proprio contributo al fine anche di meglio chiarire alcuni aspetti di carattere generale ed altri più di dettaglio, dettati dalle Linee Guida in oggetto, formulando le seguenti osservazioni ai sensi dell'art. 10.2 delle Linee Guida ANAC recanti "Attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione".

ITACA

Con Delibera n.141 del 30 marzo 2022, l'ANAC ha approvato le Linee Guida per la prima fase di attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, di cui all'art.38 del Codice dei contratti pubblici. Punto previsto dalla Riforma 1.10 del PNRR – riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni – (Milestone M1C1-71).

All'esito dell'esame della documentazione posta in consultazione da ANAC e delle osservazioni raccolto durante la riunione del GdL Qualificazione S.A. del 22 aprile 2022, ITACA ha fornito le indicazioni unitarie a tutte le Stazioni Appaltanti al fine di compilare il questionario e permettere la raccolta dei dati richiesti alle medesime.

In data 11.05.2022, si è tenuta un'ulteriore riunione con i referenti del GdL Qualificazione S.A., al fine di analizzare le criticità riscontrate all'interno delle Linee Guida in oggetto e avanzare le necessarie proposte di modifica delle stesse.

Tanto premesso, si ritiene opportuno confermare un unico livello di qualificazione per la fase di esecuzione, attualmente previsto come mera soluzione "provvisoria" all'interno delle Linee Guida, anche nel sistema di qualificazione a regime, trattandosi di una fase del ciclo dell'appalto difficilmente collocabile in un'amministrazione diversa da quella competente a realizzare gli interventi.

In tal senso, si ritiene indispensabile un'attenta analisi e valutazione dell'impatto organizzativo conseguente all'eventuale mancata qualificazione per la fase di esecuzione: se l'amministrazione non si qualifica per questa fase a chi si rivolge per l'esercizio delle relative funzioni? Come noto le centrali di committenza anche in base alla definizione normativa, si occupano della gestione delle gare aggregate o delle gare su delega ma non della gestione della fase di esecuzione dei contratti derivati o per quelli affidati in nome e per conto delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il tema pertanto si riconnette strettamente a quello più generale del riordino delle funzioni delle stazioni appaltanti e della frammentazione amministrativa che caratterizza il livello di governo locale e pertanto l'altra opzione da considerare, nelle more di una ridefinizione complessiva delle funzioni di committenza pubblica, è quella di congelare temporaneamente la qualificazione per la fase di esecuzione.

Marina Militare

Le Linee Guida provvisorie non chiariscono in maniera esplicita se l'ambito di applicazione del nuovo sistema di qualifica delle STAP e delle CENTRALI DI COMMITTENZA si circoscrive al solo procurement ordinario o se lo stesso debba intendersi esteso anche al procurement militare (disciplinato dal D.Lgs. 208/2011).

In particolare si evidenzia che, in virtù dei processi di "mappatura" e "monitoraggio" sino ad oggi autorizzati per la identificazione a mezzo CIG della procedure di approvvigionamento riguardanti il procurement militare, la cui tracciabilità è stata effettuata a mezzo SMART CIG e non a mezzo SIMOG, le citate procedure risultano essere estranee alla raccolta di informazioni disponibili sulla BDNCP con la conseguenza che, una estrazione d'ufficio dei dati effettuata dall'Autorità, al fine di verificare il livello di appalti gestiti dalle STAP del Dicastero Difeso, difetterebbe di una consistente mole di informazioni facendo apparire le stesse poco "performanti" a discapito della reale attività di approvvigionamenti progettati, affidati ed eseguiti.

OICE

Ai fini della qualificazione per le gare di servizi di ingegneria e architettura in cui si prevede lo svolgimento delle prestazioni utilizzando il BIM, occorre valutare l'inserimento di previsioni tese ad accertare la disponibilità di software che si interfaccino (interoperabilità) con i modelli forniti dagli offerenti e che dimostrino livelli adeguati di formazione in ottemperanza ai contenuti del d.m. 560/2017 e successive modificazioni. Sarebbe incongruente che le stazioni appaltanti chiedessero, ad esempio, progetti in BIM senza avere possibilità di "lettura" di tali progetti e senza avere personale formato al riguardo.

Politecnico di Milano

Con riferimento agli ordini a valere effettuati sugli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori, si chiede di chiarire la tipologia di strumenti (Convenzioni, Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione) per i quali non sia necessaria la qualificazione.

Con riferimento all'ambito di applicazione delle Linee guida, le fondazioni e le società partecipate sono tenute alla qualificazione? In caso di mancata qualificazione, la PA controllante potrà effettuare acquisti in veste di centrale di committenza?

Provincia di BAT

Le stazioni appaltanti per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara. Le tecnologie telematiche che possono consistere tanto in piattaforme regionali, in software di riuso o altre piattaforme messe a disposizione quali AcquistinretePA. Infatti l'uso di piattaforme rese disponibili da altre amministrazioni e che non comportano un costo ulteriore per la stazione appaltante dovrebbero essere debitamente tenute in considerazione mediante una valutazione della SA più rilevante. Allo stesso modo una SA non ben strutturata, ovvero priva di personale sufficiente che riesce comunque a gestire con efficienza ed efficacia un considerevole numero di gare andrebbe tenuta in maggiore considerazione in termini di valutazione della stessa.

Provincia di Biella

Le stazioni appaltanti per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Ai fini della qualificazione, le Stazioni appaltanti che hanno svolto e svolgono anche le funzioni di SUA o di CUC devono poter sommare le procedure di gara svolte per se stesse in modo aggregato insieme a quelle espletate per conto degli altri Enti. Infatti, seguendo le indicazioni dell'ANAC, le Stazioni appaltanti, per svolgere le funzioni delegate in materia di appalti, acquisiscono, per la propria SUA/CUC un codice AUSA ad hoc associato ad un codice fiscale fittizio, in quanto la SUA/CUC non si configurava come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante.

Collegato a questo aspetto, sempre con riferimento alle gare espletate dalla SUA/CUC per conto di altri Enti, va esplicitata anche la possibilità di sommare i CIG staccati dalla SUA/CUC con quelli staccati dagli Enti che hanno demandato alla stessa SUA/CUC l'espletamento delle proprie procedure di gara.

Per le Province, quindi, è di fondamentale importanza computare i dati afferenti al profilo privo di personalità giuridica (centri di costo, schede ANAC e soprattutto l'elenco delle gare svolte con il relativo valore e CIG) in quello con personalità giuridica. Sarebbe opportuno, in tal senso, che ANAC elaborasse un automatismo per il passaggio dei dati da un'AUSA all'altra per evitare che ciascuna Stazione Appaltante si muova autonomamente intasando il Portale ANAC con invio di moduli di richiesta di migrazione.

Relativamente ai CIG chiesti da Comuni ed enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Occorre infine confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni o comunque l'utilizzo di un sistema telematico interno che assicuri il principio di digitalizzazione delle procedure e di segretezza delle offerte, soddisfa il requisito "avere la disponibilità di piattaforme telematiche" nella gestione delle procedure di gara.

Provincia di Crotone

Relativamente al punto 1.3 che prevede quale condizione necessaria per la qualificazione delle stazioni appaltanti: l'iscrizione ad AUSA, il possesso di personalità giuridica e la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara SI CHIEDE a codesta Spett.le Autorità di poter SOMMARE:

1) le procedure di gara svolte dall'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE per se stessa (associate alla seguente iscrizione ad AUSA: Codice AUSA 0000247922 - Codice Fiscale: 91006950793);

2) con quelle svolte dalla PROVINCIA medesima per conto di altri Enti, nella qualità di STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE costituita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 88 della Legge n. 56/2014 ed art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 29/07/2016 (associate alla seguente iscrizione ad AUSA: Codice AUSA 0000555849 - Codice Fiscale fittizio: CFAVCP-00011FA).

In proposito si precisa che accedendo all'AUSA 0000247922 - Codice Fiscale: 91006950793 (AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CROTONE) si è proceduto, tramite il pulsante AZIONI, ad ASSOCIARE a questa l'AUSA: Codice AUSA 0000555849 - Codice Fiscale fittizio: CFAVCP-00011FA (STAZIONE UNICA APPALTANTE – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI CROTONE). SI CHIEDE inoltre, di poter SOMMARE alle procedure di gara anzidette altresì:

3) quelle espletate dalla medesima SUA - CUC della Provincia di Crotone per conto di altri Enti (in virtù dei convenuti accordi) identificate da codici CIG staccati dagli Enti aderenti che hanno demandato alla SUA - CUC l'espletamento delle proprie procedure di gara e quindi nella titolarità dei RUP dei citati Enti (pertanto associati ai centri di costo presenti nell'iscrizione all'AUSA dell'Ente aderente di riferimento).

In proposito si precisa che, nelle more di acquisire da codesta Spett.le Autorità indicazioni specifiche finalizzate a poter SOMMARE alle gare della SUA - CUC di Crotone anche quelle sopra dette, svolte dalla medesima SUA - CUC di Crotone su delega degli Enti aderenti ma collegate a codici CIG staccati da questi ultimi, si sta procedendo, d'intesa con i singoli Enti e RUP titolari dei suddetti CIG, ad estrapolare, Ente per Ente, la sommatoria delle gare rientranti nella fattispecie de qua, con l'indicazione, in corrispondenza del relativo CIG, del RUP preposto.

Contestualmente, si sta procedendo a far sottoscrivere agli stessi RUP apposita attestazione con l'esplicita richiesta, ai fini della valutazione del requisito di cui al punto 5.5 - Parte II delle Linee Guida medesime (requisito relativo al "numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio"):

- di voler sommare le predette procedure di gara a quelle svolte dalla SUA – CUC della Provincia di Crotone;
- nonché di voler scomputare le medesime gare da quelle svolte direttamente per conto dell'Ente di appartenenza.

Provincia di Cuneo

Si premette che la Provincia di Cuneo ha istituito di recente presso la propria struttura una Stazione Unica Appaltante per svolgere tale funzione con particolare riferimento ai progetti PNRR-PNC e fondi europei. La stazione appaltante della Provincia di Cuneo, per esercitare le funzioni di Stazione Unica Appaltante in passato ha dovuto richiedere un codice AUSA apposito, associato ad un codice fiscale fittizio, in quanto la SUA non si configurava come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante.

Collegato a questo aspetto, sempre con riferimento alle gare espletate dalla SUA per conto di altri Enti, va esplicitata anche la possibilità di sommare i CIG staccati dalla SUA con quelli staccati dagli Enti che hanno demandato alla stessa SUA l'espletamento delle proprie procedure di gara.

Per la Provincia di Cuneo quindi, è di fondamentale importanza computare i dati afferenti al profilo privo di personalità giuridica (centri di costo, schede ANAC e soprattutto l'elenco delle gare svolte con il relativo valore e CIG) in quello con personalità giuridica. Sarebbe opportuno, un automatismo per il passaggio dei dati da un'AUSA all'altra per evitare che ciascuna Stazione Appaltante si muova autonomamente intasando il Portale ANAC con invio di moduli di richiesta di migrazione.

Nonostante la SUA della Provincia di Cuneo attualmente utilizzi la piattaforma MEPA, occorre in ogni caso confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni soddisfino il requisito "avere la disponibilità di piattaforme

telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Provincia Della Spezia

Si richiede di voler consentire mediante procedure automatiche l'acquisizione del CIG in qualità di Stazione appaltante (funzione propria delle Province ex lege n. 56/2014 e sme) ed al fine della qualificazione di sommare i CIG così acquisiti con quelli di ente committente.

Relativamente ai CIG chiesti da Comuni ed enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Occorre infine confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni soddisfa il requisito "avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara".

Provincia di Imperia

Le stazioni appaltanti per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Ai fini della qualificazione, le Stazioni appaltanti che hanno svolto e svolgono anche le funzioni di SUA o di CUC devono poter sommare le

procedure di gara svolte per se stesse in modo aggregato insieme a quelle espletate per conto degli altri Enti. Infatti, seguendo le indicazioni dell'ANAC, le Stazioni appaltanti, per svolgere le funzioni delegate in materia di appalti, acquisiscono, per la propria SUA/CUC un codice AUSA ad hoc associato ad un codice fiscale fittizio, in quanto la SUA/CUC non si configurava come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante.

Collegato a questo aspetto, sempre con riferimento alle gare espletate dalla SUA/CUC per conto di altri Enti, va esplicitata anche la possibilità di sommare i CIG staccati dalla SUA/CUC con quelli staccati dagli Enti che hanno demandato alla stessa SUA/CUC l'espletamento delle proprie procedure di gara.

Per le Province, quindi, è di fondamentale importanza computare i dati afferenti al profilo privo di personalità giuridica (centri di costo, schede ANAC e soprattutto l'elenco delle gare svolte con il relativo valore e CIG) in quello con personalità giuridica. Sarebbe opportuno, in tal senso, che ANAC elaborasse un automatismo per il passaggio dei dati da un'AUSA all'altra per evitare che ciascuna Stazione Appaltante si muova autonomamente intasando il Portale ANAC con invio di moduli di richiesta di migrazione.

Relativamente ai CIG chiesti da Comuni ed enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Provincia di Lucca

Relativamente ai CIG chiesti da Comuni ed enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Occorre infine confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni soddisfa il requisito "avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara".

Provincia di Monza e Brianza

Le stazioni appaltanti per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara. Ai fini della qualificazione, le Stazioni appaltanti che hanno svolto e svolgono anche le funzioni di SUA o di CUC devono poter sommare le procedure di gara svolte per se stesse in modo aggregato insieme a quelle espletate per conto degli altri Enti. Infatti, seguendo le indicazioni dell'ANAC, le Stazioni appaltanti, per svolgere le funzioni delegate in materia di appalti, acquisiscono, per la propria SUA/CUC un codice AUSA ad hoc associato ad un codice fiscale fittizio, in quanto la SUA/CUC non si configurava come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante. Per le Province, quindi, è di fondamentale importanza computare i dati afferenti al profilo privo di personalità giuridica (centri di costo, schede ANAC e soprattutto l'elenco delle gare svolte con il relativo valore e CIG) in quello con personalità giuridica. Sarebbe opportuno, in tal senso, che ANAC elaborasse un automatismo per il passaggio dei dati da un'AUSA all'altra per evitare che ciascuna Stazione Appaltante si muova autonomamente intasando il Portale ANAC con invio di moduli di richiesta di migrazione. Occorre infine confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni soddisfa il requisito "avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara". Il ruolo di Stazione Unica Appaltante sarà agito sia per le procedure di gara interne che per quelle dei Comuni ed Enti aderenti alla SUA. Occorrerebbe specificare la peculiare configurazione delle SUA provinciali.

Provincia di Perugia

La Provincia di Perugia svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal 2016, per conto di n. 25 Comuni, tramite apposite convenzioni, con le quali vengono delegate le funzioni inerenti la gestione del procedimento di gara, in particolare la fase di selezione del contraente (dalla pubblicazione della lex specialis di gara alla proposta di aggiudicazione) mentre altre fasi restano in capo alle singole stazioni appaltanti comunali (tra le quali l'acquisizione del CIG). Tale modalità di gestione ha comportato la mancata indicazione, nell'ambito del sistema SIMOG, del ruolo effettivamente svolto dalla Stazione Unica Appaltante provinciale (dal SIMOG risulta infatti che le singole procedure fanno capo unicamente al singolo RUP comunale senza prendere in considerazione il ruolo svolto dalla SUA provinciale).

Si chiede, pertanto, di prevedere specifiche modalità operative attraverso le quali nei casi suddetti poter ricondurre i CIG acquisiti dai singoli RUP (comunali) e relativi alle procedure gestite dalla SUA Provincia di Perugia, alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Perugia, al fine di poter maturare i necessari requisiti richiesti per la qualificazione, per la fase di affidamento, nella relativa fascia di competenza.

La Provincia, per le finalità di cui sopra, è disponibile a trasmettere l'elenco dettagliato dei CIG relativi all'ultimo quinquennio come previsto dalle linee guida del 30.03.2022, coinvolti dalle criticità evidenziate.

Provincia di Pesaro-Urbino

Riteniamo corretta l'impostazione dell'ANAC non ci sono osservazioni.

Provincia di Piacenza

Le stazioni appaltanti per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Ai fini della qualificazione, le Stazioni appaltanti che hanno svolto e svolgono anche le funzioni di SUA o di CUC devono poter sommare le procedure di gara svolte per se stesse in modo aggregato insieme a quelle espletate per conto degli altri Enti. Infatti, seguendo le indicazioni dell'ANAC, le Stazioni appaltanti, per

svolgere le funzioni delegate in materia di appalti, acquisirono, per la propria SUA/CUC un codice AUSA ad hoc associato ad un codice fiscale fittizio, in quanto la SUA/CUC non si configurava come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante.

Collegato a questo aspetto, sempre con riferimento alle gare espletate dalla SUA/CUC per conto di altri Enti, va esplicitata anche la possibilità di sommare i CIG staccati dalla SUA/CUC con quelli staccati dagli Enti che hanno demandato alla stessa SUA/CUC l'espletamento delle proprie procedure di gara.

Per le Province, quindi, è di fondamentale importanza computare i dati afferenti al profilo privo di personalità giuridica (centri di costo, schede ANAC e soprattutto l'elenco delle gare svolte con il relativo valore e CIG) in quello con personalità giuridica. Sarebbe opportuno, in tal senso, che ANAC elaborasse un automatismo per il passaggio dei dati da un'AUSA all'altra per evitare che ciascuna Stazione Appaltante si muova autonomamente intasando il Portale ANAC con invio di moduli di richiesta di migrazione.

Relativamente ai CIG chiesti da Comuni ed enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Occorre infine confermare che la sottoscrizione di una convenzione con una piattaforma di acquisto regionale o il riuso di piattaforme di altre amministrazioni soddisfa il requisito "avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara.

Provincia di Rovigo

Riguardo ai CIG chiesti da Comuni e altri enti convenzionati con le SUA provinciali, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità con cui le Province possono comunicare i dati presenti nelle piattaforme telematiche degli enti per consentire un'attività di raffronto e/o corrispondenza tra i CIG associati alle gare.

Provincia di Salerno

Ai fini della qualificazione, le Province che hanno svolto e svolgono anche le funzioni di SUA devono poter sommare le procedure di gara svolte per se stesse insieme a quelle espletate per conto dei Comuni convenzionati alla S.U.A., computando i dati del profilo di Stazione Appaltante, avente personalità giuridica, con i dati afferenti al profilo di S.U.A., privo di personalità giuridica.

Nello specifico la S.U.A. della Provincia di Salerno non risultando censita ad AUSA - in quanto non si configura come un soggetto giuridico separato, ma come un "modello organizzativo" facente capo alla stessa Stazione Appaltante Provincia di Salerno – ha espletato le gare demandate dai Comuni convenzionati con CIG staccati dai Comuni stessi, per tale motivo, ai fini della comprova delle attività svolte, l'ANAC dovrebbe indicare le modalità attraverso le quali comunicare i dati delle procedure di gara svolte per i Comuni per il raffronto e/o corrispondenza con i CIG associati alle gare.

Publisy S.p.A.

Si segnala che la previsione per cui la compilazione del questionario e, più in generale, la qualificazione di cui alle Linee Guida, è riservata ai soli soggetti dotati di "personalità giuridica", porterebbe ad escludere un numero considerevole di Enti, che operano in virtù dell'iscrizione in AUSA e tramite il ricorso al codice fiscale FITTIZIO regolarmente attribuito da ANAC. Si invita, pertanto, l'Autorità a chiarire questo aspetto, ampliando tale previsione, onde evitare, in prima battuta, un censimento assolutamente non rispondente ai dati reali.

Salerno Energia

Il punto 1.2 delle Linee Guida stabilisce che "la qualificazione sarà necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a 150.000 euro per i lavori e a 139.000 per i servizi e forniture. Non è necessaria la qualificazione per gli affidamenti diretti ...".

Ebbene, dal momento che le suddette soglie di importo sono previste dalla L. n. 120/2020 che, in deroga all'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, consente infatti, fino al 30/06/2023, l'affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per i servizi e le forniture di importo inferiore a 139.000 euro, si chiede di chiarire meglio se la suddetta esclusione dalla qualificazione debba essere intesa come riferita ai soli affidamenti diretti (indipendentemente dalle soglie di importo che la normativa tempo per tempo prevederà: 40.000,00, 139.000,00, 150.000,00, ...) ovvero debba essere intesa come riferita sia agli affidamenti diretti sia agli affidamenti inferiori a 150.000 euro per i lavori e a 139.000 per i servizi e le forniture (indipendentemente dalla procedura utilizzata), quando tali soglie derogatorie saranno sostituite da quelle ordinarie del Codice.

Resta inteso che, dove non è necessaria la qualificazione, l'ANAC rilascerà regolarmente il CIG alla Stazione Appaltante, seppure non qualificata ed operante ancora con modalità cartacea non disponendo della piattaforma telematica.

Unioncamere Veneto

Essendo di numero limitato i caratteri inseribili nel campo anagrafico "Amministrazione/Ente/Impresa di appartenenza", si precisa che l'Amministrazione che partecipa alla Consultazione è Unioncamere del Veneto (Unione regionale delle Camere di commercio del Veneto), che partecipa alla Consultazione per proprio conto e per conto delle Camere di commercio del Veneto.

Unione Montana di Camerino

L'Unione Montana opera nella zona del cratere del sisma 2016. La stazione appaltante è iscritta ad AUSA; è dotata di personalità giuridica e dispone della piattaforma telematica di negoziazione. Si chiede di valutare e verificare la possibilità di stabilire un sistema di qualificazione che risulti in grado di apprezzare le esigenze e la situazione peculiare degli enti territoriali che operano in situazione economico sociale di particolare difficoltà come ad esempio quella riferita ad un "cratere sismico" o ad un contesto urbano da "zona rossa", in quanto tale soggetta a fasi di ricostruzione.

Università di Bologna

In merito all'ambito di applicazione oggettivo del sistema di qualificazione per forniture e servizi si segnalano 2 elementi connessi al sistema di procurement pubblico.

Il primo attiene alle norme richiamate per individuare la soglia dei 139.000 € al di sotto dei quali non è necessaria la qualificazione per acquistare beni e servizi. Si propone di individuare o un parametro fisso autonomo dalle norme o di collegare l'importo all'importo delle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 comma 1 lettera b) o lettera c) e comma 2.

In particolare, l'importo dei 139.000 € rientra nelle previsioni straordinarie in vigore fino al 31.12.2023 e quindi potrebbe generare incertezza al momento dell'effettiva applicazione del sistema. È auspicabile che la revisione del Codice dei Contratti consolidi l'ammissibilità dell'affidamento diretto fino all'importo della soglia comunitaria di cui all'articolo 35 comma 1 lettera c) (soglia per le autorità non governative) per rendere omogenee le attività procedurali in tutte le stazioni appaltanti e aumentare la semplificazione dei procedimenti per gli affidamenti sottosoglia.

Il secondo attiene agli strumenti di acquisto messi a disposizione di centrali di committenza nazionali o locali. Si chiede di chiarire in dettaglio il tipo di strumento utilizzabile per la gestione dell'affidamento (Convenzioni, Accordi Quadro, Sistemi Dinamici di Acquisizione) ampliando la scelta a tutti gli strumenti disponibili. In

alternativa si ritiene che debba essere equiparata l'adesione alle convenzioni all'utilizzo dell'accordo quadro, almeno quando l'accordo specifico può avvenire in funzione di criteri stabiliti a monte nell'accordo quadro e quindi non è richiesta attività discrezionale e progettuale da parte della stazione appaltante perché la scelta del fornitore risulta automatica e conseguente a metodologie definite dalla centrale di committenza nella documentazione dell'accordo quadro.

Si propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 1.2:

La qualificazione sarà necessaria per tutte le acquisizioni di importo pari o superiore a 150.000 € per i lavori e a 215.000 € per i servizi e forniture. Non è necessaria la qualificazione per acquisti mediante adesione a Convenzioni o utilizzo di Accordi Quadro e Sistemi Dinamici di Acquisizione resi disponibili dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

In merito al punto 1.3 si propone di strutturare l'elenco delle stazioni appaltanti tenendo conto anche della tipologia di pubblica amministrazione per favorire la comparazione in coerenza con la funzione istituzionale perseguita dalla singola amministrazione o dai soggetti equiparati.

Università Roma 1

Con riferimento al punto 1.2 si chiede di confermare che gli "strumenti di acquisto" siano intesi ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. cccc) del D.Lgs. n. 50/2016.

Vigili del Fuoco

Punto 1.2 Relativamente agli strumenti di acquisto si potrebbe specificare quali sono considerati esempio solo le convenzioni escludendo quindi chiaramente gli strumenti di negoziazione quali gli appalti specifici discendenti da sistemi dinamici di acquisizione e accordi quadro.

Punto 1.3 Si potrebbero dare indicazioni su come saranno considerati i codici AUSA dopo la qualificazione, se verranno chiusi o se avranno funzionalità ridotte alle sole procedure sotto i limiti della qualificazione. Inoltre relativamente alla disponibilità permanente di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara, se la piattaforma Acquisti in rete gestita da Consip sia considerata sufficiente.

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

I limiti oltre i quali scattano gli obblighi di qualificazione (in particolare 139.000 euro per servizi e forniture) non appaiono coerenti con quanto ad oggi previsto dal Codice e ribadito, ad esempio per il regime particolare degli affidamenti ricadenti nel PNRR per i comuni non capoluogo (art. 52 del d.l. 77/2021).

Anche la richiesta della personalità giuridica non appare confacente ai moduli organizzativi convenzionali in uso ad oggi presso le centrali di committenza costituite dai Comuni (Convenzioni con strutture comuni o delega a comune capofila).

Inoltre non appare chiaro se ai Comuni non capoluogo sarà lasciata la possibilità di qualificarsi in proprio, stante la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui all'art. 37, co. 4 del Codice.

Privato 2

I contenuti delle presenti Linee Guida non troveranno applicazione sulle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) relativamente:

I) alle procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013;

II) alle procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali

disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) agli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt.159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) ai contratti attuativi/discendenti di adesione alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata Esercito Italiano. Nell'ambito delle menzionate attività, le Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) opereranno, senza limiti di importo, prevedendo come unico requisito minimo il livello base "SF3" e "L3" di qualificazione.

2. AMBITI E LIVELLI DI QUALIFICAZIONE

ANCI

In relazione ai livelli di qualificazione distinti per servizi e forniture e per i lavori, fra basso, medio e alto, l'impatto di tale assetto sulle SA deve essere verificato bene relativamente allo stato di fatto, prestando la massima attenzione a quanto indicato al punto 3.3. Si ritiene indispensabile che il sistema di qualificazione sia differenziato per valore degli affidamenti, e, nella prospettiva della riforma del codice dei contratti, anche per classi demografiche in modo adeguato e proporzionale alle relative strutture organizzative.

AOU Modena

Il periodo di riferimento preso in considerazione per la rilevazione dei dati relativi al sistema di qualificazione è relativo al quinquennio ma si ritiene che, soprattutto per le aziende sanitarie impegnate nell'emergenza sanitaria in atto, il dato possa risultare poco significativo/non rilevante almeno per il periodo di massima allerta 2020/2021 (per numero di gare BANDITE e importi).

ARCS FVG

In merito ai requisiti per gli "Ambiti e Livelli di Qualificazione" delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ritiene opportuno segnalare che, oltre ad operare quale stazione appaltante per garantire l'approvvigionamento di beni e servizi alle Aziende sanitarie del S.S.R. – occupandosi sia dello svolgimento delle procedure di gara fino all'individuazione dei soggetti aggiudicatari e alla stipula delle convenzioni regolanti le forniture e i servizi, sia dell'attività di logistica centralizzata per i beni acquisiti, tramite il proprio Magazzino centralizzato – opera anche per conto della Centrale Unica di Committenza Regionale – Soggetto aggregatore regionale per la Regione FVG, in forza di apposito rapporto di avvalimento, disciplinato dalla L.R. FVG n. 26/2014.

L'articolo 44 della legge regionale 26/2014 dispone infatti che: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 bis, sono escluse dall'ambito oggettivo di operatività della Centrale unica di committenza regionale (CUC) la fornitura di beni e servizi informatici, per i quali la Regione opera mediante la società in house Insiel SpA, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), e la fornitura di beni e servizi destinati al Servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale).

Il successivo articolo 4 bis precisa che CUC, "quando opera in qualità di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legge 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 89/2014, provvede alle acquisizioni di beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dell'analisi effettuata dal Tavolo nazionale dei soggetti aggregatori come previsto dal citato articolo 9, comma 3, o altrimenti individuati dalla Giunta regionale, anche avvalendosi delle strutture competenti di ARCS, di cui alla legge regionale 27/2018, sulla base di specifico rapporto di avvalimento".

Premesso un tanto, si vuole portare all'attenzione di Codesta Spettabile Autorità che ARCS nell'espletare le procedure di gara riguardanti le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 afferenti alla Sanità, per conto di CUC, in forza del suddetto rapporto di avvalimento, ne cura le varie fasi di svolgimento, a partire dalla definizione dei fabbisogni specifici dei soggetti destinatari degli acquisti fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace; pertanto per il tramite del responsabile del

procedimento di gara (di norma coincidente allo stato attuale con il Responsabile della SC Acquisizione Beni e Servizi di ARCS) questa Azienda adotta tutti gli atti amministrativi inerenti la procedura di affidamento, operando quindi nel sistema SIMOG di ANAC per la richiesta dei CIG e per le comunicazioni relative alle specifiche procedure di gara, come organo del Soggetto aggregatore regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede quindi gentilmente a Codesta Spettabile Autorità, ai fini della valutazione dei "requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento e per l'esecuzione di servizi e forniture" sussistenti in capo ad ARCS, di tenere in debita considerazione in sede di rilevazione dei dati contenuti a sistema (BDNCP), anche di tutte le procedure di gara poste in essere da ARCS in forza del predetto rapporto di avvalimento con CUC, trattandosi di affidamenti rilevanti per numerosità e valore economico delle commesse ed importanti per il funzionamento degli Enti del S.S.R. – (quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo le gare per le forniture di prodotti farmaceutici e vaccini).

Considerato che la Regione Friuli Venezia Giulia non ha a tutt'oggi riformulato la propria domanda di accreditamento quale soggetto aggregatore regionale contemplando, così come suggerito da Codesta Autorità con nota Prot n.0089055 del 23/11/2020 anche il centro di costo riferito a Questa Azienda al fine di consentire l'espletamento delle gare afferenti alle categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. dell'11 luglio 2018, si evidenzia che i dati delle attività di ARCS, svolte per conto del Soggetto aggregatore regionale FVG, possono essere estrapolati unicamente mediante il Codice Fiscale/nominativo del RUP di ARCS che è stato direttamente associato al Centro di Costo della CUC – Servizio Centrale Unica di Committenza – Soggetto aggregatore Regionale FVG.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

ASSINTER ITALIA

Rif. 3.2:

- Chiarire quali caratteristiche devono possedere i soggetti che gestiranno il piano economico finanziario e matrice rischi (dipendente? Rup? Qualifica? Formazione?).

Rif. 3.3:

- Chiarire i criteri (rispetto ai dati che verranno trasmessi) che saranno considerati per attribuire un dato livello di qualificazione (che avverrà con Linee guida definitive).

ASSTRA

Si richiede la possibilità di prevedere, anche in analogia alla qualificazione degli operatori economici, meccanismi premiali per garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di accedere a livelli di qualificazione superiori.

In riferimento al paragrafo 3.1. si evidenziano criticità in ordine alla previsione per la quale la qualificazione delle stazioni appaltanti per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro è ammessa esclusivamente qualora le stesse abbiano la qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi. Si evidenzia che siffatta previsione rischia di determinare forti limitazioni alle attività di soggetti attuatori di progetti d'investimento pubblici. È opportuno, pertanto, prevedere che la qualificazione per l'acquisizione di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sia svincolata dalla qualificazione della stessa stazione appaltante per i corrispondenti lavori. È opportuno prevedere che, allo stesso modo, stazioni appaltanti che siano qualificate per affidare servizi di attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, siano qualificate per l'affidamento dei lavori di importo corrispondente all'importo dei medesimi stimato per l'affidamento della relativa progettazione. Non è escluso infatti, soprattutto per l'attuazione di progetti PNRR o comunque finanziati con risorse pubbliche, che si ritenga opportuno o necessario procedere con appalti integrati.

Inoltre, sarebbe opportuno stabilire un periodo transitorio durante il quale sia consentito alle stazioni appaltanti, per le progettazioni già avviate, di ottenere la qualificazione per i relativi lavori.

Banca d'Italia

I livelli di qualificazione partono dalle soglie di 139.000 euro, per servizi e forniture, e dalla soglia di 150.000 euro, per i lavori, in linea con i valori fissati da ultimo per gli affidamenti diretti dall'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, prorogato fino al 30 giugno 2023 ai sensi dell'art. 51, comma 1, lett a), n. 2 del D.L. n. 77/2021.

Considerato il carattere temporaneo e derogatorio delle disposizioni appena richiamate, si chiede all'ANAC di precisare se le soglie iniziali di qualificazione (L3, SF3) rimarranno quelle indicate, indipendentemente da modifiche della legislazione primaria. In caso negativo, sarebbe preferibile individuare la soglia minima di qualificazione mediante la tecnica del rinvio mobile alla soglia di volta in volta stabilita dalla legislazione primaria per gli affidamenti diretti.

Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) avverrà tenendo in considerazione i limiti di applicazione delle presenti Linee Guida elencate nel precedente paragrafo I (le già menzionate fattispecie di esclusione: I) procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013; II) procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano [Ministero della Difesa] che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) procedure di affidamento degli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt. 159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) adesioni, con i contratti attuativi/discendenti alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata).

Comune di Borgovirgilio

Al punto 3.1 delle linee guida si prevede, per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura pari o superiori a € 139.000, la correlazione con la corrispondente qualificazione dell'importo stimato dei lavori posti a base di gara (da progettare). Si osserva anzitutto che la previsione di una soglia di € 139.000 per l'affidamento in assenza di qualificazione, copre mediamente i corrispettivi per la progettazione di opere nella fascia del livello base L3 (150.000 <>1.000.000) mettendo in evidenza una non perfetta proporzionalità della previsione. Inoltre la complessità delle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura è tale, anche per importi appena superiori alla soglia di affidamento diretto, da non trovare una proporzionale corrispondenza con l'importo stimato dei lavori da progettare, che rappresenta solo un parametro poco rappresentativo della complessità dell'opera da progettare (il riferimento è alle categorie, destinazione funzionale e complessità di cui al Decreto ministeriale giustizia del 17 giugno 2016)

Si osserva pertanto la necessità di superare la diretta correlazione tra il livello di qualificazione posseduto per i lavori e quello per i corrispondenti servizi di ingegneria e architettura a favore di una diversa modalità di qualificazione più orientata alla specificità del servizio, come tra l'altro lo stesso Codice degli Appalti ispira con l'art.157 (ancorché sospeso sino al 30/6/2023).

Comune di Busto Arsizio

Il Comune di Busto Arsizio, unitamente al Comune di Gallarate, ha istituito dal 2015 una centrale unica di committenza.

Il Comune di Busto Arsizio ha una società partecipata in house, in controllo analogo, la quale gestisce anche procedure relative ad appalti di lavori in nome e per conto dell'Ente. Tale Società partecipata, AGESP, è autonomamente iscritta ad A.U.S.A.

Ora, alla luce di quanto sopra, si chiede:

- ai fini della qualificazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Busto Arsizio e di Gallarate, in ottica di P.N.R.R. e dei relevantissimi investimenti già ad oggi previsti, il Comune di Busto Arsizio potrà avvalersi e dichiarare anche i requisiti della sua partecipata in house (cumulando quindi affidamenti, personale impiegato, corsi, ecc. della Società in house con quella del Comune)?
- Per poterlo fare, dovrà necessariamente inserire quale partecipante alla Centrale di Committenza (quindi nell'atto costitutivo o negli atti che questa Autorità riterrà indicare) anche la Società in house o potrà avvalersi dei requisiti di quest'ultima senza ulteriori adempimenti?
- Le modalità per avvalersi di tali requisiti saranno chiarite nelle Linee Guida definitive?

Comune di Caronno Pertusella

Qualificazione per lavori servizi e forniture.

Comune di Castelfidardo

La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:

- a) capacità di progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera

si richiede la qualificazione: per lavori livello base (L3) e per servizi e forniture livello base (SF3).

Comune di Falconara Marittima

- Al punto 2.1, lett. a) non è chiaro cosa si intenda con il termine "capacità di progettazione della gara".

L'art. 38 del d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) differenzia tra:

- a) capacità di progettazione;
- b) capacità di affidamento;
- c) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

La capacità delle C.U.C. costituite tra Comuni ed anche alcune Stazioni Uniche Appaltanti (ad esempio SUA provinciali) riguarda l'affidamento, intesa come capacità a svolgere/espletare e affidare le procedure di gara e non anche la progettazione (intesa come attività di redazione dei progetti tecnici: ad esempio fattibilità, definitivo ed esecutivo). A nostro avviso le C.U.C. vanno qualificate solo per la "capacità di svolgimento/espletamento delle procedure di gara e affidamento". In quest'ottica non è chiaro cosa si intenda per "progettazione delle gare", in quanto così formulato non sembra riguardare la fase di redazione dei progetti tecnici.

- In merito ai livelli di qualificazione di cui al punto 3.1) si ritiene necessario procedere ad una qualificazione separata per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore superiore ad € 139.000,00 oppure ricomprenderla nella qualificazione dei servizi e forniture, ciò in quanto le caratteristiche e le modalità di svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di tale tipologia di servizi sono molto diverse da quelle dei lavori e chi ha la capacità di svolgere procedure per l'affidamento dei lavori non è affatto detto che abbia le capacità di svolgere anche procedure per l'affidamento di servizi di architettura ed ingegneria. Le caratteristiche e le modalità sono infatti più simili a quelle di affidamento di servizi e forniture.

- In merito al 3.2 si fa presente che ci sono molte concessioni di servizi, ad esempio in ambito di gestione di impianti sportivi, che hanno valori economici bassi, pertanto, si ritiene eccessivo richiedere che anche per l'affidamento di queste concessioni, sia necessario possedere una qualificazione di livello medio (SF2). Si suggerisce pertanto che anche per le concessioni di servizi e forniture si applichino gli stessi livelli relativi agli appalti, prendendo a riferimento il valore della concessione, determinato secondo quanto stabilito dall'art. 167 del Codice dei contratti.

Comune di Lombardore

Ambiti interessati alla qualificazione livello medio per lavori servizi e forniture.

Comune di Pieve Torina

Si consiglia di specificare anche il sistema di acquisizione del livello di qualificazione ulteriore e successivo: es: come si passa da qualificazione in L3 a qualificazione in L 2.

Comune di Pozzuoli

Nella "Parte I articolo 4" si prevede, nel primo periodo, "al momento un unico livello di qualificazione" per l'esecuzione, al fine di garantire la possibilità alle Stazioni Appaltanti di dar seguito ai contratti aggiudicati. Si chiede come si concilia questa previsione con l'indicazione espressa nel secondo periodo del medesimo articolo, ove si legge che "in ogni caso, verranno analizzati i dati acquisiti secondo le modalità individuate dall'articolo 10 al fine di valutare livelli differenziati di qualificazione".

CSI Piemonte

Rif. 3.2:

- Chiarire quali caratteristiche dovrebbero possedere i soggetti che gestiranno il piano economico finanziario e matrice rischi (dipendente? Rup? Qualifica? Formazione?).

Rif. 3.3:

- Chiarire i criteri (rispetto ai dati che verranno trasmessi) che saranno considerati per attribuire un dato livello di qualificazione (che avverrà con Linee guida definitive).

ENAS

L'Enas opera all'interno della regione autonoma della Sardegna, la quale ha istituito il proprio osservatorio regionale dei contratti pubblici che non risulta essere ancora operativo. Si chiedono pertanto indicazioni precise circa le modalità di trasmissione dei dati da far confluire dentro la bdncp al fine di ottenere la qualificazione di stazione appaltante. Si chiedono inoltre chiarimenti circa eventuali dati da trasmettere alla bdap per le stesse finalità.

Estar

Un Ente può qualificarsi in più ambiti e a livelli diversi. Si chiede conferma di tale possibilità, pur indicando il personale, in fase di prima rilevazione, come unica struttura organizzativa dedicata. Si chiede conferma della correttezza di tale posizione.

Fondazione Teatro Stabile di Torino

La composizione dei punteggi per gli affidamenti dovrebbe consentire a SA, pur prive di esperienza in termini di gare svolte (cap. 5.5 e 6.5) di raggiungere almeno il livello base di qualificazione grazie al rispetto dei requisiti

minimi di tipo organizzativo ritenuti necessari, al fine di consentire l'abilitazione in ogni momento SA o SA in precedenza non qualificate.

Infra.To

L'art. 2.1 delle Linee Guida prevede che la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza possa riguardare uno o entrambi i seguenti ambiti, in conformità con quanto previsto dall'art.38 comma 3 del codice appalti:

“a) capacità di progettazione delle gare e di affidamento;

b) capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera”.

Al riguardo:

i) è possibile prevedere un sistema di qualificazione ad hoc, quindi una sezione dedicata per la sola attività di progettazione (almeno per i lavori);

ii) si propone di chiarire, anche ad interpretazione normativa, che la qualificazione relativa alla “Capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura” comprende in realtà, anche per i lavori, la capacità di gestione dell'intera fase di esecuzione del contratto, non limitandosi alla sola verifica ed al collaudo, secondo quanto stabilito dall'art. 38, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Invimit

1. Concetto di stazione appaltante/centrale di committenza

1.1 Le Linee Guida, all'art. 1.3, prevedono che: “Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente essere iscritte ad AUSA, essere dotate di personalità giuridica e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione delle procedure di gara”.

Posto quanto sopra, si ritiene innanzitutto opportuno avere conferma del fatto che non vi siano elementi che differenziano le stazioni appaltanti dalle centrali di committenza; ciò in quanto oggi il concetto di stazione appaltante coincide con quello di centrale di committenza, essendo queste ultime parte delle S.A.

Ne consegue che, confermando la presente impostazione di cui all'art. 38 del Codice appalti, un soggetto che opera come stazione appaltante sarà legittimato a chiedere di essere qualificato come centrale di committenza di nuova istituzione.

Laddove tale impostazione venga confermata, si chiede di chiarire meglio quanto disposto dalle stesse Linee Guida, nell'Introduzione, secondo cui: “A seguito della consultazione e della raccolta dei dati sarà valutato se attribuire un punteggio, come requisito base o requisito premiante, anche al numero di enti convenzionati con la centrale di committenza”.

Nell'ottica di meglio chiarire la ratio della norma, si propone di specificare che il concetto di stazione appaltante coincide con quello di centrale di committenza, fermo restando che il numero di enti convenzionati con la suddetta centrale può essere considerato come mero requisito premiante e non costituisce, invece, un requisito base per la qualificazione delle centrali di committenza, in quanto ciò precluderebbe la possibilità di istituire nuove centrali di committenza.

1.2 Posto che parte dei requisiti di qualificazione è riferita a dati storici difficilmente comprovabili da soggetti di nuova istituzione, si propone, proprio nell'ottica di consentire la qualificazione di centrali di committenza di nuova istituzione, che vengano adeguati, almeno in parte, i suddetti requisiti.

Potrebbe ad esempio dettarsi una disciplina transitoria ovvero prevedere la possibilità per le centrali di committenza di nuova istituzione di qualificarsi con riserva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 comma 7 del Codice Appalti.

1.3 Si chiede conferma di poter istituire centrali di committenza di natura associativa, tra soggetti anche aventi natura giuridica differente (non per forza enti pubblici), nonché di poter richiedere la qualificazione

utilizzando i requisiti di ciascuno di tali soggetti associandi, (ad esempio: ufficio gare del soggetto X; ufficio tecnico del soggetto Y; esperienza del soggetto Z, ecc.), cumulandoli tra loro.

1.4 Posto che le Linee Guida, ai punti 5.3, 6.3, 7.3 e 8.3 disciplinano il requisito relativo “alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze”, si propone che, per le centrali di committenza di nuova istituzione, venga valutata la possibilità di riferirsi ai requisiti di qualificazione dei singoli soggetti presenti nelle relative strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione, in modo che esse possano comprovare la sussistenza di requisiti altrimenti inesistenti in capo alla centrale di committenza di nuova istituzione.

2. Qualificazione per l’esecuzione

2.1 Posto che le Linee Guida distinguono la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza prevedendo requisiti specifici per l’affidamento (art. 5, per l’affidamento di lavori e art. 6 per l’affidamento di servizi e forniture) e requisiti specifici per l’esecuzione (art. 7, per l’esecuzione di lavori e art. 8 per l’esecuzione di servizi e forniture), si chiede conferma della possibilità per una stazione appaltante/centrale di committenza di richiedere la qualificazione solo per una delle suddette due fasi e non, necessariamente, per entrambe, dal momento che non è raro che una stazione appaltante si occupi solo dell’aggiudicazione o, viceversa, che essa segua solo la procedura di esecuzione di un contratto aggiudicato da altra stazione appaltante o da una centrale di committenza.

Laddove ciò sia possibile, si chiede di meglio chiarire la portata applicativa di quanto disposto attualmente dall’art. 4.1 delle Linee Guida che prevede, per l’esecuzione, un unico livello di qualificazione.

2.2 Quanto poi alla qualificazione per l’esecuzione, si chiede conferma del fatto che quanto disposto dall’art. 2.1 delle Linee Guida, punto b) “capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera”, vada interpretato conformemente a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, lett. c) del Codice appalti, il quale prevede che la stazione appaltante/centrale di committenza possa occuparsi integralmente dell’esecuzione del contratto, senza distinguere tra contratti di servizi e forniture e contratti di lavori pubblici.

ISMETT

ISMETT necessita di poter esperire autonomamente tutte le funzioni contemplate nel paragrafo di che trattasi.

ITACA

DOPPIO REQUISITO DI QUALIFICAZIONE: si chiede all’Autorità di valutare la necessità di procedere allo stralcio, dal testo in esame, del doppio requisito di qualificazione richiesto alle Stazioni Appaltanti, consistente nell’essere iscritte presso AUSA ed essere dotate di personalità giuridica; invero, vi sono alcuni soggetti identificati dal codice fiscale, ma privi della personalità giuridica, i quali verrebbero esclusi automaticamente dal processo in argomento (quali, a titolo esemplificativo, CUC, Unioni di Comuni, Commissari Straordinari);

SOGGETTI AGGREGATORI:

a) si rappresenta la necessità che venga rafforzata e meglio esplicitata la previsione relativa all’esclusione dei soggetti aggregatori iscritti nell’elenco di cui all’art. 38, comma 1) e 1-bis) del Codice dalla rilevazione in esame;

b) si attendono indicazioni dell’Autorità circa l’eventuale necessità che i soggetti aggregatori, abilitati ex lege esclusivamente per le categorie di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 11.07.2018 (attuativo dell’art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ma il cui atto costitutivo prevede altresì la possibilità di operare nell’ambito dei lavori, debbano ugualmente seguire il processo di qualificazione previsto dalle Linee Guida con riferimento a tale ultimo settore;

COMMISSARI STRAORDINARI: si rappresenta la necessità che le strutture afferenti ai Commissari Straordinari siano normativamente estromesse dal processo di qualificazione, stante la natura temporanea dell'incarico agli stessi assegnato e della conseguente impossibilità di ricondurli alla definizione di "Struttura Organizzativa Stabile" e prevedendo che gli stessi, per l'esercizio delle funzioni di stazione appaltante, si avvalgano di personale appartenente a stazioni appaltanti/centrali di committenza qualificate; qualora, invece, si intendesse procedere alla qualificazione anche per quest'ultimi, si ritiene necessario che i Commissari acquisiscano la qualificazione dell'Amministrazione di appartenenza (es. il Commissario Straordinario che opera quale Presidente della Regione dovrà acquisire la qualificazione della Regione di riferimento).

QUALIFICAZIONE PER LA SOLA FASE DI ESECUZIONE: sul punto, si ribadisce che la scelta di individuare un unico livello di qualificazione non debba rappresentare una soluzione provvisoria, come paventato dalla Linee Guida, ma debba per contro consolidarsi anche nel sistema di qualificazione a regime: pertanto, si richiede un unico livello di qualificazione in fase di esecuzione per gli affidamenti di valore superiore alla soglia individuata all'interno delle Linee Guida (€ 139.000,00 per servizi e forniture e 150.000,00 € per lavori), indipendentemente dagli importi degli affidamenti. Invero, un unico livello di qualificazione consentirebbe alle Stazioni Appaltanti di gestire anche i contratti di valore superiore alla soglia succitata derivanti dall'adesione ad Accordi Quadro e/o Convenzioni.

DISPONIBILITA' DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE:

a) si rappresenta che il questionario rivolto alle Stazioni Appaltanti richiede, tra i requisiti di qualificazione, "la disponibilità permanente di piattaforme telematiche per la gestione nella fase di esecuzione del contratto, secondo le indicazioni di cui ai punti nn. 7.9 e 8.8 delle Linee Guida"; i punti delle Linee Guida anzidetti richiamano, a loro volta, gli artt. 15, 17 e 26 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7.03.2018, n. 49, i quali richiedono l'utilizzo di strumenti elettronici specifici ai fini dell'espletamento dell'attività di direzione e controllo amministrativo-contabile. Considerato, tuttavia, che dal combinato disposto dell'art. 38, comma 4, lett. a), n. 5-quater), come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge n. 120 del 2020, e dell'art. 111, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici non è dato evincersi alcun riferimento alla disponibilità di piattaforme telematiche per la gestione della fase di esecuzione come presupposto indispensabile ai fini della qualificazione, appare opportuno eliminare tale requisito dal questionario, in quanto contrastante con la normativa di riferimento;

b) si precisa, altresì, che la richiesta, all'interno del questionario, della "disponibilità permanente" degli strumenti informatici per la gestione delle gara si pone in evidente contrasto con il disposto normativo ex art. 38, comma 4, lett. a, n. 5-quater) del Codice, come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge n. 120 del 2020, il quale richiede la mera disponibilità delle piattaforme telematiche.

Marina Militare

Non è chiaro quali siano le future modalità di aggiornamento delle qualifiche conseguite. In particolare si osserva che nella versione provvisoria delle Linee Guida, nulla viene esplicitato in merito ai futuri processi di aggiornamento dei livelli di qualifica inizialmente conseguiti da una Stazione Appaltante o Centrale di Committenza. Quali ne siano i presupposti, le tempistiche e le modalità operative per ottenere in futuro un livello di qualifica più elevato rispetto a quello inizialmente conseguito. Attesi i limiti operativi che l'iniziale livello di qualifica conseguito comporterà per la Stazione Appaltante e Centrale di Committenza, risulta essere di fondamentale importanza conoscere quali siano i futuri elementi di valutazione in base ai quali sarà valutato il passaggio di qualifica richiesto atteso che il volume degli affidamenti che potranno essere gestiti dopo la qualifica non potrà aumentare e si attesterà sempre sul livello corrispondente alla fascia operativa corrispondente alla qualifica conseguita.

OICE

Si suggerisce di voler riconoscere la possibilità per le Stazioni Appaltanti di poter ricorrere a qualsiasi Soggetto erogatore per tutte le tipologie di formazione del proprio personale nelle tematiche previste nel documento "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici".

Politecnico di Milano

Con riferimento al requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione", descritto ai punti 5.2 e 6.2, si chiede di chiarire se la struttura organizzativa stabile è identificata con il centro di costo associato al RUP.

Si suggerisce di non considerare la struttura organizzativa rispetto ai centri di costo presenti in AUSA: la struttura stabile, che opera a supporto dei RUP, potrebbe registrare i codici CIG nei centri di costo dei titolari dei fondi, che tuttavia fanno riferimento a centri di costo diversi (o non presenti) da quelli della struttura stabile.

Con riferimento al requisito "sistema di formazione e aggiornamento del personale", descritto ai punti 5.4 e 6.4, in considerazione del fatto che nelle SA opera personale esperto nel campo degli appalti pubblici da molti anni, si suggerisce di aggiungere un livello relativo alla formazione di mantenimento (con minimo di ore annue) da considerarsi specialistica o avanzata, se aggiunta ad un certo numero di anni di esperienza nel ruolo.

Con riferimento al requisito "numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" si suggerisce di permettere la qualificazione al livello superiore se, per quello immediatamente precedente, sono state effettuate un certo numero di gare nell'ultimo quinquennio. Si suggerisce di consentire la qualificazione al livello superiore se, in quello immediatamente precedente, siano state effettuate procedure di gara il cui numero e/o importo complessivo sia pari almeno ad un valore soglia percentuale del livello di qualificazione superiore (es: totale importo procedure pari all'80% della soglia minima del livello superiore).

Con riferimento al requisito "assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" si chiede di chiarire se la valutazione terrà conto del numero di dati comunicati per scheda ulteriori rispetto a quello obbligatori.

Provincia di BAT

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione e di affidamento delle gare proprie dell'Ente di aggregazione delle Province si rapporta anche alle funzioni di SUA o centrale di committenza a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati. Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali (nei campi predisposti in AUSA da ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Provincia di Biella

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione e di affidamento delle gare proprie dell'Ente di aggregazione delle Province si rapporta anche alle funzioni di SUA o centrale di committenza a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati.

Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali (nei campi predisposti in AUSA da ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Occorrerebbe prevedere la possibilità di inserire dati sui modelli organizzativi delle CUC/SUA (Chi fa cosa; chi acquisisce il CIG, il CUP, il CUI; chi indice la gara; chi aggiudica ecc.) e sulle attività di committenza ausiliaria,

che rappresentano una parte rilevante del ruolo delle CUC/SUA, ivi compresa l'attività di consulenza gratuita che ogni giorno viene richiesta dai Comuni aderenti anche per le proprie procedure di affidamento.

Provincia di Crotone

Per quanto attiene agli ambiti e livelli di qualificazione:

a) con riferimento alla capacità di progettazione delle gare e di affidamento, per le stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza, quali la Provincia di Crotone, occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Nei campi predisposti in AUSA da ANAC, è già presente la possibilità di inserire il "Numero complessivo di amministrazioni convenzionate nel periodo 01.01.2021-31.03.2022": nell'ambito di tale numero complessivo, si suggerisce di considerare il numero delle amministrazioni comunali convenzionate e di riportare tale numero al numero totale dei Comuni presenti sull'intero territorio provinciale, così da avere l'incidenza in termini percentuali dei Comuni aderenti alla centrale di committenza istituita presso la Provincia. Per ciò che concerne gli altri enti convenzionati, si suggerisce di considerare oltre che l'elemento quantitativo anche quello qualitativo.

b) con riferimento alla capacità di verifica sull'esecuzione e controllo dell'intera procedura si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti, in virtù dei convenuti accordi, non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Cuneo

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione e di affidamento delle gare proprie dell'Ente di aggregazione delle Province si rapporta anche alle funzioni di SUA o centrale di committenza a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati. Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di stazione unica appaltante occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali (nei campi predisposti in AUSA da ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Provincia Della Spezia

Si richiede di voler specificare le attività svolte dagli enti in qualità di "stazione appaltante" mediante inserimento delle fasi/attività relative al "processo" di acquisto che, in particolare, per quanto afferente la fase istruttoria precedente l'avvio della gara (lettera invito/bando etc etc) riguarda una rilevante attività di assistenza tecnico amministrativa che nel modello di qualificazione proposto non pare avere un'adeguata valorizzazione.

Provincia di Imperia

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione e di affidamento delle gare proprie dell'Ente di aggregazione delle Province si rapporta anche alle funzioni di SUA o centrale di committenza a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati. Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza occorre prevedere che sia considerato ai fini della qualificazione anche il dato che già è possibile segnalare di quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali.

Occorrerebbe prevedere la possibilità di inserire dati sulle attività di committenza ausiliaria, che rappresentano una parte rilevante del ruolo delle CUC/SUA, ivi compresa l'attività di consulenza gratuita che ogni giorno viene richiesta dai Comuni aderenti anche per le proprie procedure di affidamento.

Provincia di Lucca

Occorrerebbe prevedere la possibilità di inserire dati sui modelli organizzativi delle CUC/SUA (Chi fa cosa; chi acquisisce il CIG, il CUP, il CUI; chi indice la gara; chi aggiudica ecc.) e sulle attività di committenza ausiliaria, che rappresentano una parte rilevante del ruolo delle CUC/SUA, ivi compresa l'attività di consulenza gratuita che ogni giorno viene richiesta dai Comuni aderenti anche per le proprie procedure di affidamento.

Provincia di Monza e Brianza

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione e di affidamento delle gare proprie dell'Ente di aggregazione delle Province si rapporta anche alle funzioni di SUA o centrale di committenza a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati. Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali (nei campi predisposti in AUSA da ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione. Occorrerebbe prevedere la possibilità di inserire dati sui modelli organizzativi delle CUC/SUA (Chi fa cosa; chi acquisisce il CIG, il CUP, il CUI; chi indice la gara; chi aggiudica ecc.) e sulle attività di committenza ausiliaria, che rappresentano una parte rilevante del ruolo delle CUC/SUA, ivi compresa l'attività di consulenza gratuita che ogni giorno viene richiesta dai Comuni aderenti anche per le proprie procedure di affidamento. Con riferimento ai par. 3.1 e 3.2: riguardo a concessioni e PPP, si fa riferimento a "garantire idonea presenza di soggetti in grado di gestire un piano economico e finanziario e la matrice dei rischi"; in realtà occorre la presenza di soggetti in grado di predisporre e valutare un PEF più che gestire (ruolo del concessionario).

Provincia di Perugia

Si ribadisce che per l'attribuzione dell'ambito e del livello di qualificazione vada considerata, oltre all'attività svolta per i propri compiti e funzioni istituzionali, anche tutta l'attività svolta dalla Provincia di Perugia come Stazione unica Appaltante ai sensi dell'art. 37 del Codice degli Appalti, risolvendo pertanto le criticità evidenziate al precedente punto 1.

Provincia di Pesaro-Urbino

Siamo d'accordo con l'impostazione dell'ANAC

Riteniamo importante poter segnalare quanti Comuni o altri Enti siano convenzionati con la SUA.

A tal proposito riteniamo necessario la possibilità di inserimento di dati in modelli organizzativi predisposti sia per l'affidamento che per l'esecuzione.

Provincia di Rovigo

Per valutare l'attività delle stazioni appaltanti svolgenti il ruolo di SUA occorre dare la possibilità d'indicare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le SUA provinciali (nei campi predisposti nell'AUSA dall'ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Va poi data la possibilità d'inserire dati sui modelli organizzativi delle SUA (chi fa cosa; chi acquisisce il CIG/CUP/CUI; chi indice la gara; chi aggiudica ecc.) e sulle loro attività di committenza ausiliaria, le quali costituiscono una parte rilevante del ruolo delle SUA (compresa la consulenza gratuita che quotidianamente i Comuni aderenti richiedono per le procedure che svolgono da sé).

Provincia di Salerno

Relativamente agli ambiti e livelli di qualificazione occorre tener conto che la capacità di progettazione delle gare e di affidamento delle gare proprie dell'Ente si rapporta anche alle funzioni di SUA a supporto dei Comuni o degli enti convenzionati.

Al fine di valutare in modo specifico le attività delle stazioni appaltanti che svolgono il ruolo di centrali di committenza occorre prevedere che sia possibile segnalare quanti Comuni o altri enti sono convenzionati con le stazioni uniche appaltanti provinciali (nei campi predisposti in AUSA da ANAC è già presente la possibilità di inserire tale dato) e considerare questo dato ai fini della qualificazione.

Occorrerebbe prevedere la possibilità di inserire dati sui modelli organizzativi delle CUC/SUA (Chi fa cosa; chi acquisisce il CIG, il CUP, il CUI; chi indice la gara; chi aggiudica ecc.) e sulle attività di committenza ausiliaria, che rappresentano una parte rilevante del ruolo delle CUC/SUA, ivi compresa l'attività di supporto giuridico e consulenza gratuita che ogni giorno viene richiesta dai Comuni aderenti anche per le proprie procedure di affidamento.

Per i livelli di qualificazione per l'affidamento di servizi e forniture occorrerebbe tenere conto delle specificità dei servizi/forniture oggetto delle gare svolte in considerazione della professionalità richiesta alla stazione appaltante nell'elaborazione di bandi/disciplinari molto diversificati tra loro (in particolare per i requisiti di partecipazione e criteri di valutazione da prevedere nei bandi) e la cui complessità prescinde dall'importo a base di gara.

Publisys S.p.A.

Si ritiene che la "qualificazione per l'esecuzione e controllo" sia di difficile attuazione, in quanto si tratta di una fase che deve necessariamente essere gestita dall'Amministrazione competente a realizzare le specifiche attività e che, pertanto, non possa essere attribuita, come nel caso della fase di Affidamento, ad un soggetto diverso.

Salerno Energia

Il punto 3.1, comma 3, delle Linee Guida stabilisce che "Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono procedere all'acquisizione di servizi

attinenti all'architettura e all'ingegneria di valore pari o superiore a 139.000 euro, se sono in possesso della qualificazione corrispondente all'importo stimato dei lavori posti a base di gara per i quali vengono richiesti i predetti servizi".

Si osserva al riguardo che si ritiene preferibile "sganciare" la qualificazione per detti servizi da quella per i lavori, a cui detti servizi non sono sempre funzionali o collegati (si pensi ad una perizia tecnica per un contenzioso, ad una pratica di accatastamento, ...) oppure servono proprio per definire l'importo da porre a base di gara per un lavoro (si pensi ad un computo metrico estimativo). Si ritiene, pertanto, preferibile equiparare la qualificazione per detti servizi a quella prevista per i servizi in generale.

Con riferimento ai livelli di qualificazione per i servizi e le forniture previsti al punto 3.2 delle Linee Guida, se ne rileva una disparità rispetto a quelli previsti al punto 3.1 per i lavori, i cui effetti sono peraltro sconosciuti ignorando al momento i criteri in base ai quali avverrà la effettiva qualificazione in uno o in un altro livello. Mentre per i lavori, infatti, sono previsti ben 2 livelli di qualificazione su 3 totali inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria (L2 ed L3), per i servizi e le forniture, invece, tutti i livelli sono superiori alla soglia di rilevanza comunitaria, tranne che per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice, per i quali la soglia comunitaria è pari a 750.000 euro (SF3).

Unione Montana di Camerino

Si consiglia di specificare anche il sistema di acquisizione del livello di qualificazione ulteriore e successivo: es: come si passa da qualificazione in L3 a qualificazione in L 2.

Università di Bologna

In merito al punto 2.1 si segnala l'importanza della capacità di programmazione che consente il raccordo con la pianificazione finanziaria dell'ente, la gestione efficace del processo nel suo complesso, e le connessioni tra approvvigionamenti autonomi ma connessi ad un unico intervento (più CIG collegati ad un unico codice CUI).

Tipologia di requisito: vincolante.

Proposta di requisito: Presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione del ciclo di programmazione.

Si propone quindi di inserire come requisito vincolante la presenza di una struttura organizzativa dedicata alla gestione del ciclo di programmazione. A supporto di tale tesi si consideri l'indicazione contenuta nel report sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti, redatto a cura di Promo P.A. Fondazione, alle pagine 100-101 relativo al calcolo del cosiddetto "efficiency gap", una misura che intende rilevare il differenziale percepito dalle aziende fra l'adeguatezza delle stazioni appaltanti nell'operare in ciascuna fase e la rilevanza della fase stessa, espressa su una scala da 0 a 100. L'informazione emersa dall'indagine mette in luce il fatto che le imprese che si occupano di forniture e servizi rilevano che il maggior ritardo della PA è legato alla fase di programmazione, che fa registrare l'efficiency gap più alto tra tutte le fasi. Lo stesso discorso non vale invece per le imprese che si occupano di lavori, per le quali la fase di programmazione è quella che rileva il ritardo minore.

Metodo di raccolta del dato: Caricamento e continuo aggiornamento dei piani di programmazione triennale per i lavori, biennale per forniture e servizi nel sito del MIMS.

Anche in merito al punto 2.1 si suggerisce di valorizzare la presenza di una Struttura Organizzativa preposta al presidio e controllo degli ambiti della trasparenza e dell'anticorruzione, a garanzia del corretto svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti.

Metodo di raccolta del dato: autocertificazione della stazione appaltante.

Università Roma 1

Nell'ambito dell'Università La Sapienza ogni struttura ha potere negoziale, dal punto di vista degli acquisti, nei limiti del proprio budget, e dunque cura l'esecuzione ed il controllo dei contratti. Si chiede se sarà qualificata la stazione appaltante nella sua interezza, come sembra emergere dalla lettura delle Linee guida e dalla richiesta dei dati in forma aggregata, ed in tal caso, se ciascun centro di costo potrà effettuare acquisti in base alla qualificazione complessiva.

Vigili del Fuoco

Tra gli ambiti di qualificazione, si potrebbe considerare la possibilità di assegnare ai centri di costo afferenti alle SA qualificate, un livello di qualificazione settoriale relativo a determinate categorie merceologiche e per esso prevedere delle procedure di qualificazione più semplificate: es. solo affidamento/esecuzione di servizi di ristorazione oppure pulizie, affidamento/esecuzione di forniture specialistiche (automezzi, settore aeronautico, attrezzature antincendio). Questo consentirebbe alla SA ancorché già qualificata negli ambiti e nei limiti già stabiliti, di sviluppare all'interno della propria organizzazione, dei settori specializzati di competenza, elevando così direttamente il proprio grado di professionalità, qualità ed efficienza nel processo di procurement che possa costituire anche un utile riferimento per committenti esterni all'Amministrazione

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa) avverrà tenendo in considerazione i limiti di applicazione delle presenti Linee Guida elencate nel precedente paragrafo I (le già menzionate fattispecie di esclusione: I) procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013; II) procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano [Ministero della Difesa] che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) procedure di affidamento degli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt. 159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) adesioni, con i contratti attuativi/discendenti alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata).

3. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO

Anonimo

Con riguardo ai requisiti base per la qualificazione per l'affidamento, si osserva quanto segue:

- Il punto 6.3 delle linee guida valuta la "presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze". Per poter valutare tale requisito si prevede di acquisire informazioni in merito al numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto, con la specificazione della qualifica, titolo di studio, esperienza.

Al riguardo si rileva che, nell'ottica di efficientamento del sistema di approvvigionamento cui mira il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, la mera valutazione del numero di soggetti che fanno parte dell'ufficio, di per sé, non risulta probante ed in effetti, come tale, non risulta espressamente considerata dall'art. 38, comma 4. Ed infatti risorse specializzate e adeguatamente formate risultano di norma in grado di gestire in autonomia un maggior numero di procedure di approvvigionamento, abbattendo la quantità di risorse necessarie allo svolgimento delle attività proprie dell'ufficio acquisti. Per tale ragione, premiare il numero di risorse di cui l'ufficio è dotato, prevedendo che ad un maggior numero di figure professionali corrisponda un maggior punteggio, risulta fuorviante in quanto non consente di valorizzare l'efficienza delle stazioni appaltanti che, impiegando risorse altamente specializzate, soddisfano le proprie esigenze di approvvigionamento impiegando un minor numero di risorse. È questo il caso della scrivente stazione appaltante, che dispone di risorse dedicate agli approvvigionamenti altamente specializzate, attesa la specifica attività di rilievo istituzionale svolta dalla stessa per assicurare la gestione in sicurezza del servizio essenziale. Attraverso le peculiari infrastrutture informatiche di gestione delle attività istituzionali affidate alla stazione appaltante scrivente sono trattati infatti dati connotati da forte specificità, rilevanti soprattutto dal punto di vista della sicurezza di un settore considerato essenziale per il Paese per i quali è richiesta una competenza specifica qualificata; mediante tali infrastrutture informatiche vengono gestite attività essenziali per la continuità delle attività economiche del sistema paese. Ragion per cui la specializzazione delle risorse costituisce un elemento essenziale rispetto al numero delle stesse.

- Il punto 6.5 delle linee guida valuta il "numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio". Per poter valutare tale requisito si prevede di far riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate.

Al riguardo si rileva che il mero dato numerico relativo alle procedure aggiudicate, di per sé, non risulta probante della capacità di gestione delle procedure di affidamento, atteso che non risultano tenuti in debita considerazione, così come invece richiesto anche dalla norma primaria, la complessità, specificità e delicatezza dell'affidamento.

Quanto osservato in ordine alla necessità di assegnare maggiore prevalenza alla specializzazione delle risorse e non invece al numero di risorse stesse dedicate alla gestione degli approvvigionamenti, vale a maggior ragione avuto riguardo al tema della numerosità o meno delle gare svolte. Come sopra enunciato, il numero delle gare non costituisce un dato di analisi assoluto, in quanto deve essere necessariamente letto in combinato disposto con la complessità e la specificità delle stesse gare. A tal proposito, si evidenzia che la stazione appaltante interessata organizza e gestisce un'infrastruttura informatica essenziale sia per il sistema paese che con una parte rilevante dell'Europa.

Per tale ragione è necessario disporre di particolari strumenti informatici, di volta in volta approvvigionati, caratterizzati da elevati standard di sicurezza e performance e che, in quanto tali, richiedono la strutturazione

di procedure di approvvigionamento del tutto peculiari, raggiungibile attraverso risorse dedicate fortemente specializzate.

Proprio in ragione della delicatezza del servizio svolto e del carattere fortemente sensibile, per il sistema Paese, dei dati di mercato gestiti, infatti, si rappresenta che la scrivente stazione appaltante è stata inserita nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica - istituito ai sensi del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 ("Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica"), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.

L'inserimento in tale perimetro comporta, fra l'altro, l'onere di rispettare molteplici obblighi - previsti a livello di decreti presidenziali, regolamenti e linee guida - tesi a garantire, all'interno delle procedure per l'approvvigionamento di beni e servizi informatici rilevanti nell'ambito del settore di riferimento, la rispondenza di questi ad adeguati livelli di sicurezza e riservatezza delle informazioni trattati, fra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2021, n. 54 rubricato "Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133";

b) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2021, recante "l'individuazione delle categorie di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133";

c) Linee guida adottate dall'AGID per la sicurezza nel procurement ICT.

Alla luce di quanto sopra osservato, in situazioni del genere, sarebbe oggettivamente inopportuno incidere, sulla base di un parametro puramente quantitativo, sull'ordine proprio delle competenze, che riflette invece un apprezzamento qualitativo da parte dell'ordinamento sul soggetto cui imputare la cura di determinati fini di interesse generale.

- Il punto 6.6 delle linee guida valuta "l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità". Per poter valutare tale requisito si intende far riferimento ai dati contenuti nella BDNCP.

A tal proposito si rappresenta che per molto tempo non è stata consentita la trasmissione di taluni dati relativi alle procedure indette a partire dal 2016. Ne consegue che oggi, essendo la predetta trasmissione considerata quale requisito di qualificazione, grava sulle stazioni appaltanti l'onere di adempiere tardivamente.

ANCI

Si ritiene che debbano essere chiarite le competenze dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari), in particolare specificando che trattasi delle medesime competenze, di coordinamento e supporto e non operative, dell'Ufficio dedicato alle procedure di appalto individuato e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri da Ministeri, Regioni e Città Metropolitane, in attuazione della specifica misura prevista dall'Allegato decisione del Consiglio dell'Unione europea sul PNRR. Va chiarito che il peso dei punteggi attualmente previsto nelle LG, in questa prima fase, può essere modificato anche in relazione all'esito della fase "sperimentale" ovvero propedeutica alla stesura definitiva, in quanto dirimente per la qualificazione delle SA e potrebbe escludere l'accesso a molte amministrazioni, con gravi ripercussioni operative. Si dovrà privilegiare la sostanza rispetto alla forma, tenendo conto dell'organigramma e della dimensione dell'ente locale. Gli enti locali comunque svolgono già le gare da diversi anni, quindi il requisito addirittura vincolante appare superfluo. Si ribadisce di eliminare, per gli enti locali, il vincolo di dotarsi di piattaforme telematiche per la gestione delle procedure di gara (5.8, 6.7 e 8.8).

ASSINTER ITALIA

Rif. 5.4 e 6.4 Sistema di formazione e aggiornamento del personale:

- Sono computati anche corsi erogati internamente per tematiche correlate all'approvvigionamento: (es. Legge 190/12, Legge privacy, tematiche su progettazione tecnica, CAD, Cyber security, ecc)?
- Visto il periodo di emergenza sanitaria pare riduttivo l'arco temporale dell'ultimo triennio;
- La strategia professionalizzante della cabina di regia - alle cui indicazioni si fa riferimento - è consultabile?

Rif. 5.5 e 6.5 Tempi di affidamento:

- Il mero dato numerico può essere fuorviante e/o poco significativo in relazione ad appalti complessi o con molti lotti.

Rif. 5.6, 5.8, 6.6, 6.7 e relative note a piè di pagina:

- Si chiede di meglio chiarire il meccanismo di attribuzione dei punteggi (proporzionale sulla base di benchmark definito solo in seguito all'analisi dei dati) Si intende un metodo comparativo tra diverse SA e per diversi ambiti?

Rif. 5.3 e 6.3

- Per "numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto" si intende il numero di risorse della SA coinvolte a vario titolo nel processo (es. RUP)?

Rif. 6.4 (servizi e forniture) - Si fa riferimento ai dipendenti di cui al punto 5.3 (lavori). Si prega di chiarire il richiamo.

AOU Modena

Tenendo conto che il periodo di riferimento preso in considerazione per la rilevazione dei dati relativi al sistema di formazione e aggiornamento è relativo al triennio 2019/2021, si ritiene che tale periodo sia poco significativo soprattutto per le aziende sanitarie impegnate nell'emergenza sanitaria in atto. Si evidenzia altresì che il numero minimo di ore (4) di formazione per ciascun dipendente, valido per il computo è troppo restrittivo.

Laddove tutte le funzioni attinenti gli ambiti di una singola gara (progettazione, affidamento, verifica esecuzione e controllo) non siano svolti all'interno di un'unica "struttura organizzativa stabile", si chiede di specificare come conteggiare i dipendenti (quali e quanti).

ASTRAL S.p.A.

Si ritiene opportuno evidenziare una perplessità sul criterio "Formazione", atteso che: - fino al 31/12/2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT ex art. 1 legge 196/2009, hanno scontato i limiti di spesa sulla formazione, applicati dal 2010 che, tra l'altro, facevano riferimento a valori risalenti al 2009 (limite di spesa annua entro il 50% della spesa sostenuta nel 2009, a prescindere dall'importo; - nel 2020 e 2021, le amministrazioni pubbliche hanno scontato i disagi derivanti dall'emergenza Covid-19, con impossibilità ad organizzare, ovvero partecipare a corsi in presenza (che, evidentemente, offrono un risultato del tutto diverso dai corsi a distanza) e con rilevanti difficoltà ad individuare proposte formative che, frequentemente, venivano rinviate in continuazione, per scarso numero di partecipanti.

ASSTRA

5.3 - 6.3 - requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze".

Appare utile chiarire che per la dimostrazione del requisito occorre fare riferimento non solo al personale inquadrato nell'ufficio di cui al punto 5.2 e 6.2 ma anche al personale aziendale comunque coinvolto nel processo di acquisto (sia fase di affidamento che di esecuzione) anche se non specificatamente collocato nel suddetto ufficio.

5.5 -6.5. - requisito relativo al "numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio".

Ai fini della dimostrazione del requisito occorrerebbe chiarire se la singola unità può essere considerata cumulativamente o alternativamente (es. un funzionario cui sono affidati compiti in fase di aggiudicazione e le funzioni di DEC: in tal caso il funzionario è da indicare nell'organizzazione dell'ufficio gare in alternativa a quello tecnico ovvero in entrambi?).

Inoltre, occorrerebbe definire la modalità di attribuzione del suddetto punteggio nel caso di più stazioni appaltanti/AUSA all'interno dello stesso gruppo societario, qualora una sola società svolga, in forza di un contratto di service con le altre società del gruppo, la gestione delle procedure di gara per conto di alcune o di tutte le società del gruppo. È necessario, infatti, garantire il riconoscimento dei requisiti in capo al gruppo societario nel suo complesso prendendo in considerazione cumulativamente i dati contenuti nella BDNCP riferibili a tutte le società del gruppo.

In riferimento al paragrafo 3.2., in un'ottica di coerenza con le previsioni normative, si suggerisce di ancorare le soglie dei vari livelli di qualificazione alle soglie determinate dagli articoli 35 e 36 del codice dei contratti.

AVM Holding

Relativamente al requisito: Formazione e aggiornamento del personale \ "formazione base".

La nostra struttura organizza regolarmente attività formative complete e tempestive, per mezzo di una piattaforma e-learning interamente dedicata all'informazione giuridica sulla contrattualistica ed appaltistica pubblica, a tutto il personale della "Struttura Organizzativa Stabile". Considerando che tale servizio non prevede il rilascio di attestato personale, è possibile auto-certificare il numero di ore/uomo fruito per la formazione?

Relativamente al requisito: Presenza nella "Struttura Organizzativa Stabile" di dipendenti aventi specifiche competenze.

Si chiede se debbano essere indicati solo i soggetti facenti parte della direzione appalti oppure anche coloro che svolgono il ruolo di RUP ma non sono incardinati nella suddetta direzione.

Banca d'Italia

Rispetto ai requisiti di base per la qualificazione per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, si rileva quanto segue:

3.1: in disparte i c.d. requisiti vincolanti o fondamentali (personalità giuridica; iscrizione all'AUSA e disponibilità di piattaforme telematiche), in assenza dei quali alla S.A. è preclusa la qualificazione, non è chiaro se per ottenere la qualificazione la S.A. debba ottenere un punteggio minimo per ogni requisito di base elencato (rispettivamente par. 5.3-8 per affidamento di lavori e 6.3-7 per affidamento di servizi/forniture) oppure se sia sufficiente conseguire un punteggio minimo complessivo (rispetto ai 100 punti totali), con la possibilità di non possedere uno o più dei requisiti di base elencati, nel caso in cui tale assenza fosse compensata con il possesso di altri requisiti;

3.2: con riferimento al requisito relativo alla "presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" (cfr. par. 5.3 e 6.3), si invita a precisare il concetto di "esperienza", se riferita anche alle attività prodromiche o comunque connesse alla selezione del contraente, per es. la programmazione e la pianificazione degli appalti, oltre che le attività tipiche del procurement, es. seggi di gara, commissione di gara, organo di verifica di legittimità della procedura, soggetti deputati all'esecuzione dei pagamenti, ecc.;

3.3: con riferimento al requisito relativo al "sistema di formazione e aggiornamento del personale" (cfr. par. 5.4 e 6.4), sarebbe preferibile valorizzare ogni tipologia di formazione organizzata dalla S.A. in favore dei propri dipendenti sia direttamente sia indirettamente connessa agli appalti pubblici, ricomprendendo quindi, per es., anche corsi in materia di project management, i corsi di lingua straniera e di contenuto tecnico, ecc. Inoltre, simili iniziative formative dovrebbero rilevare ai fini della qualificazione anche se prive di formale

attestazione (purché sia stato adottato un formale sistema di rilevazione delle presenze) e anche se avvenute per un numero di ore inferiore alle soglie orarie previste dalle Istruzioni operative sul sito AUSA; tale scelta sarebbe particolarmente opportuna anche tenuto conto che la "Strategia professionalizzante e piano di formazione in tema di appalti pubblici" non è stata ancora adottata dalla Cabina di Regia e comunque potrebbe valere solo pro futuro, mentre il requisito in esame è riferito al triennio 01/01/2019 - 31/12/2021. Infine, appaiono eccessivamente restrittive le definizioni di "formazione specialistica" e "formazione avanzata" (la quale ultima ricomprende solo il Diploma di esperto in appalti pubblici SNA e Master universitari di II livello, con prova di valutazione finale, della durata di almeno 120 ore), potendo sussistere altre esperienze di formazione avanzata non ricomprese nell'attuale definizione e quindi, allo stato, non rilevanti;

3.4: con riferimento al requisito del "numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio", si osserva che valutare esclusivamente il dato oggettivo del numero di gare deserte o non aggiudicate, senza tenere conto delle motivazioni poste alla base di tali evenienze, rischia di penalizzare SS.AA. sostanzialmente virtuose. In tale prospettiva, potrebbe essere utile prevedere una soglia di rilevanza, considerando – ai fini della qualificazione – solo il numero di gare deserte/non aggiudicate superiore alla soglia medesima.

Inoltre, occorrerebbe prevedere dei criteri per normalizzare i dati relativi alle tempistiche di aggiudicazione delle procedure, al fine di tener conto di circostanze esogene o comunque non imputabili alla stazione appaltante (es. ricorsi strumentali, atteggiamenti dilatori degli operatori economici, fattori esterni, quali la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi adottata a seguito della pandemia, ecc.).

Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa), relativamente alle procedure non riconducibili ai prefati limiti di applicazione delle presenti Linee Guida, avverrà tenendo in considerazione anche le procedure di affidamento (sia per i servizi e forniture, che per i lavori) esperite nell'ambito delle fattispecie di esclusione elencate nel paragrafo I delle presenti Linee guida (le già menzionate fattispecie di esclusione: I) procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013; II) procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano [Ministero della Difesa] che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) procedure di affidamento degli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt. 159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) adesioni, con i contratti attuativi/discendenti alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata).

Città Metropolitana di Bologna

Le osservazioni che seguono sono state previamente condivise e concordate nell'ambito del Tavolo dei Soggetti Aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 -di cui lo scrivente ricopre la carica di rappresentante per il biennio 2022-2023 - e, dunque, sono formulate non solo a nome del Soggetto Aggregatore Città metropolitana di Bologna, ma in nome e per conto a nome di tutti i predetti soggetti. Si ritiene necessaria una precisazione in merito alla modalità di conteggio del personale coinvolto nel processo di acquisto. Stante le strutture organizzative dei diversi Enti rappresentati, che sovente oltre a Soggetto Aggregatore rivestono anche il ruolo di stazione unica appaltante, sia in favore degli enti del territorio che dell'ente di appartenenza, è frequente che, pur avendo gli Enti una struttura organizzativa comunque definita dedicata specificatamente alla gestione delle procedure d'appalto, vi sia un coinvolgimento anche di personale amministrativo e/o tecnico collocato presso la struttura organizzativa interessata (ad esempio le direzioni tecniche). Inoltre, stante i necessari requisiti dei RUP, la figura tecnica designata dovrebbe essere conteggiato anche laddove - come sovente accade - non incardinato nella struttura che si occupa principalmente di gare. Parimenti necessaria sarebbe una precisazione in merito alla modalità di conteggio del personale coinvolto nel processo di acquisto qualora gli acquisti non siano in toto centralizzati e non

transitivo in toto o in parte attraverso la struttura preposta specificatamente alle gare d'appalto. Infine, con riferimento al punto relativo al "sistema di formazione e aggiornamento del personale", si richiede se è corretto considerare anche corsi di formazione conseguiti dal personale privatamente e non nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente, ferma restando la attinenza per materia.

Comune di Alghero

Sebbene nel nostro Comune sia presente una struttura organizzativa complessa di centralizzazione e aggregazione degli appalti pubblici sopra le soglie di importo fissate attualmente dalla L.120/2020 per gli affidamenti diretti, in materia di lavori, servizi e forniture, nella forma del servizio Gare e Contratti, nell'intero processo di acquisizione, sono coinvolti tutti i Rup dei vari servizi che intervengono in fase di progettazione e di esecuzione dei contratti di appalto. Ai fini della qualificazione, occorrerebbe specificare meglio come valorizzare l'intervento degli altri soggetti dipendenti degli altri servizi interni all'Ente, nel complesso delle attività svolte ai vari livelli di progettazione, acquisto ed esecuzione, posto che il Servizio Gare e Contratti, si occupa prevalentemente della fase di acquisto ovvero di espletamento, controllo e monitoraggio della gara, supporto ai RUP in fase di progettazione e stipula del relativo contratto.

Comune di Bollate

1) si chiede se è possibile tenere in considerazione non solo le gare risultanti dalle banche dati ma anche quelle per le quali si è dato supporto nella fase di progettazione e affidamento in forza di una convenzione tra ente pubblico e sua partecipata (dato che non emerge dalla banca dati in quanto i cig sono staccati dalla partecipata stessa).

2) si propone di accettare tra le piattaforme telematiche quelle messe a disposizione dal soggetto aggregatore regionale (es. piattaforma Sintel di Aria - regione Lombardia).

Comune di Borgovirgilio

Punto 5.2 e 6.2): Sulla presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o simili), si osserva che stante l'eterogeneità della denominazione dei centri di costo si evidenzia la necessità di una specifica modalità per individuare il centro di costo che svolge tale ruolo indipendentemente dalla denominazione dello stesso.

(Punto 5.3 e 6.3): Relativamente alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze coinvolti nel processo di acquisto. Rappresentato che in ogni procedura di acquisto (gara) presuppone la presenza di un RUP che non necessariamente afferisce direttamente all'ufficio gare, ma in un certo senso opera funzionalmente presso quest'ultimo per le competenze allo stesso attribuite dalla normativa sia nella fase di affidamento che di esecuzione. Si osserva la necessità di specificare che i dipendenti coinvolti nel processo afferiscono alla struttura organizzativa nel suo complesso. Conseguentemente e concorde in linea di principio con quanto determinato dalla stessa Autorità per i commissari di gara nelle linee guida n.5 (Punto 1 della Premessa, terzo periodo), si osserva l'opportunità di considerare interno alla stazione appaltante (ai fini della qualificazione) il dipendente dei diversi enti aggregati ai sensi dell'art. 37, commi 3 e 4, del Codice dei contratti pubblici;

(Punto 5.5 e 6.5): Relativamente al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio, al fine di non snaturare l'indicatore, si osserva la necessità di riferirsi alla tipologia di procedura anziché alle soglie di importo. Discrezionalmente e con le opportune motivazioni la stazione appaltante potrebbe effettuare una procedura di affidamento competitiva (gara) anche per importi per cui sarebbe concesso dalla normativa l'affidamento diretto. Risulta evidente, per le finalità di qualificazione della fase di affidamento, che a parità di importo la procedura di gara debba considerarsi ai fini della qualificazione diversamente dall'affidamento diretto.

Comune di Caronno Pertusella

Per lavori L3 o L2; per forniture SF3 o SF2.

Comune di Castelfidardo

La struttura organizzativa dell'ente è divisa in 7 settori con a capo 7 responsabili con posizione organizzativa. Tutti i responsabili dei vari settori sono in possesso di titolo di laurea specialistico nell'ambito di interesse.

L'ente è dotato di una UNA PIATTAFORMA TELEMATICA, la quale soddisfa la gestione delle gare, nel suo complesso.

L'ente ha un numero di dipendenti di ruolo al 31.12.2021 pari a 96; di cui: 11 in possesso di laurea specialistica in materie economico gestionali, n. 5 con laurea specialistica in materie giuridiche, n. 6 laurea specialistica in materie ingegneristiche/Architettoniche n. 2 con laurea specialistiche in materie informatiche.

n. 3 dipendenti possiedono master di primo livello in ambiti e settori di qualificazione di interesse e n. 6 dipendenti sono iscritti agli ordini professionali.

L'ente dispone di un numero di dipendenti pari a 13, quali soggetti che hanno un numero di anni di esperienza superiore ai 5 anni nei settori di interesse e altri n. 13 soggetti che contano meno di 5 anni di esperienza.

l'ente in qualità di stazione appaltante ha eseguito negli ultimi 5 anni attraverso piattaforme telematiche: n. 40 r.d.o. per un importo complessivo di 2.180.000,00 circa e n. 79 trattative dirette per lavori beni e servizi. si precisa che nelle gare stipulate sono stati rispettati i termini di esecuzione come da cronoprogramma.

Comune di Imperia

Ai fini della qualificazione, sia per lavori che per servizi e forniture, si propone di tener conto che nei Comuni di "media grandezza" esistono più uffici

che hanno professionalità coinvolte, anche occasionalmente, nelle funzioni appalti, compresi i soggetti con capacità di gestire un piano economico e

finanziario, ma sono distribuiti in Uffici e Settori differenti non solo nell'ufficio denominato "Gare e Appalti"

Comune di Falconara Marittima

- Con riferimento al punto 5.2 (e corrispondente 6.2 per servizi e forniture), si fa presente che le Centrali Uniche di Committenza, come la nostra, costituitasi mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sono di per sé degli Uffici gare e quindi non hanno nell'organigramma altri Uffici, in quanto sono identificati come Uffici comuni operanti come CUC, quindi Uffici gare a disposizione di tutti i Comuni convenzionatisi.

- In merito al punto 5.3 (e corrispondente 6.3 per servizi e forniture), si ritiene necessario che il punteggio non debba dare prevalenza al numero di personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza, in quanto un maggior numero di personale non è sempre segno di maggior capacità ed efficienza nello svolgere e gestire procedure di gara. Per fare un esempio, una C.U.C. composta di 4 Comuni per un totale di circa 50.000 abitanti e che occupa 3/4 unità di personale potrebbe essere più efficiente di una C.U.C. della stessa dimensione che ne occupa 6/7. Potrebbe infatti trattarsi di una inefficiente allocazione di risorse umane oppure di personale assegnato solo sulla carta per ottenere la qualificazione.

- Con riferimento ai punti 5.3 e 5.4 (e corrispondenti 6.3 e 6.4 per servizi e forniture) si ritiene necessario dare molta importanza all'esperienza acquisita dal responsabile della C.U.C.. L'aver svolto e seguito negli anni procedure di gara e firmato i relativi atti denota spesso una elevata capacità di gestione delle procedure stesse, acquisita sul campo, che non è paragonabile, specialmente nella materia dei contratti pubblici, a qualsiasi livello di formazione.

Detto ciò, la formazione è da considerare sicuramente molto importante, ma andrebbe indicata come requisito eventualmente premiante, oppure come requisito necessario per continuare a mantenere la

qualificazione, da svolgersi almeno una volta entro i primi due anni, per ciò che riguarda quella specialistica o avanzata e, con cadenza annuale o biennale, per quella base.

Il rischio è quello di inserire nella struttura stabile personale che ha fatto formazione anche a livello specialistico e avanzato, ma che non ha esperienza.

Perlomeno andrebbe ridotto il punteggio previsto per la formazione, in quanto nel periodo pandemico è stato molto difficile partecipare a formazione specialistica o avanzata.

- Con riferimento al punto 5.3 (e corrispondente 6.3 per servizi e forniture) si evidenzia inoltre che si fa riferimento alla presenza di "una struttura organizzativa di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto".

Nel questionario da compilare dentro la sezione AUSA per manifestare interesse alla qualificazione si fa riferimento invece ad una "struttura stabile".

Pertanto nelle linee guida non si parla di indicare i dipendenti assegnati ad una "struttura stabile", ma di quelli coinvolti nel processo di acquisto, infatti sarebbe più corretto differenziare il numero dei dipendenti stabilmente assegnati alla C.U.C. dal numero di quelli che invece sono effettivamente coinvolti. Ciò in quanto la nostra C.U.C., come molte altre di cui si è a conoscenza, hanno una struttura stabile con circa 3 o 4 dipendenti e poi per ogni singola procedura ne vengono assegnati uno o più al nucleo stabile (ad esempio il RUP dell'Ente che ha richiesto l'espletamento della procedura di gara, oppure personale amministrativo per la verbalizzazione delle sedute di gara, componenti per le commissioni giudicatrici, ecc.)

- Con riferimento al punto 5.5 (e corrispondente 6.5 per servizi e forniture) si ritiene indispensabile che per l'esatta quantificazione del numero di gare svolte e relativi importi, si effettui un confronto con la Stazione appaltante che ha chiesto la qualificazione, trasmettendo l'esito della ricerca dei dati contenuti nella BDNCP e assegnando un termine per confermare quanto comunicato. Si rileva infatti che questa C.U.C. ha sempre acquisito il CIG per ogni procedura svolta, il quale poi è stato migrato al RUP o, come avviene da un po' di tempo, preso in carico dal RUP dell'Ente che ha richiesto lo svolgimento della procedura di gara. Quindi, tutte le procedure concluse dalla CUC sono poi state prese in carico da ciascun Comune tramite il suo RUP e non sono più in carico alla CUC

Inoltre con la nuova procedura di presa in carico, questa C.U.C. è delegata fino alla "proposta di aggiudicazione", questo perché la determina di aggiudicazione viene adottata dall'Ente richiedente per via dell'impegno di spesa sul proprio bilancio, ma tutta la procedura, compresa la verifica dei requisiti, le comunicazioni ai non aggiudicatari e la pubblicazione degli esiti di gara, vengono svolte dalla CUC.

- Il confronto di cui sopra si ritiene necessario anche con riferimento ai dati di cui ai punti 5.6, 5.7 e 6.6.

Comune di Lombardore

Per l'affidamento si ritiene di procedere alla qualificazione tenendo conto del periodo di attività della cuc dal 2014 e dal 2017 per procedure telematiche. lavori: livello medio l2 servizi e forniture: livello medio sf2. detto requisito dimostrabile dal 2017 con procedure telematiche effettuate, si segnala che il triennio preso a riferimento risulterebbe penalizzato dalle restrizioni conseguenti all'evento pandemico.

Comune di Mazzano

L'osservazione si lega all'art. 216 c. 10 del Codice dei Contratti che in via transitoria dal 2016 ad oggi era sufficiente avere l'AUSA per essere qualificati per cui tutti gli enti locali, che l'hanno di diritto, erano qualificati e ne deriva che le Centrali uniche di committenza ex art. 30 del TUEL, come nel caso di specie, abbiano utilizzato la forma della CUC solo per esecuzione di appalti aggregati fra i comuni convenzionati e fatto come singoli comuni gli altri affidamenti anche se le risorse umane, strumentali, la formazione siano le medesime della Centrale di Committenza. Considerato che nella sezione 5 e 6 delle linee guida sono proprio quelle informazioni a qualificare il soggetto ne deriva una distorsione di informazioni tra singoli Comuni convenzionati e Centrale Unica di Committenza ex art. 30 del TUEL.

Si suggerisce pertanto in caso di Centrali Uniche di Committenza ex art. 30 del TUEL di sommare i dati dei singoli Comuni convenzionati con quelli della Centrale Unica di Committenza quando si valutano i pesi della capacità della Centrale Unica di Committenza.

Comune di Montemurlo

Si osserva che può verificarsi, come nel caso del Comune di Montemurlo, che i requisiti richiesti per la qualificazione siano stati acquisiti nell'ultimo quinquennio da altra stazione appaltante (nello specifico, Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montemurlo, Carmignano e Poggio a Caiano), alla quale il Comune è stato associato e per la quale ha svolto le funzioni di capofila, dal 2016 al 2021, mettendo a disposizione della centrale il proprio ufficio Gare quale "struttura organizzativa composta da dipendenti aventi specifiche competenze in materia di appalti ed affidamenti". La centrale di committenza ha svolto procedure di gara per conto del Comune fino al 31.12.2021, cessando le funzioni in tale data per scelte organizzative dei Comuni associati. Dal 01.01.2022 l'ufficio Gare ha ripreso a svolgere le procedure di gara per conto del solo Comune.

Trattandosi di due stazioni appaltanti autonome, dotate di diversi codici AUSA, il sistema di qualificazione dovrà consentire al Comune, già capofila, di avvalersi dei requisiti acquisiti dalla centrale di committenza a cui era associato e che ha svolto per esso le funzioni di stazione appaltante, per le motivazioni sopra espresse.

Il sistema di qualificazione dovrà, inoltre, consentire la qualificazione di nuove stazioni appaltanti - come nuove centrali di committenza - che potranno essere costituite a partire dal corrente anno, finalizzate allo svolgimento di gare di appalto anche per interventi finanziati con fondi PNRR, ma ancora non dotate di codice AUSA. La costituzione della stazione appaltante associata con funzioni centralizzate risponde infatti ai requisiti richiesti per le strutture autorizzate allo svolgimento di gare di appalto PNRR e la sua mancata qualificazione potrebbe compromettere il rispetto dei cronoprogrammi stabiliti dal Governo per la realizzazione degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da parte dei Comuni che si stanno associando proprio con tale finalità.

Comune di Pieve Torina

Da verificare anche la fattispecie relativa alle unioni di comuni che operano in uno stesso ambito territoriale (montano, territorialmente svantaggiato etc) e che possono mettere a fattor comune risorse strumentali e di personale in organico con formula di collaborazione trasversale

Comune di Quarrata

Considerando che vi sono molte amministrazioni pubbliche che hanno al loro interno, da anni, strutture deputate allo svolgimento di procedure di gara (quindi con uffici gare interno), volendo valorizzare queste professionalità e non disperdere il patrimonio di esperienza di cui sono dotate, nell'individuazione dei livelli, si potrebbe prevedere un ulteriore scaglione:

LLPP: livello medio bis da 1.000.000 a 3.000.000

Servizi/forniture: livello medio bis da 750.000 a 3.000.000

Relativamente ai servizi di progettazione, trattandosi comunque di appalti di servizi, quindi per i quali le regole sullo svolgimento delle procedure di gara sono quelle dei servizi e non dei lavori, si ritiene più coerente al sistema equiparare la qualificazione a quella dei servizi (e quindi eliminando la regola secondo la quale la stazione appaltante è qualificata solo se possiede la qualificazione per l'importo dei lavori da appaltare).

Comune di Sesto Fiorentino

3.1 E 3.2 Livelli di qualificazione

Nell'ottica di valorizzare esperienze professionali pregresse e di essere più aderenti alla realtà in cui operano i Comuni medi e piccoli si ritiene che sarebbe preferibile prevedere un ulteriore livello fra L2 e SF2, portandoli in totale a 4. Tale livello dovrebbe situarsi in una fascia che per i lavori potrebbe collocarsi fra 1 milione e 2,5 milioni e per SF fra 750mila e 2,5 milioni in modo da rispecchiare con una maggiore articolazione l'ambito in cui con più frequenza questi vanno ad operare.

Comune di Venezia

Con riferimento al requisito relativo al sistema di formazione e aggiornamento del personale sembra eccessivo il peso di 20 punti in rapporto agli attestati conseguiti, perchè non viene considerata l'autoformazione costruita mediante ricerca di fonti, giurisprudenza e dottrina svolta in forma autonoma. Con riferimento inoltre al requisito relativo al numero di gare, si osserva che ben più del numero conta il valore economico delle gare, cui si propone di dare un peso adeguato.

Consorzio Muzza

In ordine al punto 5.3 delle Linee Guida, si ritiene che nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze, debbano altresì rientrare anche i soggetti assegnati a strutture diverse da quelle strettamente qualificate a gestire le procedure di affidamento, ma che in qualche altro modo sono coinvolte nei processi di aggiudicazione.

In ordine al punto 5.4 delle Linee Guida, si rappresenta che anche per la fase successiva a quella sperimentale, per il periodo antecedente il 3 dicembre 2021, data di approvazione da parte della Cabina di Regia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del documento "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici", il requisito dovrebbe ritenersi soddisfatto anche attraverso la formazione erogata da soggetti diversi da quelli individuati nella sopra richiamata strategia e diversi dagli organismi di formazione accreditati e/o riconosciuti a livello nazionale. Sarebbe pertanto auspicabile tenere in considerazione tutta la formazione effettuata al netto dei vincoli determinati dal predetto documento strategico anche nel sistema di qualificazione a regime.

CSI Piemonte

Rif. 5.4 e 6.4 Sistema di formazione e aggiornamento del personale:

- Sono computati anche corsi erogati internamente per tematiche correlate all'approvvigionamento: (es. Legge 190/12, Legge privacy, tematiche su progettazione tecnica, CAD, Cyber security, ecc)?
- Visto il periodo di emergenza sanitaria pare riduttivo l'arco temporale dell'ultimo triennio;
- La strategia professionalizzante della cabina di regia - alle cui indicazioni si fa riferimento - è consultabile?

Rif. 5.5 e 6.5 Tempi di affidamento:

- Il mero dato numerico può essere fuorviante e/o poco significativo in relazione ad appalti complessi o con molti lotti.

Rif. 5.6, 5.8, 6.6, 6.7 e relative note a piè di pagina:

- Si chiede di meglio chiarire il meccanismo di attribuzione dei punteggi (proporzionale sulla base di benchmark definito solo in seguito all'analisi dei dati) Si intende un metodo comparativo tra diverse SA e per diversi ambiti?

Rif. 5.3 e 6.3

- Per "numero di dipendenti coinvolti nel processo di acquisto" si intende il numero di risorse della SA coinvolte a vario titolo nel processo (es. RUP)?

Rif. 6.4 (servizi e forniture) - Si fa riferimento ai dipendenti di cui al punto 5.3 (lavori). Si prega di chiarire il richiamo.

Estar

In caso di svolgimento contemporaneo di funzioni di Centrali di Committenza e di Soggetto Aggregatore (sia pure in qualità di Ente Avvalso come avviene per Estar nei confronti di Regione Toscana) non disponendo di un organico dedicato alle gare previste dai DDPPCCMM, si ritiene di dover indicare l'organico completo a disposizione per lo svolgimento delle gare. Si chiede conferma della correttezza della scelta.

Fondazione Teatro Stabile di Torino

Cap. 5.7 e 7.8: valutare possibilità di esenzione di tale criterio in relazioni a SA che, pur soggette al codice ed ai criteri di qualifica, effettuano lavori rientranti nella definizione di "opere pubbliche" e pertanto non soggette al D.Lgs. 229/2011.

Invimit

3. Requisiti relativi alla "struttura organizzativa" della S.A./centrale di committenza

3.1 In base a quanto riportato ai punti 5.2 e 6.2 delle Linee Guida, "Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA e con la presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari). Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante ovvero dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari) non può essere qualificata".

Al riguardo:

- si chiede di chiarire il tipo di competenze richieste al seguente ufficio;
- si chiede di chiarire il grado di autonomia dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico. A tal fine si potrebbe ipotizzare di fare riferimento, per analogia, ad uno specifico modello, quali ad esempio: o al modello proprio degli uffici legali interni alle strutture pubbliche, oppure, a quello previsto per le società di ingegneria ed architettura, per le quali è sufficiente l'autonomia organizzativa.

3.2 Quanto poi al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze", si chiede di valutare la correlazione con il requisito della struttura organizzativa di cui al punto precedente, dal momento che ben potrebbe il personale dedicato essere assegnato a strutture diverse da quelle competenti a gestire/coordinare le procedure di affidamento.

IPZS

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE PER L'AFFIDAMENTO

- Par. 3.1: la qualificazione della SA ad un dato livello sembrerebbe precludere l'acquisizione di servizi, forniture e lavori a livelli superiori; di conseguenza sarebbero utili chiarimenti in merito alla sussistenza di parametri temporali ovvero anche quantitativi (numero di gare bandite) a cui legare la qualificazione ed eventualmente la possibilità di "scalare" il livello.

- Par. 3.2: sarebbe utile inoltre chiarire se i livelli di qualificazione per l'affidamento siano legati all'assegnazione dei punteggi.

REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO LAVORI

Paragrafo 5.3: manca una definizione chiara di ciò che si intende per "dipendenti coinvolti nel processo di acquisto";

Paragrafo 5.4: si chiedono chiarimenti in merito alla tipologia di attestati/certificazioni da presentare per dimostrare il requisito del sistema di formazione e aggiornamento del personale;

Paragrafo 5.5: se una S.A. partecipa ad un numero superiore di gare in ambito di servizi e forniture, rispetto ai lavori, ai fini della qualificazione, si ammette una somma di punteggi per le tre categorie ovvero sono analizzate singolarmente?

Sarebbe preferibile assegnare i punteggi non solo in base al numero di aggiudicazioni ma anche in base alla complessità dell'appalto.

Negli ultimi anni, causa covid, il numero degli affidamenti è diminuito considerevolmente. In generale sono stati eseguiti più affidamenti diretti o procedure negoziate, anche in linea con i decreti ministeriali e le raccomandazioni ANAC, finalizzate alla semplificazione.

Ne consegue che l'arco temporale di riferimento (5 anni) potrebbe comportare una penalizzazione del punteggio (diviso per fasce di importi alti), valutare dunque se estendere l'arco temporale

ISMETT

ISMETT potrebbe, a causa delle proprie piccole dimensioni e in base alle richieste quantitative che potranno essere eventualmente contemplate per ogni livello di qualificazione nelle Linee Guida definitive, essere penalizzato da un diniego di qualificazione che possa non tenere conto delle esigenze di celerità, di qualità delle prestazioni e di economicità dell'azione della Società di diritto privato ISMETT.

In molti casi ISMETT ha riscontrato di potere acquistare a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei soggetti aggregatori (Consp e CUC Sicilia) Si parla di fili di sutura, TAVI, defibrillatori, pacemaker, stent, guanti ecc.

ITACA

STRUTTURA ORGANIZZATIVA STABILE: con riferimento alle strutture complesse, avuto riguardo alle differenti modalità organizzative adottate dalle Regioni (per cui in taluni casi il Codice Fiscale è lo stesso della Giunta e in altri casi i Consigli regionali operano con un codice fiscale distinto), si chiede all'Autorità di prevedere specifiche modalità che consentano di individuare correttamente la struttura di riferimento oggetto di qualificazione e di consentire di individuare all'interno del questionario le diverse strutture stabili che operano all'interno della Stazioni Appaltanti con le proprie attività di competenza.

PERSONALE DIPENDENTE:

- stante l'applicabilità al personale dipendente della normativa in materia di anticorruzione, la quale ultima presuppone la rotazione del personale operante nel settore della contrattualistica pubblica, onde prevenire fenomeni corruttivi, si chiede all'Autorità di armonizzare il requisito dell'esperienza pluriennale richiesto in capo al personale dipendente della struttura organizzativa stabile con gli obblighi previsti dalla succitata normativa, anche nella prospettiva di promuovere l'eliminazione di tale antinomia normativa con la riforma del Codice dei contratti. In particolare, la richiesta delle Linee Guida di individuare, all'interno della Stazione Appaltante, personale dotato di esperienza pluriennale e formazione in materia di contrattualistica pubblica non appare compatibile con l'obbligo di rotazione dei dipendenti previsto dalla normativa anticorruzione;

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE:

- con riferimento al requisito relativo alla "formazione specialistica", per il quale è richiesto che i corsi, singolarmente considerati, debbano avere una durata non inferiore alle 30 ore, si chiede all'Autorità, limitatamente a questa prima fase sperimentale, la possibilità di prendere in considerazione anche corsi di formazione di durata inferiore a quella indicata;

- con riguardo all'utilizzo dei titoli inerenti la formazione, si chiede conferma all'Autorità circa la richiesta di inserire, nella sezione dedicata al sistema di formazione e aggiornamento del personale, esclusivamente i titoli conseguiti dal personale della struttura nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza, con esclusione, dunque, degli ulteriori titoli conseguiti dal singolo dipendente a titolo personale, i quali, invece, dovranno essere indicati nella precedente sezione del questionario denominata "Presenza nella Struttura Organizzativa Stabile di dipendenti aventi specifiche competenze alla data del 31.03.2022";

- con riferimento al periodo indicato per la compilazione della sezione "Sistema di formazione e aggiornamento del personale", rilevata la discrasia tra il questionario dedicato alle Stazioni Appaltanti (requisito del numero di dipendenti alla data del 31.03.2022) e le Istruzioni Operative (dati relativi all'ultimo

triennio: 1.01.2019 – 31.12.2021), si chiede all'Autorità di specificare il periodo di riferimento da tenere in considerazione ai fini della compilazione della sezione in esame.

Marina Militare

L'attività di procurement sviluppata dalle varie Stazioni Appaltanti, centrali e periferiche, che operano in favore della Forza Armata Marina Militare, attive sia nel settore degli appalti squisitamente militari (disciplinati dal D.Lgs 208/2011) che in quelli ordinari, si caratterizza per il fatto che le fasi attinenti all'ambito della progettazione ed a quello di quota parte dell'ambito dell'esecuzione (di fatto le operazioni di verifica e collaudo), vengono sviluppate sovente presso elementi dell'Organizzazione formalmente estranei ai Comandi ed Enti deputati a sviluppare la fase dell'affidamento. Proprio per venire incontro a questa peculiarità organizzativa, il legislatore ha consentito, per il solo Dicastero della Difesa, di poter scindere, nell'ambito dell'intero processo di approvvigionamento in 3 distinti Responsabili (progettazione, affidamento ed esecuzione), le attività normalmente risaltanti in capo alla figura dell'unico RUP operante nelle STAP non appartenenti al Dicastero (vds art. 159 del D.Lgs. 50/2016). Tale particolare assetto organizzativo, dovuto principalmente alla necessità di accentrare ed accorpate i processi di spesa in pochi Enti amministrativi, per conseguire i primari obiettivi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, pongono il problema di come valutare, alla luce delle Linee Guida sulla qualifica, gli organici delle varie Stazioni Appaltanti, atteso il fatto che le dotazioni di Dirigenti, Funzionari ed Impiegati, Militari e Civili, deputati a sviluppare le fasi della progettazione ed esecuzione, di fatto appartengono agli organici tabellari di Reparti e Comandi, diversi rispetto a quelli deputati a sviluppare le procedure di gara, affidamento e stipula dei contratti. Tutto ciò atteso che l'attuale assetto organizzativo non limita in alcun modo la capacità della Forza Armata di poter, a mezzo dei propri Dirigenti, Funzionari ed impiegati, programmare, affidare ed eseguire gli appalti in maniera qualificata, sia nei settori squisitamente militari sia in quelli ordinari.

Ministero della Difesa

Nell'ambito dell'impiego delle risorse afferenti il settore dei lavori e dei servizi di architettura e ingegneria del Ministero della Difesa, la scrivente Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE), con riferimento alla fase di affidamento, opera in qualità di stazione appaltante nel seguente modo:

- a livello centrale attraverso la propria struttura organizzativa (gare centrali);
- a livello periferico mediante una pluralità di Enti delle FF. AA. (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma CC), dislocati su tutto il territorio nazionale, ai quali vengono delegate alcune attività della fase in argomento (gare delegate). In merito, si evidenzia che detti Enti risultano, peraltro, iscritti all'AUSA con propri codici fiscali (C.F.) diversi da quello assegnato dall'Agenzia delle Entrate a questa GENIODIFE in quanto svolgono anche le funzioni di stazioni appaltanti per lavori, servizi e forniture nell'area di competenza di ciascuna Forza Armata. La suddetta attività nel suo complesso (gare centrali e delegate di GENIODIFE), ai fini della qualificazione delle Stazioni Appaltanti, deve essere attribuita alla scrivente Direzione. Pertanto, i dati contenuti nella BDNCP con riferimento al requisito delle gare espletate (cfr. punto 5.5 delle Linee guida) devono essere opportunamente ripartiti tra la stazione appaltante GENIODIFE e le altre stazioni appaltanti periferiche per le FF.AA..

OICE

In via generale e in ragione della riduzione del numero delle gare nel periodo pandemico potrebbe essere utile valutare un'estensione del periodo di riferimento dei requisiti da 5 a 10 anni.

Opere e Infrastrutture della Sardegna

Parte 5. "Requisiti per la qualificazione relativa all'affidamento di lavori" al punto 5.5. pag. 8 si attribuisce un peso pari a 40 punti su 100 in base "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio".

Tale requisito pregiudica le Società di nuova costituzione che operano in via esclusiva nel settore degli appalti. La Società Opere e Infrastrutture della Sardegna società in-house providing a capitale interamente pubblico con socio unico la Regione Sardegna, è stata costituita in data 28.12.2018 in attuazione dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2018, quale supporto strategico della RAS per la realizzazione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale individuate con deliberazione della Giunta regionale.

La Società si occupa dello studio, della progettazione, della realizzazione e della gestione di opere pubbliche di competenza e/o di interesse regionale al fine di accelerare la realizzazione di opere pubbliche di elevata rilevanza strategica o aventi carattere d'urgenza.

Lo scopo della Società è potenziare l'operatività, la tempestività e l'autonomia della Regione Sardegna in materia di interventi infrastrutturali.

La Società si avvale di personale altamente qualificato e di elevata esperienza professionale in materia di appalti pubblici. Tale esperienza, in particolare, è stata valutata con riferimento alle esperienze maturate presso altre amministrazioni con riferimento alle gare svolte nei sette anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione dei concorsi.

Pertanto, l'attribuzione del peso in base al numero di gare svolte nel quinquennio così come prevista nelle linee guida pregiudica la Società dall'ambire ai livelli di qualificazione più elevati in quanto la stessa ha avviato la propria attività solo nel mese di settembre 2020.

Si propone, pertanto, quale correttivo, di prendere in considerazione ai fini della determinazione del punteggio premiante sia le gare svolte dal personale dipendente nel periodo di attività della società OIS Srl che le gare svolte dai medesimi dipendenti presso le precedenti amministrazioni di appartenenza.

Provincia di BAT

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come SUA. Pertanto, al punto 5.2, oltre a chiedere di correggere il refuso eliminando il punto dopo il termine "similari", si propone di aggiungere alla fine il seguente periodo: "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza.

Al punto 5.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti.

Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati nel triennio precedente, senza stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi attinenti il anche il diritto amministrativo, la digitalizzazione della P.A., il Bilancio, ecc.

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto. Tale punteggio dovrà tenere in debita considerazione la SA che pur disponendo di minori risorse umane, strumentali, ecc., abbia raggiunto buoni risultati nella gestione delle gare aggiudicate anche se espletate in proprio, ovvero non in funzione di SA.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP. Con riferimento al punto 5.8 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti.

Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3. Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente

convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto. Si sottolinea infine che nelle linee guida non c'è alcun cenno agli affidamenti dei servizi sociali che richiederebbero delle competenze ad hoc.

Provincia di Biella

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come SUA.

Pertanto, al punto 5.2, oltre a chiedere di correggere il refuso eliminando il punto dopo il termine "similari", si propone di aggiungere alla fine il seguente periodo: "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza."

Al punto 5.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti". Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per il quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A.

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Con riferimento al punto 5.8 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti. Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3.

Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Si sottolinea infine che nelle linee guida non c'è alcun cenno agli affidamenti dei servizi sociali che richiederebbero delle competenze ad hoc.

Provincia di Crotone

Tra i requisiti di base si propone di tenere conto, ai fini della qualificazione, del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come SUA, sulla base delle indicazioni già fornite al precedente punto 2.

Relativamente ai punti 5.4 e 6.4 (SISTEMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE), in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e

comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per i quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A..

Relativamente al punto 5.5 e 6.5 (NUMERO DI GARE SVOLTE PER I VARI LIVELLI DI QUALIFICAZIONE NEL QUINQUENNIO), con riferimento alle procedure di gara svolte dalla SUA - CUC per conto di altri Enti, i cui codici CIG sono stati staccati direttamente dagli Enti aderenti che hanno demandato alla SUA - CUC l'espletamento delle proprie procedure di gara, si chiede di voler indicare le modalità operative attraverso cui far emergere il lavoro in tal senso svolto dalla SUA - CUC, così da poter SOMMARE dette procedure di gara a quelle ascrivibili alla Provincia/centrale di committenza ai fini della valutazione del requisito di cui al medesimo punto 5.5..

Ai punti 5.5 e 6.5, secondo periodo, si propone di sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Cuneo

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come SUA.

Questo dato assume particolare rilevanza nel caso della Provincia di Cuneo, area caratterizzata dalla presenza di molti comuni di piccole dimensioni, trattasi pertanto di un aspetto che dovrebbe essere considerato come criterio premiale, visto il numero di enti che intende fare ricorso alla SUA è potenzialmente elevato.

Si suggerisce di aggiungere al punto 5.2 un ulteriore periodo "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza."

Si propone di attribuire un punteggio inferiore alla formazione (10 punti al posto di 20) non perché si ritenga un elemento da tenere in minore considerazione nella valutazione ai fini della qualificazione, quanto per la difficoltà riscontrata nel reperimento degli attestati di partecipazione alle formazioni, in particolare quando seguite online in modalità differita.

Si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati. Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SUA che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A.

Provincia Della Spezia

Al punto 5.5, secondo periodo, si suggerisce di sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché la stazione unica appaltante istituita presso la provincia di Cuneo - così come previsto dalla convenzione stipulata con gli enti aderenti - si occupa della gestione della fino alla proposta di aggiudicazione, lasciando all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Con riferimento al punto 5.8 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti.

Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3.

Al punto 6.5, si suggerisce di sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché la stazione unica appaltante istituita presso la provincia di Cuneo - così come previsto dalla convenzione stipulata con gli enti aderenti- si occupa della gestione della fino alla proposta di aggiudicazione, lasciando all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Si sottolinea infine che nelle linee guida non c'è alcun cenno agli affidamenti dei servizi sociali che richiederebbero delle competenze ad hoc.

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte stazioni appaltanti gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Sui PPP non è data rilevanza alla facoltà di reperire le professionalità esterne necessarie.

Provincia di Fermo

3.1 e 3.2: Si ritiene che il seguente requisito prescritto per i contratti di concessione lavori, servizi e forniture "idonea presenza di soggetti in grado di gestire un piano economico e finanziario e la matrice dei rischi secondo le modalità che saranno indicate nelle Linee guida definitive", non debba essere richiesto laddove le attività svolte dalla SA siano funzioni di committenza ausiliaria. Invero, se la SA svolge esclusivamente la "gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata", senza alcuna competenza nella fase di esecuzione (propria invece dell'amministrazione aggiudicatrice che gestirà l'esecuzione della concessione), si ritiene che detto requisito non deve essere considerato essenziale.

Provincia di Imperia

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti

come centrale di committenza o come SUA. Pertanto, al punto 5.2, si propone di aggiungere alla fine il seguente periodo: "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza."

Al punto 5.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti". Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per i quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle

linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A. Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le

procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Lucca

Al punto 5.4, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per i quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A.

Al punto 5.4 si suggerisce di aggiungere " anche in qualità di docenti per formazione e aggiornamento del personale di altri enti".

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al

numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP. Occorre comunque definitivamente scindere la qualificazione della SUA per la parte relativa alla progettazione allo svolgimento delle gare, all'esecuzione dei lavori, alla rendicontazione.

Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Monza e Brianza

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come SUA. Pertanto, al punto 5.2, oltre a chiedere di correggere il refuso eliminando il punto dopo il termine "similari", si propone di aggiungere alla fine il seguente periodo: "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi che in termini qualitativi, con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza."

Al punto 5.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti". Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per il quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si ritiene che la formazione non sia ristretta esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A. Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto. Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP. Con riferimento al punto 5.8 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti. Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3. Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto. Si sottolinea infine che nelle linee guida non c'è alcun cenno agli affidamenti dei servizi sociali che richiederebbero delle competenze ad hoc.

Provincia di Perugia

Si richiede la conferma che l'utilizzo di piattaforme telematiche fornite da soggetti abilitati e perfettamente rispondenti alle esigenze derivanti dalla normativa vigente, Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) nel caso specifico CSA MED - Net4market di Cremona, risponda a quanto richiesto dal punto 5.8 delle Linee guida di riferimento.

Provincia di Pesaro-Urbino

Segnaliamo che sarebbe utile inserire dei cenni sugli affidamenti dei servizi sociali, terzo settore ecc. ecc.

Provincia di Piacenza

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una stazione appaltante che opera a servizio di altri enti come centrale di committenza o come Stazione Unica Appaltante.

Pertanto si propone di aggiungere, quale requisito, anche il seguente: "Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati con la stazione unica appaltante o la centrale di committenza."

Al punto 5.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti". Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per il quali

spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi.

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Con riferimento al punto 5.7 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Con riferimento al punto 5.8 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti.

Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3.

Al punto 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Rovigo

Tra i requisiti di base occorre tenere conto del numero di enti convenzionati con una SA operante come SUA.

Quindi al punto 5.2 si propone l'aggiunta, alla fine, del periodo: «Un punteggio pari a 10 punti su 100 è dato in rapporto agli enti convenzionati, sia in termini quantitativi sia qualitativi, con la SUA/CUC».

Al punto 5.4 si propone la riduzione 20 a 10 punti. Inoltre, in fase di prima applicazione, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione occorre dare la possibilità di autodichiarare i corsi frequentati e non porre un limite minimo della loro durata, considerato che il triennio di riferimento comprende i due anni d'emergenza sanitaria in cui spesso i corsi si sono svolti via web. Inoltre, si ritiene che la formazione da considerare non debba essere ristretta alla materia degli appalti, ritenendosi rilevanti pure corsi di diritto amministrativo e sulla digitalizzazione della PA.

Nel secondo periodo del punto 5.5 occorre sostituire le parole «gare aggiudicate» con le parole «gare svolte» poiché talune SUA gestiscono tutta la procedura fino alla proposta d'aggiudicazione ma lasciano all'ente convenzionato la definitiva. Per l'identico motivo tale modificazione va apportata al punto 6.5.

Sul punto 5.7 si sottolinea che l'assolvimento degli obblighi del decreto legislativo 229/2011 riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Provincia di Salerno

Al punto 5.3, per il requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze", si propone di acquisire informazioni anche sui dipendenti con specifica professionalità ed esperienza acquisita che risultano incardinati in diversi uffici dell'Ente e che possono essere comunque coinvolti nei processi di acquisto a fronte dei carichi di lavoro.

Al punto 5.4, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza, tra queste la SUA della Provincia di Salerno, gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Al punto 5.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza, tra queste la SUA della Provincia di Salerno, gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Treviso

Ai punti 5.4 e 6.4, si propone di sostituire le parole "20 punti" con le parole "10 punti". Inoltre, in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per i quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi. Inoltre, si chiede che la formazione non sia riferita esclusivamente alla materia degli appalti, ritenendo, ai fini della qualificazione delle SA/CUC, che siano rilevanti anche corsi attinenti il diritto amministrativo e quelli relativi alla digitalizzazione della P.A.

Inoltre, si suggerisce di valutare l'attività di formazione che SUA/CUC svolgono a favore degli Enti convenzionati (es. numero di corsi di formazione rivolti agli operatori degli Enti convenzionati).

Ai punti 5.5 e 6.5, secondo periodo, occorre sostituire le parole "considerando oltre al numero di gare aggiudicate" con le parole "considerando oltre al numero di gare svolte", poiché molte centrali di committenza gestiscono tutta la procedura fino alla "proposta di aggiudicazione" ma lasciano all'ente convenzionato la formale aggiudicazione dell'appalto.

Si suggerisce, inoltre, di:

- valutare l'attività di aggregazione svolta dalle SUA/CUC con finalità di snellimento e semplificazione dell'attività della stazione appaltante in tutte le sue fasi (pubblicazione, gestione delle richieste di chiarimenti, apertura e valutazione delle offerte che perverranno, soprattutto nel caso di partecipazione a più lotti o a tutti i lotti dei medesimi operatori economici), nonché quella degli operatori economici partecipanti;
- considerare il valore oltre che dei singoli CIG anche della gara aggregata.

Con riferimento ai punti 5.7 e 6.6 occorre sottolineare che l'assolvimento degli obblighi relativi al decreto legislativo 229/2011, riguarda solo le procedure proprie della Provincia per cui viene acquisito il CUP.

Con riferimento ai punti 5.8 e 6.7 occorre precisare che l'utilizzo di piattaforme regionali o il riuso di altre piattaforme dà diritto, comunque, all'attribuzione dei 10 punti.

Al punto 6.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 6.3.

Publisy S.p.A.

1. Si segnala che il requisito della "competenza", soprattutto per ciò che attiene all'esperienza, mal si concilia con la previsione della L. 190/2012, che impone la rotazione del personale nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

2. Nel caso di Centrali Uniche di Committenza, si chiede di specificare se concorrono al requisito della "formazione" anche i dipendenti degli Enti aderenti alle stesse.

3. Si segnala che la nozione di "disponibilità delle piattaforme telematiche" risulta essere generica ed equivoca. Nel concetto di "disponibilità delle piattaforme telematiche" può rientrare, difatti, tanto l'acquisto in proprio dello strumento per la gestione delle gare telematiche (in licenza d'uso, codice sorgente ecc...), quanto l'utilizzo di sistemi di altre P.A. (esempio Soggetti Aggregatori) o il MePA e, pertanto, tale concetto andrebbe meglio definito. Si pone l'attenzione, inoltre, sulla previsione per cui "al crescere del tasso di utilizzo di dette piattaforme, le SA potranno acquisire un punteggio via via crescente", chiedendo di chiarire quali siano tali piattaforme a cui si fa riferimento (oltre quella di gestione della procedura telematica, il cui utilizzo è obbligatorio per legge).

Romagna Faentina

Con riferimento ai requisiti di qualificazione, si intende sottolineare la peculiarità dei modelli organizzativi rappresentati dalle Unioni dei Comuni disciplinate dagli art. 32 e seguenti del T.U.E.L., che si riflettono anche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti. Soprattutto per i contesti organizzativi, come quello dell'Unione della Romagna Faentina che ha visto il progressivo conferimento di tutte le funzioni da parte dei Comuni all'Unione e lo stesso trasferimento integrale di tutto il personale, come di seguito precisato.

L'Unione della Romagna Faentina è formata da sei Comuni: Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo, come da Statuto vigente, è costituita allo scopo di esercitare in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei Comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali, nonché per la valorizzazione e la salvaguardia dei territori di montagna ai sensi dell'art.44 della Costituzione.

L'Unione della Romagna Faentina si estende su un territorio di 597,58 Km², con una superficie di montagna che interessa i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme che rappresenta il 33,7% del totale. Al 31/12/2021 si contano complessivamente 88.606 abitanti, così distribuiti: Brisighella, 7.263; Casola Valsenio, 2.529, Castel Bolognese, 9.572; Faenza 59.065, Riolo Terme 5.754; Solarolo 4.423. L'Unione della Romagna Faentina risulta suddivisa in 9 Settori, diretti da dirigenti con una dotazione organica di poco superiore a 500 unità.

Dalla data di costituzione dell'Unione della Romagna Faentina (1° gennaio 2012) in poi il processo di svolgimento di funzioni con varie forme di collaborazione è stato fortemente accelerato con la messa in campo sia di conferimenti di funzioni, sia di convenzioni con contenuti "intermedi" concepite per una efficacia "medio tempore" fino al completo conferimento e comunque con la previsione dello svolgimento integrale della funzione in forma associata, come poi avvenuto per ogni ambito di attività a far data dal 1° gennaio 2018.

Nel caso dell'Unione della Romagna Faentina, i Comuni, con diverse convenzioni di conferimento, hanno delegato all'Unione lo svolgimento di tutte le funzioni, trasferendo anche il personale in servizio presso i rispettivi Comuni. Pertanto gli uffici dell'Unione operano sia in nome e per conto dell'Unione che dei singoli Comuni, a seconda delle situazioni in cui ogni singolo Ente si trovi nella condizione di committente, in ragione dell'allocazione delle risorse negli stanziamenti dei rispettivi bilanci.

Un modello organizzativo di Unione, pur così completo, non fa venire meno le singole municipalità che continuano a svolgere il ruolo di Ente esponenziale delle rispettive comunità, con un proprio bilancio e con una programmazione triennale di opere pubbliche e biennale di acquisizione di beni e servizi che si integra e coordina con quella dell'Unione.

I Comuni dell'Unione della Romagna Faentina hanno assunto l'obiettivo organizzativo-istituzionale di conferire all'Unione tutti i servizi e le funzioni, al fine di creare la massima efficienza nell'utilizzo delle risorse (strutture, strumentazioni, personale, finanze). Le attività necessarie per garantire il funzionamento dei Comuni sono svolte dalle strutture organizzative dell'Unione. I livelli di erogazione dei servizi sul territorio sono determinati dai rispettivi Organi politici, compatibilmente con le risorse a disposizione e tenendo conto di un coordinamento generale a livello di Unione.

Il modello organizzativo sopra descritto è operativo, a regime, a partire dal 1° gennaio 2018.

L'Unione pertanto svolge funzioni proprie, funzioni "conferite" e funzioni comunali.

Per inquadrare tale affermazione statutaria occorre fare riferimento alle fonti normative vigenti secondo l'ordine sistematico, con particolare riferimento all'art. 114 della Costituzione, agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 267/2000 e alla normativa di riferimento della Regione Emilia-Romagna, in particolare la L.R. n. 21 del 21/12/2012, e successive modificazioni (LR. 25/7/2013 n. 9; LR 18/7/2012 n. 17), recante la "disciplina

delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni, con particolare riferimento alle funzioni fondamentali per le quali si prevede l'esercizio in forma obbligatoriamente associata, nonché delle ulteriori funzioni ad essi conferite dalla legge regionale" il cui articolo 19 disciplina in particolare l'esercizio associato di funzioni e servizi.

Questo breve inquadramento per evidenziare che quanto previsto dalle linee guida per l'attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza potrebbe non riuscire a cogliere appieno la peculiarità del modello organizzativo "Unione di Comuni" e del particolare contesto faentino in modo più specifico.

La considerazione viene espressa in relazione al paragrafo 5 ed in particolare ai requisiti del personale della struttura organizzativa stabile e delle strutture organizzative che risultano iscritte all'AUSA nell'ambito dell'Unione.

Infatti oltre all'Unione della Romagna Faentina, risultano ad oggi iscritti all'AUSA anche i singoli Comuni, che per diverse procedure di gara risultano essere committenti, in particolare per quanto riguarda l'esecuzione di opere pubbliche ed a nome dei medesimi vengono espletate le formalità normativamente previste quali la richiesta del CIG e la compilazione delle banche dati.

I Comuni che compongono l'Unione non hanno più una loro dotazione organica, in ragione dell'avvenuto trasferimento di personale all'Ente strumentale, ma si avvalgono del personale dell'Unione in possesso delle caratteristiche professionali e della formazione, così come sarà rilevata nella relativa scheda.

L'Unione, riprendendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.50 del 26/3/2015, rappresenta una forma istituzionale di associazione tra Comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o servizi di loro competenza e non costituisce, perciò, al di là dell'impropria definizione (sub comma 4 dell'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56), un Ente territoriale ulteriore e diverso dall'Ente Comune.

Si ritiene pertanto, anche per i Comuni che compongono l'Unione della Romagna Faentina di valorizzare ed evidenziare un contesto organizzativo che può sostenere il permanere di una stazione appaltante qualificata in ragione del fatto che i singoli Enti si avvalgono di un organigramma della stessa Unione che opera, a seconda dei casi, per conto dei Comuni, ovvero in nome e per conto dei medesimi.

Il modello organizzativo che è stato anticipato da una convenzione (ex art. 30 TUEL) relativa alla stazione appaltante a rete del 2014, si è consolidato con il conferimento in Unione delle funzioni amministrative trasversali dal gennaio 2018 ed è stato teso a creare le condizioni per consentire a tutti gli Enti, in particolare a quelli di minori dimensioni, di potersi avvalere di strutture qualificate, ottimizzando l'utilizzo del personale e delle risorse strumentali, con logiche coerenti con quelle che hanno mosso il Legislatore nell'introduzione della disciplina relativa alla qualificazione delle stazioni appaltanti.

Per quanto riguarda la stazione appaltante si è quindi creata una struttura organizzativa stabile in grado di gestire le procedure di affidamento in modo centralizzato, per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi, per tutti gli Enti, grazie al Servizio Consulenza e Appalti e al Servizio Contratti, compreso l'intero ciclo dell'attività negoziale avvalendosi delle competenze presenti nei diversi Settori in cui si compone l'Unione, sia per quanto riguarda la progettazione, la fase dell'esecuzione, la verifica circa la regolare esecuzione o il collaudo.

Si realizza pertanto un modello organizzativo così come descritto nel paragrafo 11 delle linee guida ANAC n. 3, ove si prevede che "nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti". In questi casi il CIG viene richiesto da personale dell'Unione a nome dell'Ente committente Comune.

La peculiarità del modello organizzativo dell'Unione, così come attuato nel contesto faentino, rileva anche con riferimento al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio, dal momento in cui nelle linee guida viene previsto che si farà riferimento, per tale elemento, ai dati contenuti nella BDNCP.

A tal fine nel punto 5.5. delle linee guida si fa riferimento anche al numero di gare aggiudicate, senza precisare se (in questo caso per l'Unione) si debbano considerare anche quelle che sono gestite in nome dei singoli Comuni (che rivestono in tali ipotesi il ruolo di committenti) oltre a quelle gestite per conto degli stessi Comuni.

L'Unione può pertanto talvolta agire in nome e per conto proprio, talora in nome proprio e per conto altrui, talora ancora in nome e per conto altrui ove "altrui" sta per "Comuni".

In conclusione, si è ritenuto opportuno illustrare brevemente il contesto particolare del modello organizzativo dell'Unione della Romagna Faentina e dei Comuni che ne fanno parte, per la miglior valutazione degli elementi che saranno evidenziati in sede di rilevazione dei dati richiesti anticipando fin da ora la più ampia disponibilità a fornire ogni utile documentazione e ogni chiarimento che sarà ritenuto necessario.

Salerno Energia

Con riferimento ai punteggi previsti ai punti 5 (per i lavori) e 6 (per i servizi e le forniture) delle Linee Guida, si chiede di chiarire le conseguenze concrete, ai fini della qualificazione, della graduatoria che si formerà con l'attribuzione dei punteggi stessi, fissando ad esempio tre fasce di punteggio (un punteggio basso da ... a ... punti, un punteggio medio da ... a ... punti, un punteggio alto da ... a 100 punti), utili magari per la qualificazione nei tre livelli previsti al punto 3 delle Linee Guida, con la previsione o meno di una soglia di sbarramento (un punteggio minimo al di sotto del quale non si è qualificati o si è qualificati con riserva ai sensi del comma 7 dell'art. 38 del Codice).

Con riferimento al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" previsto ai punti 5.3 e 6.3 delle Linee Guida, si suggerisce di valutare, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, anche lo svolgimento, da parte dei dipendenti coinvolti nel processo, dell'attività di RUP o di supporto al RUP, di componenti e/o presidenti di seggi/commissioni di gara, nonché il conseguimento di abilitazioni professionali utili all'attività ed il curriculum complessivo, da cui emergano una formazione ed una competenza professionali di ampio respiro e trasversali, una capacità di problem solving, conoscenze tecnico-giuridiche.

Unione Montana di Camerino

Da verificare anche la fattispecie relativa alle unioni di comuni ovvero alle Unioni Montane DI NUOVA COSTITUZIONE: in questi casi la qualificazione dell'Unione stessa dovrebbe dipendere anche dalla sommatoria dei requisiti dei singoli Enti territoriali che le costituiscono.

Università di Bologna

In merito al riferimento ai punti 5.2 e 6.2 all'iscrizione all'AUSA dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari), si suggerisce di considerare la stazione appaltante nella sua interezza, senza riferimento specifico alla struttura stabile rispetto ai centri di costo registrati in AUSA.

La struttura stabile, secondo l'organizzazione delle diverse stazioni appaltanti, può operare a supporto dei RUP, che sono collegati nel sistema SIMOG ad uno specifico centro di costo.

Il centro di costo, infatti, è solitamente creato in funzione della specifica organizzazione interna che associa risorse finanziarie a disposizione con l'assetto delle autonomie gestionali e delle responsabilità interne senza però diventare un'autonoma unità organizzativa. Se non si tenesse conto di questo elemento organizzativo, molte pubbliche amministrazioni potrebbero essere penalizzate perché al centro di costo associato alla struttura stabile (Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico o similari) potrebbero essere collegati un numero di RUP e di

gare molto inferiore rispetto all'effettiva attività svolta che va a beneficio di più centri costo generando già all'interno della singola stazione appaltante economie di scopo e valorizzazione delle competenze specialistiche proprie di un ufficio acquisti/gare.

Si propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 5.2:

Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA di uno o più centri di costo della medesima Stazione Appaltante. Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante non può essere qualificata.

Analogamente propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 6.2:

Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA di uno o più centri di costo della medesima Stazione Appaltante. Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante non può essere qualificata.

In merito ai requisiti 5.3 e 6.3, relativi alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze, si suggerisce di tener conto anche delle articolazioni organizzative eventualmente dislocate sul territorio e dei dipendenti ad esse assegnati o associate a unità organizzative della stazione appaltante strutturate per competenza tecnica specialistica collegata alla sua funzione istituzionale e alla sua complessità (ad esempio tecnici assegnati ai dipartimenti universitari o personale assegnato a strutture per la valorizzazione del patrimonio bibliotecario universitario e per i servizi agli studenti).

Inoltre, riguardo al dettaglio della qualifica, del titolo di studio, dell'eventuale iscrizione a ordini professionali e dell'esperienza si propone di valorizzare tutti i titoli di studio posseduti dai dipendenti e non solo quelli più pertinenti, dal momento che i titoli di studio in ambiti diversificati sono prodromici alla corretta traduzione in linguaggio giuridico di aspetti tecnici alla base delle procedure di gara (ad esempio laureati in materie umanistiche hanno ottime capacità trasversali funzionali a far dialogare in maniera più efficace tecnici e giuristi e a condurre gruppi di lavoro).

Proposta: nell'ottica di valorizzare la diversificazione dei titoli di studio e/o formazione del personale coinvolto nel processo di approvvigionamento a vario titolo, si propone di valorizzare la presenza di persone dotate di più titoli (sia del medesimo livello che non), così come la loro tipologia e quantità.

La proposta valorizza la presenza di personale dotato di una formazione multidisciplinare funzionale e necessaria per gestire gli approvvigionamenti in istituzioni complesse e variegata come le università.

Infine si segnala che un criterio esclusivamente quantitativo, non legato ad elementi di merito, può portare le stazioni appaltanti a comportamenti non virtuosi volti a certificare una determinata numerosità di unità di personale.

È auspicabile collegare il dato sul personale dedicato al processo di approvvigionamento, proposto in valore assoluto, al totale del personale della stazione appaltante e indicarlo in termini percentuali.

Per favorire l'allocazione efficiente ed efficace delle risorse umane si propone di fissare un parametro percentuale massimo di personale da assegnare al processo di approvvigionamento collegato al numero di gare svolte.

In merito al requisito 5.4 e 6.4, relativo al sistema di formazione e aggiornamento del personale, in considerazione del fatto che nelle stazioni appaltanti può essere impiegato personale esperto nel campo degli appalti pubblici da molti anni, si propone di valorizzare nell'ambito del sistema di formazione l'aggiornamento continuo, fissando anche un numero minimo di ore annue.

Si propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 5.4:

Al requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni sul livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore. Per i dipendenti di cui al punto 5.3, in servizio nel ruolo da più di 5 (cinque) anni le ore di formazione di

mantenimento sono da considerarsi specialistica o avanzata per cui verranno moltiplicate per due ai sensi del requisito da ottenere da parte della Stazione Appaltante.

Analogamente si propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 6.4:

Al requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" è attribuito un peso pari a 20 punti su 100. Per poter valutare tale requisito è necessario acquisire informazioni sul livello di formazione raggiunto, per numero di ore di formazione e attestato conseguito, nell'ultimo triennio per i dipendenti di cui al punto 5.3. A tal fine si fa riferimento alle indicazioni contenute nella "Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici" adottata dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del codice. In questa prima fase si considerano tutti gli attestati rilasciati, indipendentemente dal soggetto erogatore. Per i dipendenti di cui al punto 5.3, in servizio nel ruolo da più di 5 (cinque) anni le ore di formazione di mantenimento sono da considerarsi specialistica o avanzata per cui verranno moltiplicate per due ai sensi del requisito da ottenere da parte della Stazione Appaltante.

In merito al requisito 5.5 e 6.5, relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio", si suggerisce di ammettere la qualificazione al livello superiore, se per quello immediatamente inferiore sono state effettuate un certo numero di gare nell'ultimo quinquennio, diversamente il sistema sarebbe statico e con consentirebbe uno sviluppo nel tempo della qualificazione acquisita inizialmente dalla stazione appaltante.

Proposta: considerare, per l'ingresso alla qualifica superiore, il numero di gare effettuate nel livello immediatamente inferiore, senza riferimento all'importo delle singole procedure (es. evitare di considerare solo procedure di importo almeno pari all'80% della soglia minima del livello superiore).

L'importo delle singole procedure effettuate dipende dal fabbisogno specifico della singola stazione appaltante e può essere anche determinato da elementi esterni come il reperimento di risorse finanziarie aggiuntive rispetto alle modalità ordinarie di finanziamento (risorse da progetti competitivi, da rapporti commerciali, da eventi non previsti e prevedibili). Il valore assoluto del numero di gare svolte non impedisce che la stazione appaltante, se dotata di adeguata struttura organizzativa per la gestione del processo di approvvigionamento, possa svolgere correttamente acquisti d'importo superiore. Inoltre, la complessità di uno specifico acquisto non è collegata solo al suo valore economico bensì anche alle caratteristiche tecniche dell'oggetto del contratto, al mercato di riferimento e alle condizioni di contesto esterno non determinabili dalla stazione appaltante a priori (ad esempio crisi pandemica, effetti speculativi dei mercati). Allo stesso tempo, il numero di gare per singola stazione appaltante non è così elevato da rendere statisticamente probabile la distribuzione degli importi di gara su tutto l'intervallo di importi del livello di qualificazione inferiore. La disponibilità di procedure di valore almeno pari all'80% della soglia minima del livello superiore, da far valere ai fini della qualificazione, potrebbe essere quindi più dipendente dalla casualità che non dalla capacità della stazione appaltante.

Si propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 5.5:

Al requisito relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" è attribuito un peso pari a 40 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara, numero di gare deserte o non aggiudicate, per le gare svolte nel quinquennio antecedente. Ai fini del calcolo, ogni 5 (cinque) gare effettuate, nel quinquennio, di un livello è possibile l'equiparazione con 1 (una) del livello superiore, in maniera che sia possibile, per la Stazione Appaltante, crescere di qualifica con il progressivo rafforzarsi dell'esperienza.

Analogamente propone quindi la seguente nuova formulazione per il punto 6.5:

Al requisito relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" è attribuito un peso pari a 40 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando oltre al numero di gare aggiudicate, incluse quelle per conto di altri enti/amministrazioni, e ai relativi importi, informazioni qualitative quali i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della

gara, numero di gare deserte o non aggiudicate, per le gare svolte nel quinquennio antecedente. Ai fini del calcolo, ogni 5 (cinque) gare effettuate, nel quinquennio, di un livello è possibile l'equiparazione con 1 (una) del livello superiore, in maniera che sia possibile, per la Stazione Appaltante, crescere di qualifica con il progressivo rafforzarsi dell'esperienza.

Infine, si propone di valorizzare anche per questo requisito gli aspetti di tipo qualitativo, quali:

- l'esito degli affidamenti valorizzando la percentuale di bandi deserti o affidamenti non aggiudicati (rispetto al totale delle gare) al fine di verificare la capacità della stazione appaltante di intercettare gli operatori economici del mercato di riferimento;
- l'affidamento di contratti complessi necessari per il mantenimento del patrimonio immobiliare culturale considerando il numero di gare relative a immobili o beni vincolati (cat. OG2) o comunque relativi al settore dei beni culturali;
- la concreta applicazione dei principi di sostenibilità ambientale e sociale valutando positivamente il rispetto del Codice dei Contratti in materia e dando la possibilità alla stazione appaltante di descrivere in una dichiarazione casi specifici connessi a criteri di valutazione delle offerte, clausole contrattuali e processi di diffusione interna ed esterna dei principi anche con la partecipazione di altri stakeholder (ad esempio le organizzazioni sindacali di comparto nell'ambito di servizi ad elevata intensità di manodopera in fase di progettazione);
- Lo svolgimento di, appalti integrati, accordi quadro, e progetti di partenariati pubblico/privato (ad esempio project financing).

Università Roma 1

Ai punti 5.4 e 6.4 (formazione del personale), non è chiaro il riferimento, nelle istruzioni operative dell'ANAC, alle attività formative di almeno 4 ore rispetto alle 20 precedentemente indicate, per la formazione base.

Vigili del Fuoco

Se si creassero delle centrali di competenza all'interno della SA, si potrebbero inserire dei requisiti oltremodo qualificanti per l'affidamento in relazione allo specifico settore merceologico: ad es. esperienza pluriennale nella progettazione per la realizzazione di automezzi "speciali" come quelli destinati al soccorso urbano e aeroportuale oppure nel soccorso portuale.

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

Sia per i dati della BDAP che per SIMOG o BDNCP dovrebbe essere prevista una data (ad es. entrata in vigore del Codice del 2016) dalla quale partire per valutare la percentuale di completezza dei dati, tenendo conto che non tutte le Amministrazioni hanno avuto la possibilità di dedicare personale alle specifiche attività e, alla luce dei pensionamenti, risulterebbe difficile reperire le informazioni mancanti. Si tenga conto peraltro che il SIMOG si è adeguato solo da poco alle nuove previsioni del 50/2016, mentre fino a poco tempo fa erano ancora presenti i campi con le descrizioni che rinviavano al 163/2006, quindi il concetto di completezza sarebbe quanto meno falsato; senza contare che il sistema di trasmissione dei dati SIMOG richiede ancora, anche per gli affidamenti diretti di lavori inferiore a 150.000, dati coerenti solo con una procedura negoziata. E non parliamo del tanto sbandierato "principio di unicità dell'invio", mai garantito e addirittura violato, peraltro proprio con gli appalti del PNRR per i quali rimarranno obbligatori il SIMOG/BDNCP, la BDAP, i sistemi regionali, in caso di cofinanziamento, e il Regis (oltre, per gli enti locali, gli obblighi di rendicontazione e pubblicazione vari quali l'art. 158 del TUEELL).

In ogni caso il criterio sarebbe penalizzante per le CUC che normalmente non hanno propri interventi da monitorare, soprattutto in BDAP dove vanno caricati quelli della progettazione, del finanziamento e dell'esecuzione, e quindi questi soggetti non potrebbero mai valersi dei relativi ed ulteriori punteggi.

E' naturale che il profilo professionale e l'esperienza maturata dal personale dedicato alla fase di progettazione, di affidamento e di esecuzione, siano elementi importanti per la qualificazione. Peccato però che quando passiamo al versante dell'Anticorruzione, quelle stesse persone debbano essere professionalmente le più penalizzate perché oggetto di una rotazione ordinaria ed obbligatoria che li costringe a rinunciare alle professionalità e competenza acquisite.

Privato 2

La qualificazione delle Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa), relativamente alle procedure non riconducibili ai prefati limiti di applicazione delle presenti Linee Guida, avverrà tenendo in considerazione anche le procedure di affidamento (sia per i servizi e forniture, che per i lavori) esperite nell'ambito delle fattispecie di esclusione elencate nel paragrafo I delle presenti Linee guida (le già menzionate fattispecie di esclusione: I) procedure esperite ai sensi del D.Lgs. n. 208/2011 e del discendente Regolamento di attuazione D.P.R. n. 49/2013; II) procedure di affidamento esperite dalle Stazioni appaltanti dell'Esercito Italiano [Ministero della Difesa] che operano a diretto supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016; III) procedure di affidamento degli appalti del settore della Difesa e Sicurezza esperite ai sensi degli artt. 159-163 del D.Lgs. n. 50/2016; IV) adesioni, con i contratti attuativi/discendenti alle Convenzioni CONSIP, agli Accordi quadro della CONSIP ovvero di quelli sottoscritti dalle Stazioni Appaltanti qualificate della Forza Armata).

Privato 3

Le considerazioni di seguito riportate vanno considerate sia per i lavori che per i servizi e forniture:

a) Requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze"; (peso pari a 20 punti su 100). Si condivide senza meno l'importanza della presenza nella struttura di specifiche competenze, tuttavia si ritiene che limitarsi al "numero" possa essere riduttivo nei confronti delle Centrali di Committenza di piccoli Comuni; in altre parole, andrebbe fatta una proporzione numerica tra gli istruttori di una centrale di committenza e gli Enti committenti, ad esempio se una centrale di committenza ha due referenti per 30.000 abitanti, non dovrebbe certo avere, a parere di chi scrive, un punteggio minore di un'altra centrale di committenza con 5 referenti per 350.000 abitanti.

b) requisito relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" (un peso pari a 40 punti su 100).

Anche in questo caso, non appare evidenziato il rapporto tra dimensioni degli Enti e delle centrali di committenza; sarebbe forse più corretto fare un altro tipo di valutazione, cioè se la centrale di committenza abbia svolto tutte (o in che proporzione lo abbia fatto) fare che le siano state richieste. Ad esempio, se una centrale di committenza ha svolto in un quinquennio 45 gare e le sono state chieste 45 gare, occorrerebbe considerare la soddisfazione del 100% delle richieste piuttosto che il mero numero di gare svolte. Si condividono, invece, gli altri elementi di valutazione del criterio.

4. REQUISITI BASE PER LA QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE

ANCI

Si ritiene necessario verificare la correttezza del riferimento al personale coinvolto nelle procedure di acquisto anche nel caso della qualificazione per la fase di esecuzione o altrimenti dovrebbe essere chiarito il concetto. La questione si ricollega anche al requisito della struttura organizzativa, tenuto conto che il personale dedicato, soprattutto nelle amministrazioni articolate e di complessa organizzazione, ma non solo, sono assegnati a strutture diverse da quelle competenti a gestire e/o coordinare le procedure di affidamento. Benché previsto dalla norma, rispetto ai punti 5.7 e 7.8 delle LG, considerato che nella maggior parte dei casi la durata delle procedure dipende da circostanze esterne o comunque non imputabili alla SA, si pone l'attenzione sull'esigenza di valutare con attenzione i dati sulla cui base parametrare i tempi e gli esiti delle procedure di gara, ovvero di considerarli per mere finalità statistiche. Si fa presente, che anche in considerazione della genericità delle disposizioni richiamate punti 7.9 e 8.8, relativamente alle piattaforme telematiche, la norma non trova di fatto applicazione specie per quanto riguarda servizi e forniture dove non è prevista tra l'altro una contabilità semplificata per gli affidamenti di minore rilievo economico. Per i lavori, oltretutto, sussiste la regolazione effettuata dai decreti attuativi di entrata a regime del BIM.

ASSINTER ITALIA

Rif. 7.6 e 8.6:

- Si richiede se la verifica del rispetto dei tempi pagamento nel caso in cui l'ente non sia tenuto a trasmettere i dati alla Ragioneria possa essere effettuata tramite sito istituzionale Trasparenza della SA.

Rif 7.7:

- Non è prevista medesima nota riguardo alla modalità di attribuzione punteggio come per la fase di affidamento (5.6-6.6 nota 4).

Rif. 7.9 e 8.8:

- Chiarire il livello minimo di misure, da adottare a norma del DM 49/18, che saranno prese in considerazione (Sal, Certificazioni costi, ordini di servizio).

Rif. 7.3 e 8.3:

- Per "numero di dipendenti coinvolti nel processo di esecuzione" si intendono il numero di risorse della SA coinvolte a vario titolo (DEC, supporti amministrativi etc)? In generale laddove un requisito base non sia applicabile alla Stazione Appaltante interessata, come viene considerata la mancata attribuzione del punteggio? Es. Req 5.7 e 7.8

AOU Modena

A giudizio della scrivente Stazione Appaltante, occorrerebbe dettagliare maggiormente le caratteristiche delle piattaforme di cui agli artt. 17 e 26 del Decreto del MIT n. 49/2018. A tal riguardo, si evidenzia come le Aziende Sanitarie aderenti all'Area Vasta Emilia Nord utilizzino appositi gestionali aziendali che gestiscono il ciclo passivo degli acquisti e siano in procinto di adottare un sistema di gestione unitario di livello regionale.

AVM Holding

Relativamente al requisito presente nelle LG al punto 7.6: Rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, si fa riferimento a una ipotesi applicabile alla PA ma non alle società pubbliche (dati

trasmessi dalla ragioneria generale dello Stato). Come si applica questa indicazione alle Stazioni Appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni?

Banca d'Italia

Rispetto ai requisiti di base della qualificazione per l'esecuzione, si rileva quanto segue:

4.1: con riferimento al requisito relativo al "numero di varianti approvate", agli "scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute" e ai "tempi di esecuzione e di collaudo" (par. 7.5 e 8.5), occorrerebbe prevedere dei criteri per normalizzare i dati desumibili dalla BDNCP al fine di tener conto di circostanze esogene o comunque non imputabili alla stazione appaltante (es. ritardi imputabili all'appaltatore; condotte colpose dell'appaltatore, fattori esterni, ecc.); in assenza di simili indici correttivi, infatti, potrebbero penalizzarsi SS.AA. virtuose; per es., potrebbero introdursi delle soglie appropriate e considerare rilevanti solo le varianti, gli scostamenti e i ritardi superiori a tali soglie;

4.2: con riferimento al requisito attinente alla formazione (cfr. par. 7.4 e 8.4), valgono le stesse considerazioni svolte nel precedente punto 3.3;

4.3: potrebbe essere rivista la formulazione di alcuni paragrafi delle Linee Guida (Parte II, par. 7 e 8, Requisiti per la qualificazione per l'esecuzione): per es. con riferimento al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" (cfr. par. 7.3 e 8.3), diversamente da quanto previsto per la progettazione e l'affidamento, si fa riferimento a un requisito di "anzianità" del personale e non di "esperienza". Inoltre, si potrebbe rivedere il riferimento ai "tempi ... di collaudo", poco attinente all'esecuzione di servizi e forniture (par. 8.5).

Centro Responsabilità Amministrativa Esercito Italiano

Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa), in considerazione della peculiarità della propria struttura gerarchica (con dipendenze ordinarie/tecniche e/o funzionali) e dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, si avvalgono di un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo - programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Al riguardo, per quanto concerne la fase di esecuzione, quest'ultima viene ordinariamente svolta, a seconda della struttura organizzativa del Reparto, anche da figure presenti nelle altre Unità Organizzative della Stazione Appaltante, seppur non ordinativamente inserite all'interno del citato "Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico" richiamato nel testo delle presenti Linee Guida (in particolare, la prefata peculiarità della struttura gerarchica dell'Esercito Italiano, richiede dei temperanti al menzionato concetto di "Struttura Organizzativa Stabile" descritto all'interno delle "istruzioni operative" di compilazione dei dati di qualificazione). Per quanto precede, i dati relativi agli organi tecnici di esecuzione di lavori, servizi e forniture, devono intendersi quali informazioni contingenti e che gli stessi sono pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni nel tempo in funzione delle specifiche esigenze di impiego, operative, addestrative e logistiche da soddisfare sia in ambito nazionale che a supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016. Dette considerazioni sono altresì da ritenersi valide ed applicabili anche agli organi tecnici d'Esercito Italiano responsabili della fase di progettazione.

Città Metropolitana di Bologna

Le osservazioni che seguono sono state previamente condivise e concordate nell'ambito del Tavolo dei Soggetti Aggregatori di cui al comma 2 dell'art. 9 del D.L. 66/2014 -di cui lo scrivente ricopre la carica di rappresentante per il biennio 2022-2023 - e, dunque, sono formulate non solo a nome del Soggetto Aggregatore Città metropolitana di Bologna, ma in nome e per conto a nome di tutti i predetti soggetti. Si richiede un chiarimento in merito al conteggio del personale coinvolto nel processo di acquisto. Stante le

strutture organizzative dei diversi Enti, è frequente che, pur avendo questi una direzione/settore dedicato alla gestione delle gare d'appalto, gli acquisti non siano in toto centralizzati e non transitino tutti per la direzione/settore preposta specificatamente alle gare d'appalto. Inoltre, essendo spesso indicato un RUP tecnico, questo dovrebbe essere conteggiato anche laddove non incardinato nella struttura che si occupa principalmente di gare. A ciò si aggiunge, con specifico riferimento all'esecuzione, che il monitoraggio e il controllo sull'esecuzione vengono condotti da parte di uffici tecnici, diversi da quelli preposti alle gare. Infine, con riferimento al punto relativo al "sistema di formazione e aggiornamento del personale", si richiede se è corretto considerare anche corsi di formazione conseguiti dal personale privatamente e non nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente, ferma restando la attinenza per materia.

Comune di Alghero

Si rimarca che i dipendenti che si occupano direttamente della fase della esecuzione dei contratti di appalto non fanno parte della struttura organizzativa complessa inquadrata nella macrostruttura dell'Ente come Servizio Gare e Contratti, ma fanno parte di altre strutture organizzative nei rispettivi ambiti di competenza. Pertanto occorre chiarire se la qualificazione della Stazione appaltante comprende l'inserimento anche del personale in argomento, solitamente i Rup unitamente ai Dec, nel caso di Servizi o forniture di importo superiore ad euro 500.000,00, mentre negli appalti di LL.PP. e di S.I.A. e servizi connessi, solitamente sono affidati a professionisti esterni.

Comune di Bollate

Si chiede se per quanto riguarda il requisito di disponibilità di piattaforme telematiche per il controllo amministrativo-contabile di cui al dm 49/18 si può ritenere assimilabile per il controllo di cui sopra l'utilizzo di strumenti informatici in formato aperto con scambio dei documenti tramite pec con gli operatori economici. quanto sopra anche in considerazione del fatto che, come previsto nelle linee guida, si è in attesa dell'aggiornamento del sistema simog.

Comune di Borgovirgilio

(Punto 7.5 e 8.5) Con riferimento alle informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, si osserva la necessità di specificare e distinguere tra le varianti programmate negli atti di gara (il cui importo aggiuntivo trova corrispondenza nella stima della base di gara) rispetto alle altre casistiche, in quanto eventualità conseguente ad una più articolata progettazione del fabbisogno.

Comune di Castelfidardo

L'ente al suo interno è strutturato attraverso un settore tecnico, dotato di personale specializzato e laureato in materie ingegneristiche ed architettoniche. nello specifico si compone di: n. 3 ingegneri, n. 1 architetto, n. 2 geometri e personale amministrativo.

Pertanto, il settore tecnico, riesce a fronteggiare in modo strutturato ed autonomo alle direttive previste dall'art. 38 c.3 lett. c), letto in combinato disposto con l'art. 101 del dlgs. 50/16 e s.m.i.

Comune di Imperia

Pare limitativo indicare la presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'Ufficio Gare, Acquisti/Tecnico per la qualificazione dell'affidamento lavori, o servizi e forniture in quanto vi possono essere molti uffici nell'Ente deputati all'espletamento di gare d'appalto e con competenze specifiche, esempio ingegnere civile per affidamento di lavori, ingegnere informatico per il CED, assistente sociale come responsabile dei Servizi sociali. Per cui si propone di tenere presente la possibilità di qualificarsi in base a diverse professionalità diffuse nell'organigramma dell'Ente e non in un unico ufficio Gare o ufficio tecnico.

Per quanto riguarda il requisito relativo di "sistema di formazione e aggiornamento personale" si propone di dare peso e quindi punteggio anche all'esperienza maturata professionalmente nella materia gare d'appalto.

Comune di Lombardore

In merito al requisito di qualificazione di cui ai punti 7 e 8 delle linee guida sono a precisare che i dati estrapolati dal bdnac sono redatti dai rup dei singoli comuni che nella fase di affidamento sono anche rup della cuc per le singole procedure.

Comune di Mazzano

Medesima considerazione svolta per il punto 3.

Comune di Pieve Torina

Come al punto 3.

Comune di Riva Presso Chieri

In merito ai punti 7 e 8 (lavori e forniture e servizi), si fa presente che le comunicazioni dei dati sui contratti (CEL) sono gestiti dai singoli comuni e analogamente tutte le comunicazioni alla BDNCP. Come è possibile pertanto comunicare le informazioni relative al numero gare - importo lavori - assolvimento obblighi, per le gare che sono state gestite dalla CUC ma rendicontate dai singoli Comuni con propri codici AUSA?

Comune di Sesto Fiorentino

5. Requisiti Qualificazione lavori

6 Requisiti qualificazione servizi e forniture

5.3 e 6.3 Si invita l'Autorità ad attribuire il punteggio per il numero di dipendenti della struttura organizzativa dedicata, in proporzione al numero complessivo dei dipendenti della SA in quanto il dato numerico assoluto non darebbe conto delle risorse effettivamente impiegate nelle attività ad essa demandate in via esclusiva. Un ufficio gare costituito da 3 dipendenti in un Ente che ne ha 300 impiega le medesime risorse di un Ente che ha un ufficio Gare di 30 dipendenti su un organico complessivo di 3000 e pertanto dovrebbe conseguire uno stesso punteggio.

Con riferimento all'esperienza del personale della struttura stabile si propone di non valutare solo l'esperienza superiore o inferiore a 5 anni, ma anche ad esempio superiore a 10. Questo consente di tener conto dell'esperienza maturata e consolidata nell'area di attività compensando in tal modo un eventuale minor punteggio per titoli o formazione postuniversitaria o avanzata, per il personale di non recente assunzione, il cui apporto è tuttavia determinante nella funzione svolta.

5.4 e 6.4

Circa il requisito della formazione svolta nel triennio, in relazione al monte ore minimo valutabile per la formazione base si richiede di tener conto anche di corsi o seminari di durata minima di 3 ore, tenuto conto che ad esempio enti come Anci o Ifel svolgono molto spesso formazione mirata e approfondita su alcuni temi specifici in più sessioni ciascuna di durata di tre ore. Tali eventi formativi sono molto utilizzati sia per il loro livello di approfondimento sia perché spesso sono gratuiti per gli enti associati. La loro durata tuttavia non impedisce che abbiano un livello comunque di approfondimento elevato e siano svolti da formatori che sono operatori del settore e consentono con tale modalità "agile" una partecipazione assidua e interattiva. Inoltre se in modalità asincrona Ifel non rilascia attestato di partecipazione.

Tale livello di approfondimento non è necessariamente legato alla maggior durata del corso che spesso si limita a offrire una panoramica di base che per il personale esperto si risolve in una mera rilettura delle norme codicistiche.

Si ritiene altresì utile poter valutare non il triennio ma gli ultimi 5 anni in modo da poter ampliare gli anni su cui valutare la formazione svolta. Si tenga infatti conto che negli enti medio piccoli, spesso la formazione continuativa non è incentivata sia per la scarsità di risorse disponibili sia la mancanza di un piano formativo strutturato per cui l'iniziativa di formazione è lasciata ai singoli dipendenti che spesso optano per corsi di breve durata e su temi specifici per contenere i costi e la carenza di personale.

5.6 5.7

Sui requisiti richiesti ai punti 5.6 e 5.7 e 6.6 si richiede di distinguere la valutazione laddove la centrale di committenza che svolge servizi di committenza ausiliaria per altri enti e solo per la fase di affidamento (dalla determinazione a contrattare alla proposta di aggiudicazione) non procede in quanto soggetto autonomo alla pubblicazione e monitoraggio. In tali fattispecie si richiede di precisare che il punteggio viene attribuito con riferimento ai dati presenti in BDNCP con riferimento agli Enti associati che assolvono all'obbligo in materia ex Lege 190 e 229, e non alla Cuc.

CSI Piemonte

Rif. 7.6 e 8.6:

- Si richiede se la verifica del rispetto dei tempi pagamento nel caso in cui l'ente non sia tenuto a trasmettere i dati alla Ragioneria possa essere effettuata tramite sito istituzionale Trasparenza della SA.

Rif 7.7:

- Non è prevista medesima nota riguardo alla modalità di attribuzione punteggio come per la fase di affidamento (5.6-6.6 nota 4).

Rif. 7.9 e 8.8:

- Chiarire il livello minimo di misure "idonee", da adottare a norma del DM 49/18, che saranno prese in considerazione (Sal, Certificazioni costi, ordini di servizio).

Rif. 7.3 e 8.3:

- Per "numero di dipendenti coinvolti nel processo di esecuzione" si intendono il numero di risorse della SA coinvolte a vario titolo (DEC, supporti amministrativi etc) anche se non inquadrati negli "Uffici gare/Acquisti/Tecnico"?

In generale laddove un requisito base non sia applicabile alla Stazione Appaltante interessata, come viene considerata la mancata attribuzione del punteggio? Es. Req 5.7 e 7.8.

CUC Valle Agno

Considerata la fase di sola gestione della procedura di appalto ed eventualmente di aggiudicazione, si ritiene non applicabile alle centrali di committenza la seguente previsione:

<Per l'esecuzione al momento si prevede un unico livello di qualificazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di dar seguito ai contratti aggiudicati.>

Si concorda con la formulazione con riguardo alle stazioni appaltanti aderenti/aggregate, in modo che ciascuna possa assicurare la fase esecutiva dei contratti aggiudicati da parte della centrale di committenza prescelta.

Fillea CGIL

Tra i requisiti per la qualificazione per l'esecuzione occorre introdurre un'analisi qualitativa/quantitativa relativamente alle competenze e/o procedure di controllo avvenute in fase di esecuzione in relazione alla corretta applicazione delle norme a tutela della salute e sicurezza, del rispetto dei CCNL come da articolo 30 c. 4 del Dlgs. 50/2016, della verifica anche a campione delle tutele di cui all'articolo 105 del già citato Dlgs. 50/2016 anche ai fini dell'autorizzazione ai sub appalti, pagamenti dei SAL previ verifica del Durc di Congruità di cui al DM 143/2021 del Ministero del Lavoro, ecc.

Fondazione Teatro Stabile di Torino

Cap 6.5: evitare nella determinazione del criterio, un sistema che "immobilizzi" il livello di qualificazione, prevedendo margini ampi, in modo che delle SA con un numero di gare di importo di un livello inferiore si possano qualificare agevolmente ad un livello superiore, pur non avendo svolto gare in tale nuovo livello.

Infra.To

Per quanto riguarda poi, nello specifico, i livelli di qualificazione per l'esecuzione, le Linee Guida, al punto 4.1, prevedono che "Per l'esecuzione al momento si prevede un unico livello di qualificazione, al fine di garantire a tutte le stazioni appaltanti la possibilità di dar seguito ai contratti aggiudicati. In ogni caso, verranno analizzati i dati acquisiti secondo le modalità individuate all'art. 10 al fine di valutare i livelli differenziati di qualificazione".

Una simile previsione pare presupporre che ciascuna stazione appaltante/centrale di committenza dia seguito ai contratti dalla stessa aggiudicati.

Si potrebbe considerare anche la diversa ipotesi nella quale aggiudicazione ed esecuzione siano disgiunte in quanto, ad esempio, ben potrebbe configurarsi il caso in cui l'aggiudicazione sia svolta da una centrale di committenza mentre l'esecuzione resti in capo alla stazione appaltante. Ciò in quanto non è raro ravvisare, nelle pubbliche amministrazioni, una carenza strutturale dal punto di vista dell'ufficio gare e, per contro, la presenza di personale qualificato per dirigere l'esecuzione dei contratti, o viceversa.

Tuttavia un simile sistema non dovrebbe precludere la possibilità per le stazioni appaltanti/centrali di committenza di essere qualificate sia per la fase dell'aggiudicazione sia per quella dell'esecuzione (senza operare distinzioni tra lavori, servizi e forniture), ma semplicemente ammettere la possibilità per i suddetti soggetti di richiedere la qualificazione solo per una fase e non per entrambe.

Pertanto una simile possibilità parrebbe già potersi desumere dall'attuale formulazione delle Linee Guida, le quali prevedono agli artt. 7 e 8 i requisiti per ottenere la qualificazione per la sola esecuzione, il primo, dei lavori e, il secondo, di servizi e forniture. Se così non fosse, infatti, i requisiti per la qualificazione per l'affidamento dei lavori conterrebbero già anche quelli per la loro esecuzione e, del pari, i requisiti per l'affidamento di servizi e forniture prevederebbero al loro interno anche quelli per la loro esecuzione.

Invimit

4. Attribuzione dei punteggi

Quanto poi all'attribuzione dei punteggi ipotizzata per ciascun requisito, si ritiene che debbano essere chiariti i seguenti aspetti di carattere sistematico.

4.1 Laddove viene prevista l'attribuzione di punteggi per requisiti che, in realtà, le stazioni appaltanti dovrebbero avere per legge, si chiede di chiarire le modalità di valutazione dei suddetti requisiti e, quindi, di attribuzione del relativo punteggio.

A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti casi:

- laddove ai punti 5.8 (per i lavori) e 6.7 (per servizi e forniture) delle Linee Guida, si prevede l'attribuzione di un punteggio per la disponibilità di piattaforme telematiche;
- laddove, al punto 9.2 delle Linee Guida si prevede che: "Per quanto concerne il requisito relativo alla valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, si farà riferimento ai dati contenuti nella piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"
- laddove, al punto 9.5 delle Linee Guida si prevede un punteggio premiante per quanto concerne il requisito relativo all'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

4.2 Posto che tra i requisiti di qualificazione vi è quello relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio", al quale tra l'altro è riconosciuto un peso importante (pari a 40 punti su 100), si chiede di specificare come vengano computate tutte quelle procedure di affidamento che prevedono più fasi di aggiudicazione (quali ad esempio gli accordi quadro conclusi con più operatori economici) e cioè se esse debbano essere considerate come un'unica gara o come più gare (una per ogni contratto attuativo aggiudicato).

IPZS

Per i paragrafi dal 7.1 al 7.5 medesime osservazioni proposte al precedente punto 3.

Paragrafo 7.6: i ritardi medi ponderati devono essere valutati anche in riferimento alla dimensione aziendale, ovvero se si considera una società medio-grande la documentazione necessaria, nonché le tempistiche per procedere al pagamento possono essere più complesse rispetto ad una piccola impresa.

Marina Militare

in merito a questo punto valgono le stesse osservazioni espresse al precedente punto 3.

Ministero della Difesa

Ai sensi dell'art. 159, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 10, comma 2 del D.P.R. 236/2012, la scrivente Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE), per l'ESECUZIONE DEI LAVORI si avvale anche del personale tecnico specializzato dei medesimi Enti delle FF. AA. (Esercito, Marina, Aeronautica e Arma CC) di cui al precedente punto 3. Pertanto per la relativa qualificazione, si comunicheranno i numeri cumulativi del personale di GENIODIFE e dei predetti Enti periferici.

OICE

Riguardo il requisito del "Numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio", di cui ai punti 5.5 e 6.5 delle Linee Guida, è indicato che si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP considerando tra gli elementi di valutazione anche i tempi di affidamento distinti per modalità di realizzazione della gara.

A tal proposito sarebbe opportuno indicare/specificare come verranno effettuate le valutazioni/attribuiti i punteggi in base alla durata delle procedure di affidamento nei casi in cui non vi sia alcuna prescrizione normativa in merito alle tempistiche degli affidamenti stessi.

Provincia di BAT

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità".

Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3.

Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità".

Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3.

(* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno

solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto).

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia.

Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Biella

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3.

Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3.

(* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto).

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Crotone

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti, in virtù dei convenuti accordi, non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Relativamente ai punti 7.4 e 8.4 (SISTEMA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE), in fase di prima applicazione delle linee guida per la qualificazione delle Stazioni appaltanti e delle Centrali di committenza, nei casi in cui non siano stati rilasciati gli attestati di partecipazione, si chiede di prevedere la possibilità di autodichiarare sotto la propria responsabilità, i corsi frequentati (ciò perché il triennio considerato comprende anche due anni caratterizzati dall'emergenza pandemica che ha impedito e comunque condizionato fortemente la partecipazione in presenza agli eventi formativi e, in questa situazione, i dipendenti hanno frequentato corsi di aggiornamento in modalità webinar, anche registrati, per i quali spesso non sono stati rilasciati gli attestati). Per la stessa motivazione, in fase di prima applicazione delle linee guida, ai fini della qualificazione si chiede di non stabilire un limite minimo di durata dei corsi formativi.

Provincia di Cuneo

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3.

Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3.

(* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto).

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia Della Spezia

Pur rilevando che le linee guida riferiscono, attualmente, dell'unicità del livello di qualificazione sull'esecuzione, non è chiara la finalità della ricognizione. Il controllo dell'esecuzione afferisce a componenti

anche specialistiche per le quali gli enti laddove privi di professionalità possono far ricorso a professionalità esterne che nel sistema adottato di ricognizione non ha strumenti di misurazione.

Provincia di Fermo

5.5 e 6.5: Si rappresenta che le amministrazioni che svolgono funzioni di centrali di committenza acquisiscono i CIG e creano le relative schede su SIMOG sino all'aggiudicazione dell'appalto, comunicando che agiscono p/c del altro soggetto, indicando le relative funzioni delegate. Ad avvenuta aggiudicazione, il CIG viene "preso in carico" dall'amministrazione/ente delegante che procederà, secondo alle proprie competenze, all'esecuzione dell'appalto ed alla compilazione delle schede successive (stipula contratto, avanzamento, stato finale...). Da momento della presa in carico del CIG acquisito in sede di selezione da parte del delegante, questo trasmigra ad altra Amministrazione rendendo di fatto impossibile, almeno all'apparenza, comprovare il requisito di "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio" sulla base dei dati contenuti nella BDNCP, in quanto non più ascrivibili al profilo della centrale di committenza. In considerazione di ciò, si chiede di verificare e di valutare, se del caso, una modalità alternativa di prova del requisito per le Centrali di Committenza.

5.6 e 6.6. Gli obblighi di comunicazione ascrivibili alle Centrali di Committenza si arrestano con quello relativo all'Aggiudicazione. Si chiede se l'attribuzione del punteggio prescritto, 5/100, tenga conto delle funzioni svolte dalle diverse tipologie di SA e, se del caso, di modulare la prova del requisito affinché tutte possano aspirare all'acquisizione completa.

Provincia di Imperia

Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Monza e Brianza

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*. Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3. Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*. Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3. (* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto). Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Pesaro-Urbino

E' importante segnalare che al posto del termine anzianità sia preferibile utilizzare il termine esperienza ai punti 7.3 e 8.3.

Provincia di Piacenza

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3.

Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3.

(* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto).

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Provincia di Rovigo

Nel punto 7 si ritiene preferibile parlare di «esperienza» anziché di «anzianità».

Provincia di Treviso

Al punto 7.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 7.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 7.3.

Al punto 8.3: si ritiene preferibile utilizzare il termine "esperienza" anziché "anzianità"*.

Al punto 8.4: si segnala la presenza di un refuso quando si fa riferimento ai dipendenti "di cui al punto 5.3" in luogo del punto 8.3.

(* in questi due punti delle Linee Guida viene utilizzato il termine di anzianità ma il campo da compilare in AUSA nei Dati Qualificazione è uno solo indipendentemente dagli ambiti di interesse e si fa riferimento all'esperienza. Sarebbe pertanto opportuno modificare il testo delle linee guida sul punto).

Si precisa che di norma l'esecuzione riguarda solo le gare della Provincia. Gli affidamenti gestiti per conto di Comuni o altri Enti in genere non prevedono che l'esecuzione del contratto sia in capo alla SUA.

Publisy S.p.A.

Si veda quanto riportato nel punto 2.

Unione Montana di Camerino

Come al punto 3.

Unione SOA Italiane

1. Ai sensi dell'art. 85, co. 2, d.P.R. n. 207/10, "La SOA, nella attività di attestazione, è tenuta ad attribuire la qualificazione conformemente al contenuto del certificato di esecuzione lavori. Ai fini della qualificazione, la SOA verifica che nel certificato di esecuzione dei lavori, redatto secondo l'allegato B, non siano presenti lavorazioni relative a categorie di cui all'allegato A non previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito nonché nel contratto e negli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Detta documentazione è richiesta dalla SOA al soggetto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. La SOA è tenuta a segnalare all'Autorità eventuali incongruenze riscontrate nel certificato di esecuzione lavori, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera f)". In questo senso, la verifica effettuata dalla SOA di corrispondenza tra quanto contenuto nel certificato di esecuzione lavori e quanto previsto negli atti di gara è subordinato ad un'apposita richiesta da parte dell'Organismo di attestazione al soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione dei lavori. Nella prassi, tuttavia, si segnala che, molto spesso, i riscontri da parte del soggetto che ha emesso il certificato di esecuzione lavori o mancano del tutto o, in ogni caso, intervengono in tempi incompatibili con quelli fissati per la conclusione del procedimento di attestazione.

Si potrebbe, allora, prevedere, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in merito al requisito di base concernente la capacità di monitorare la fase esecutiva dell'appalto per quelle S.A. che siano in grado di rispondere tempestivamente alle verifiche dei CEL richieste dalle SOA, riducendo i tempi di attesa per

quest'ultimo e permettendo ad esse di svolgere tempestivamente le funzioni di controllo riconosciute dall'art. 85 sopra richiamato.

Università di Bologna

In merito al requisito base 7.5, "numero di varianti approvate", pag. 10 Linee Guida, si propone di integrare il requisito con la possibilità per le Stazioni Appaltanti di auto dichiarare di aver adottato dei sistemi di monitoraggio interno a supporto dei RUP, circa le singole casistiche di modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. In tale report vengono indicati: le casistiche e motivazioni di legge ex art. 106, il superamento o meno del quinto d'obbligo, il superamento o meno del quadro economico di spesa del progetto, la pubblicità esterna.

In merito al requisito base 7.5, "scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo", pag. 10 Linee Guida, si propone che siano premiati la tempestività e correttezza dei dati, consentendo alle Stazioni Appaltanti di auto dichiarare di aver adottato, a tal fine, specifiche tecnologie (applicativi, piattaforme informatiche, software) di supporto ai RUP.

Vigili del Fuoco

Se si creassero delle centrali di competenza all'interno della SA, si potrebbero inserire dei requisiti oltremodo qualificanti per l'esecuzione in relazione allo specifico settore merceologico: ad es. esperienza pluriennale nella progettazione per la realizzazione di automezzi "speciali" come quelli destinati al soccorso urbano e aeroportuale oppure nel soccorso portuale.

In fase di esecuzione si potrebbero considerare come requisiti di base anche la pregressa esperienza professionale nello specifico settore

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

Ai sensi dell'art. 159 del D. Lgs. n. 50/2016, le Stazioni Appaltanti dell'Esercito Italiano (Ministero della Difesa), in considerazione della peculiarità della propria struttura gerarchica (con dipendenze ordinarie/tecniche e/o funzionali) e dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, si avvalgono di un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo - programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Al riguardo, per quanto concerne la fase di esecuzione, quest'ultima viene ordinariamente svolta, a seconda della struttura organizzativa del Reparto, anche da figure presenti nelle altre Unità Organizzative della Stazione Appaltante, seppur non ordinativamente inserite all'interno del citato "Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico" richiamato nel testo delle presenti Linee Guida (in particolare, la prefata peculiarità della struttura gerarchica dell'Esercito Italiano, richiede dei temperanti al menzionato concetto di "Struttura Organizzativa Stabile" descritto all'interno delle "Istruzioni operative" di compilazione dei dati di qualificazione). Per quanto precede, i dati relativi agli organi tecnici di esecuzione di lavori, servizi e forniture, devono intendersi quali informazioni contingenti e che gli stessi sono pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni nel tempo in funzione delle specifiche esigenze di impiego, operative, addestrative e logistiche da soddisfare sia in ambito nazionale che a supporto della partecipazione delle Forze armate a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali disciplinate dalla Legge n. 145/2016. Dette considerazioni sono altresì da ritenersi valide ed applicabili anche agli organi tecnici d'Esercito Italiano responsabili della fase di progettazione.

5. REQUISITI PREMIANTI

ANCI

Da valutare attentamente alla luce dell'analisi della raccolta dati da parte dell'ANAC e delle relativa relazione.

ASSINTER ITALIA

Rif. pag. 4

- Viene considerato elemento premiante " > n° di soggetti convenzionati" (economia di scala, visione e gestione complessiva, condivisione di strategia). Si chiede si riferire tale elemento non solo a centrali di committenza ma anche a soggetti in house, non centrali di committenza, in controllo analogo congiunto di più Enti.

ASSTRA

In riferimento al requisito premiale di cui al punto 9.4 ("livello di soccombenza nel contenzioso") occorre indicare con chiarezza i dati che la stazione appaltante è tenuta a trasmettere (ad. es. ambito temporale di riferimento; grado di giudizio ed esito, in caso di procedimenti pendenti in fase di impugnazione, delle pregresse fasi di giudizio).

Banca d'Italia

Rispetto ai requisiti premianti, si rileva quanto segue:

5.1: considerato che, sommando i punteggi previsti per i tutti i requisiti di base si raggiunge un totale di 100 punti, non è chiaro come opererebbero i requisiti premianti;

5.2: con riferimento al requisito attinente al "livello di soccombenza nel contenzioso" (par. 9.4) e, in particolare, per quello relativo alla fase esecutiva, si segnalano possibili criticità applicative atteso che, per i contratti derivanti da gare bandite nel quinquennio 2017-2021 (espressamente preso in considerazione nel form di risposta da inviare tramite l'AUSA), è difficilmente ipotizzabile che l'eventuale contenzioso sorto sia già concluso con sentenza passata in giudicato.

Inoltre, sempre con riferimento al contenzioso in sede esecutiva, la circostanza che "per esito sfavorevole si intende l'avvenuta emanazione di un provvedimento di lodo arbitrale o di una sentenza di condanna definitiva" (v. Istruzioni operative AUSA) potrebbe pregiudicare SS.AA. virtuose nel caso di complesse situazioni di soccombenza parziale: per es., nel contenzioso relativo alle riserve iscritte in contabilità lavori, si dovrebbe fissare un'opportuna soglia di rilevanza di soccombenza della S.A. rispetto alla domanda dell'appaltatore, considerando rilevanti – ai fini della qualificazione – solo le condanne delle S.A. superiori a tale soglia;

Infine, nell'ambito del requisito in questione dovrebbero essere valutati almeno i seguenti aspetti: a) il rapporto tra numero di gare svolte, i ricorsi subiti dalla S.A. e le decisioni sfavorevoli, nonché il livello di soccombenza in relazione al numero medio di ricorsi nel settore merceologico di riferimento; b) le azioni correttive poste in essere dalla S.A. in caso di soccombenza in giudizio;

5.3: con riferimento al requisito afferente all'"applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento" (par. 9.5), non è chiara la valenza premiante dello stesso nei casi in cui l'applicazione di clausole sociali è obbligatoria (art. 50 del Codice) così come nel caso dei CAM c.d. obbligatori (art. 34). Pertanto, potrebbe essere opportuno distinguere, nell'ambito del par. 9.5 e del futuro aggiornamento del sistema SIMOG, i criteri ambientali obbligatori dalla previsione, da parte della S.A., di ulteriori criteri green (es. criteri di selezione e/o di aggiudicazione) rispetto al numero totale delle gare bandite in un dato arco temporale, considerando rilevanti – ai fini della qualificazione – solo questi ultimi criteri;

5.4: con riferimento al requisito del par. 9.6 ("requisito di cui all'art. 23, comma 13, del Codice"), non è chiara la valenza premiante dello stesso, atteso che il Decreto del MIT n. 560/2017 rende attualmente obbligatorio

l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici per la realizzazione di lavori, sia pure prevedendo tempi differenziati per l'obbligatorietà di tali metodi a seconda dell'importo a base di gara);

5.5: fra i possibili requisiti premianti si potrebbe prevedere l'adozione di elenchi di fornitori nell'ambito della piattaforma telematica nonché la digitalizzazione e la disponibilità della piattaforma telematica anche per le procedure inferiori alle soglie di qualificazione (139.000 euro per servizi e forniture; 150.000 euro per i lavori);

5.6: fra i possibili requisiti premianti si potrebbe prevedere la conduzione nel quinquennio di procedure di appalto congiunto tra una pluralità di stazioni appaltanti, attesa l'importanza di simile modalità di approvvigionamento per migliorare i livelli di efficienza ed economicità della spesa.

Comune di Alghero

Manca la previsione del quantum di punteggio massimo da raggiungere per ottenere la qualificazione di cui all'art.38 Del Codice ovvero le regole di contraddittorio o la possibilità di contestazione, nei rapporti tra Stazione appaltante e ANAC, in fase di ottenimento della qualificazione, volte a disciplinare i casi di diniego e le motivazioni del diniego, ovvero i criteri di valutazione discrezionale dei requisiti posseduti e dichiarati, così come manca un riferimento alla fase di verifica e comprova delle dichiarazioni rese.

Comune di Borgoviriglio

Con riferimento alla premessa alle linee guida e alle finalità più volte espresse di riduzione e la professionalizzazione delle stazioni appalti, si osserva la necessità di prevedere quale requisito esclusivamente premiante anche il numero di enti convenzionati con la centrale di committenza.

Comune di Castelfidardo

La stazione appaltante nelle gare espletate di cui al punto 3, alla data attuale, non ha registrato contenziosi. Relativamente ai termini previsti per i pagamenti la stazione appaltante ha sempre rispettato con rigore i termini di scadenza.

Il personale coinvolto nell'ambito di interesse, nel corso dell'anno, partecipa a corsi di formazione on-line e/o in presenza di natura professionale alle materie attinenti.

L'ente con delibera n. 54 del 29/04/2022 ha approvato il "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024".

Comune di Caronno Pertusella

La Stazione appaltante Comune di Caronno Pertusella è iscritta in AUSA con n°0000160400; dal 2011 grazie all'approvazione del regolamento dei Controlli ha nel suo organico l'Ufficio E- Procurement e Gare che si occupa esclusivamente di procedure di gara sulle piattaforme telematiche; inoltre è presente un Ufficio Lavori Pubblici e un ufficio PNRR.

Comune di Lombardore

Si richiede di chiarire come e possibile inserire i dati relativi alle gare - importi e assolvimento obblighi delle gare che sono monitorate dal rup della singola s.a. facenti parte associazione consortile.

Comune di Montemurlo

Analogamente a quanto riportato al punto 3. Requisiti base per la qualificazione per l'affidamento e per le medesime motivazioni già espresse, il requisito premiante della certificazione ISO 9001:2015 acquisito dalla centrale di committenza di cui il Comune di Montemurlo ha fatto parte, svolgendo le funzioni di capofila e mettendo a disposizione il proprio ufficio Gare, dovrà essere usufruito dal Comune ai fini della qualificazione: la struttura organizzativa composta da dipendenti aventi specifiche competenze in materia di appalti ed affidamenti del Comune è la medesima già certificata ISO 9001:2015 (certificato n. 1699 del 30.11.2018 IMQ-CSQ).

Comune di Pieve Torina

- possibilità di usare personale di nuova o recente assunzione, di giovane età, e con particolare riferimento agli stessi principi che ispirano il sistema di integrazione sociale proposto dall'impianto normativo del PNRR E PNC
- possibilità di valutare e apprezzare anche la capacità di espletare gare in forma aggregata o comunque sfruttando il sistema dell'accordo quadro: in questo caso, soprattutto se ad agire è una unione di comuni, si determina un'economia di scala capace di abbattere i costi, gli imprevisti legati agli esiti delle gare e anche quelli di contenzioso
- possibilità di prevedere un coefficiente premiante alle stazioni appaltanti che operano in aree caratterizzate da eventi catastrofici, come ad esempio quelli sismici o alluvionali.

Comune di Quarrata

5.3 e 6.3 Non è chiaro se nell'ambito della struttura che ANAC prenderà in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, siano inclusi anche i RUP del contratto. Cioè partendo dal presupposto che la procedura di gara viene espletata da un ufficio gare/CUC, "il numero dei soggetti coinvolti nel processo di acquisto" dovrebbero comprendere inevitabilmente non solo il personale dell'ufficio gare/CUC, ma anche il RUP del contratto, colui cioè che si è occupato della progettazione e che si occuperà della fase esecutiva, nonché eventuali collaboratori. Si chiede pertanto ad ANAC di specificare meglio il punto.

Si invita l'Autorità ad attribuire il punteggio per il numero di dipendenti della struttura organizzativa dedicata, in proporzione al numero complessivo dei dipendenti della SA, oppure in proporzione della popolazione servita dalla stazione appaltante, in quanto il dato numerico assoluto non darebbe conto delle risorse effettivamente impiegate nelle attività ad essa demandate. Un ufficio gare costituito da 2/3/4 etc. dipendenti in un Ente che ha 400 dipendenti, impiega più risorse di un Ente che ha un ufficio Gare di 30 dipendenti su un organico complessivo di 3000.

5.4 e 6.4 Sulla formazione, le linee guida prevedono di prendere in considerazione "solo" la formazione svolta nel triennio (quindi 2020/2021/2022). Si chiede di estendere il periodo da considerare portandolo a 6 o 8 anni. Questo per non disperdere le professionalità interne agli uffici gare laddove un'Amministrazione abbia storicamente operato la scelta di mantenere al proprio interno un ufficio gare centralizzato. Inoltre perché, limitandosi a 3 anni, si ricade pienamente all'interno del periodo emergenziale.

Relativamente ai corsi di formazione, in assenza di maggiori indicazioni all'interno delle linee guida, si chiede che vengano presi in considerazione corsi di formazione/aggiornamento/seminari anche di durata limitata (2/3 ore) considerando che, soprattutto in seguito all'emergenza epidemiologica, molti enti formatori si sono organizzati fornendo corsi on line con durata inferiore rispetto al momento precedente l'emergenza. C'è altresì da aggiungere, a sostegno di quanto richiesto, che spesso corsi di durata di 2 o 3 ore sono di approfondimento su singoli aspetti del procedimento di gara e, per questo, maggiormente professionalizzanti.

5.5 e 6.5 Nell'attribuzione concreta del peso da attribuire del requisito relativo al numero di gare svolte, si chiede che l'Autorità prenda in considerazione in modo rilevante il dato relativo ai termini di conclusione del procedimento di gara. Infatti occorre considerare che in alcuni casi procedure di gara svolte da soggetti aggregatori hanno una durata eccessiva e tale da non garantire le esigenze delle amministrazioni pubbliche sia perché costrette a proroghe o a procedura negoziate con clausole di risoluzione che non rendono appetibili gli affidamenti, sia perché le offerte economiche potrebbero non essere più attuali.

Comune di Riva Presso Chieri

Relativamente al punto 5.5 per le gare svolte non vi è la possibilità di inserire sul form del portale il numero delle gare effettuate, se non quelle in contenzioso. Come è dimostrabile da parte della CUC il numero e la consistenza dei procedimenti che ha gestito?

Comune di Venezia

Con riferimento ai requisiti relativi alla applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale si osserva che la rilevazione esclusivamente dal sistema SIMOG potrebbe non essere completa, in quanto i RUP potrebbero aver compilato solo i campi indispensabili per la gestione del CIG. Pertanto si propone, al fine di avere una rilevazione attendibile, consentire alle stazioni appaltanti l'integrazione delle informazioni mediante autocertificazione o altra modalità ritenuta opportuna.

CSI Piemonte

Rif. pag. 4

- Viene considerato elemento premiante " > n° di soggetti convenzionati" (economia di scala, visione e gestione complessiva, condivisione di strategia). Si chiede si riferire tale elemento non solo a centrali di committenza ma anche a soggetti in house, non centrali di committenza, in controllo analogo congiunto di più Enti.

Estar

In caso di svolgimento contemporaneo di funzioni di Centrali di Committenza e di Soggetto Aggregatore (sia pure in qualità di Ente Avvalso come avviene per Estar nei confronti di Regione Toscana) si ritiene di non dover indicare il contenzioso relativo alle gare svolte nelle categorie merceologiche di cui ai DDPPCCMM 24/12/2015 e 11/07/2018. Si chiede conferma della correttezza di questa posizione.

Fillea CGIL

In relazione ai requisiti premianti, in particolare al requisito relativo alla "applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento" occorre introdurre anche la verifica in relazione alle attività e clausole di carattere sociale sono previste ed esplicitamente menzionate nella determina a contrarre in relazione alle verifiche art. 23, art. 30, art. 105 del Codice anche in relazione alle procedure di autorizzazione del sub appalto alle condizioni di cui al comma 14 dell'art. 105 e in relazione alla verifica al momento dei pagamenti SAL del rispetto del DM 143/2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Al riguardo indicatore futuro eventuale potrà essere anche la comunicazione, inerente l'aggiornamento del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 ecc.

Fondazione IIT

La Fondazione ha adottato il 25 gennaio 2010 un Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, volto a creare un sistema organico e strutturato di principi e procedure di controllo, atto a prevenire, ove possibile e concretamente fattibile, la commissione dei reati previsti dal suddetto decreto 231/2001.

Relativamente ai presidi sull'anticorruzione e sulla trasparenza, la Fondazione non rientra, per le sue caratteristiche, nell'ambito soggettivo disciplinato dall'art 2 del D.Lgs 33/2013. Tuttavia la Fondazione in piena conformità con quanto previsto per la categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, ha condiviso l'opportunità, nell'ottica del continuo rafforzamento del proprio modello di governance, di estendere la portata del proprio Modello anche ai reati di corruzione previsti dalla L. 190/2012, seppur non rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa disciplinata dal D. Lgs. 231/2001 e di recepire le misure all'uopo previste dal D. Lgs. 33/2013 per la suddetta categoria di enti privati in materia di trasparenza, attraverso l'attuazione di idonee misure di prevenzione tra cui un efficace programma di formazione anticorruzione e l'adozione di presidi di controllo specifici supportati da procedure appropriate.

Si richiede pertanto se tali misure adottate dalla Fondazione possano essere valutate positivamente in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità.

Infra.To

I punti 5.2 e 6.2 delle Linee Guida prevedono che: "Il requisito relativo "alle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione" è dimostrato con l'iscrizione all'AUSA e con la presenza nell'organigramma dell'Amministrazione dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari). Si tratta di un requisito vincolante, nel senso che in assenza dell'iscrizione in AUSA la stazione appaltante ovvero dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico (o similari) non può essere qualificata".

Al riguardo, si ritiene che si potrebbero chiarire le competenze dell'Ufficio Gare/Acquisti/Tecnico, specificandone in particolare se sia necessario garantire l'autonomia della funzione legale, ovvero invece se sia sufficiente un'autonomia organizzativa da specificare in base alle necessità.

5. Quanto al requisito relativo "alla presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze" previsto ai punti 5.3, 6.3, 7.3 e 8.3 delle Linee Guida, si rileva che:

- tale concetto dovrebbe essere specificato in riferimento alla qualificazione per la fase dell'esecuzione;
- per le centrali di committenza di nuova istituzione, si valuti la possibilità di riferirsi ai requisiti di qualificazione del Responsabile Unico del Procedimento, ovvero di altri soggetti presenti nelle strutture organizzative deputate agli ambiti di qualificazione.

6. Quanto al requisito relativo "al sistema di formazione e aggiornamento del personale" di cui al punto 5.4 delle Linee Guida, il requisito potrebbe ritenersi soddisfatto considerando tutta la formazione effettuata, senza vincoli ulteriori rispetto al soggetto erogatore. Ciò non solo per la prima fase, come indicato dalle Linee Guida ma anche nelle fasi successive. In particolare, visto il numero elevato di soggetti che operano nella formazione in materia di appalti pubblici, nonché l'elevato grado di specializzazione degli stessi, ed in attesa della "Strategia professionalizzante", sarebbe possibile non prevedere una limitazione soggettiva dei soggetti qualificati.

7. Quanto al requisito relativo "al numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio", cui sarebbe attualmente attribuito un peso pari a 40 punti su 100, ai sensi dell'art. 5.5 (per i lavori) e dell'art. 6.5 (per servizi e forniture), si chiede di specificare come debbano essere computati gli Accordi quadro ed i Sistemi dinamici di acquisizione, in quanto trattasi di sistemi di aggiudicazione bifasici che possono prevedere una prima gara per l'individuazione degli operatori economici ed una seconda fase di gara/negoziazione per l'aggiudicazione dei singoli contratti attuativi. Tali procedure potrebbero essere considerate come multiple. Inoltre, si rileva che potrebbe ipotizzarsi un meccanismo premiante o incentivante per quelle stazioni appaltanti/centrali di committenza che abbiano fatto ricorso a procedure di più raro utilizzo, quali, a titolo esemplificativo: dialogo competitivo, project financing o procedure competitive con negoziazione.

8. Le Linee Guida, al punto 5.8 (per i lavori) e 6.7 (per servizi e forniture) prevedono che: "Fermo restando che la disponibilità delle piattaforme telematiche è un requisito fondamentale ai sensi del punto 1.3, all'utilizzo delle stesse è attribuito un peso pari a 10 punti su 100. Per poter valutare tale requisito si farà riferimento ai dati contenuti nella BDNCP".

Al riguardo non è dato comprendere come, trattandosi di requisito fondamentale ed obbligatorio ai fini della qualificazione, esso possa essere oggetto di attribuzione di un punteggio in sede di valutazione, se non facendo riferimento ai soggetti che non si sono ancora adeguati alla normativa.

IPZS

Sarebbe opportuno un collegamento tra sistema di qualificazione e requisiti premianti, in modo tale da incentivare coloro che lavorano per ottenere e mantenere un dato livello di qualifica, ed è proprio con questa finalità che il legislatore ha introdotto il Fondo per i dipendenti (art. 38 co. 9 codice contratti).

Potrebbe essere inserito come criterio premiante anche il numero delle conciliazioni davanti all'ANAC e non (procedure stragiudiziali, pre-contenziosi etc).

Bisognerebbe dare maggiore rilevanza ai fattori premianti, quali misure anticorruzione o sistemi telematici strategici, rispetto ad elementi obbligatori quale il numero di gare aggiudicate.

Paragrafo 9.4.: considerato il requisito premiante servirebbe una chiara definizione di "livello di soccombenza nel contenzioso" ai fini dell'assegnazione dei punteggi.

ITACA

Con specifico riguardo al livello di soccombenza in sede di contenzioso (requisito premiante), si chiede all'Autorità di circoscrivere la tipologia di contenzioso oggetto di rilevazione, nonché di precisare l'incidenza delle due tipologie di contenzioso indicate nel questionario rispetto ai differenti ambiti e settori di qualificazione. Si chiede, inoltre, di eliminare dal questionario l'obbligatorietà della compilazione dei campi "contenzioso in fase di gara" e "contenzioso in fase di esecuzione", lasciando alla Stazione Appaltante la discrezionalità nella scelta di inserire i dati a tal fine richiesti.

Con riferimento allo strumento informatico BIM, nell'ambito dei lavori, si chiede all'Autorità di indicare la disponibilità del medesimo come mero requisito premiante (con conseguente attribuzione di punteggio aggiuntivo) e non come requisito di base richiesto ai fini della qualificazione, almeno sino al 1.01.2023, data a partire dalla quale l'utilizzo di detta piattaforma diverrà obbligatorio per gli appalti di lavori sopra soglia

OICE

Si fa presente che nelle Linee Guida non è indicato il periodo di riferimento per i seguenti requisiti:

- "Assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall'Autorità" (punti 5.6 e 6.6 delle Linee Guida);
- "Assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti" (punti 5.7 e 7.8 delle Linee Guida);
- "informazioni qualitative relative al numero di varianti approvate, sugli scostamenti tra importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione e di collaudo" (punti 7.5 e 8.5 delle Linee Guida);
- "rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori" (punti 7.6 e 8.6 delle Linee Guida).

Politecnico di Milano

Con riferimenti al requisito "valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità". Sarà effettuata una valutazione di tipo discrezionale dei PTPCT, con riferimento a specifiche misure generali o agli esiti dell'analisi dei rischi, oppure sarà valutata la presenza/assenza dei dati contenuti nella Piattaforma di acquisizione dei PTPCT?

Con riferimento al requisito "applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento" si suggerisce che la possibilità di inserimento dei dati in SIMOG sia estesa alle procedure di affidamento esperite nell'ultimo quinquennio.

Provincia di BAT

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità anche potenziale (privilegiando una valutazione della SA che è stata capace di raggiungere dei risultati nonostante una organizzazione o una infrastruttura carente di risorse, personale, ecc.) della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti, ovvero si impegni nel futuro a formare tali dipendenti, ivi compresi quelli della propria struttura nell'ottica di un potenziamento della stessa.

Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso tenendo in debito conto e premiando la SA che non ha subito soccombenze e che riscontrando compiutamente e nei termini previsti eventuali accessi agli atti, gli stessi non siano sfociati in contenziosi.

Provincia di Biella

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare nell'ultimo triennio ed abbiamo maturato almeno una esperienza continuativa di almeno 6 mesi e che siano ancora in servizio presso l'Ufficio Gare alla data del 31/03/2022.

Si ritiene anche opportuno prevedere un elemento premiante consistente nella capacità di aggregazione della spesa da parte della SUA/CUC mediante l'espletamento di gare aggregate. Analogamente a quanto previsto ai punti 5.1 e 6.5, un indicatore potrebbe essere rappresentato da: numero di gare aggregate svolte, numero di Enti aggregati nella procedura di gara, importi, tempi di affidamento, gare deserte e gare non aggiudicate. Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso.

Provincia di Crotone

Si propone di prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Provincia di Cuneo

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare nell'ultimo triennio ed abbiamo maturato almeno una esperienza continuativa di almeno 6 mesi e che siano ancora in servizio presso l'Ufficio Gare alla data del 31/03/2022.

Si ritiene anche opportuno prevedere un elemento premiante consistente nella capacità di aggregazione della spesa da parte della SUA mediante l'espletamento di gare aggregate. Analogamente a quanto previsto ai punti 5.1 e 6.5, un indicatore potrebbe essere rappresentato da: numero di gare aggregate svolte, numero di Enti aggregati nella procedura di gara, importi, tempi di affidamento, gare deserte e gare non aggiudicate. Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso.

Provincia Della Spezia

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare.

Provincia di Lucca

Si ritiene opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare nell'ultimo triennio ed abbiamo maturato almeno una esperienza continuativa di almeno 6 mesi e che siano ancora in servizio presso l'Ufficio Gare alla data del 31/03/2022.

Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Si fa presente che per quanto riguarda l'attività di gara svolta per conto dei Comuni, le decisioni in materia ambientale, clausole sociali e occupazione dei soggetti svantaggiati sono tutte frutto di scelte discrezionali da parte dei Comuni stessi, nei cui confronti la Provincia può svolgere esclusivamente la funzione sollecitatore e facilitatore.

Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso.

Provincia di Monza e Brianza

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare nell'ultimo triennio ed abbiamo maturato almeno una esperienza continuativa di almeno 6 mesi e che siano ancora in servizio presso l'Ufficio Gare alla data del 31/03/2022. Si ritiene anche opportuno prevedere un elemento premiante consistente nella capacità di aggregazione della spesa da parte della SUA/CUC mediante l'espletamento di gare aggregate. Analogamente a quanto previsto ai punti 5.1 e 6.5, un indicatore potrebbe essere rappresentato da: numero di gare aggregate svolte, numero di Enti aggregati nella procedura di gara, importi, tempi di affidamento, gare deserte e gare non aggiudicate. Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati. Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso.

Provincia di Pesaro-Urbino

E fondamentale prevedere tra i requisiti Premianti la capacità di aggregazione alla SUA di altre Stazioni Appaltanti (Comuni, Aziende, Società, Enti Parchi, ATA ecc ecc).

La produzione di un numero di gare elevato (senza contenziosi) è un requisito premiante da valutare.

Inserirei anche il rapporto numero di dipendenti / numero di gare aggiudicate (o svolte per chi si ferma alla proposta di Aggiudicazione)

Esempio 5 dipendenti di una SUA / 50 Gare aggiudicate (o svolte) meritano di più, rispetto a 10 dipendenti / 80 Gare aggiudicate (o svolte).

Provincia di Piacenza

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si ritiene altresì opportuno prevedere anche un elemento premiante nell'area formativa consistente nella capacità dell'organizzazione stabile deputata agli appalti di riuscire a "formare sul campo" dipendenti provenienti da altri Uffici o neoassunti. Quindi un indicatore potrebbe essere ad esempio il numero di dipendenti provenienti da altri Uffici o altri enti pubblici che sono stati inseriti stabilmente nell'Ufficio Gare nell'ultimo triennio ed abbiamo maturato almeno una esperienza continuativa di almeno 6 mesi e che siano ancora in servizio presso l'Ufficio Gare alla data del 31/03/2022.

Al punto 9.5, sull'applicazione dei criteri ambientali minimi sono obbligatori ai sensi dell'art. 34 del codice dei contratti pubblici, occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Provincia di Rovigo

Si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Provincia di riunire nella SUA provinciale soggetti anche di altra natura o comparto pubblico (consorzi, scuole ecc.).

Si ritiene altresì molto importante introdurre un elemento premiante della capacità, dimostrata dalla struttura stabile preposta agli appalti, di formare "sul campo" lavoratori provenienti da altri uffici o neoassunti.

Provincia di Treviso

Tenuto conto che la principale finalità perseguita dal DDL sui contratti è quella di puntare su una riduzione numerica mediante l'accorpamento e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti, si ritiene opportuno prevedere tra i requisiti premianti la capacità della Stazione Appaltante/CUC di aggregare anche altre stazioni appaltanti (Enti, Comuni, Aziende pubbliche, Società, Parchi ecc.) con apposite convenzioni ai sensi dell'art. 30 del TUEL e/o con appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Al punto 9.5 occorre specificare in che modo possa essere premiata nell'ambito del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento ed occorre fornire indicazioni alle Stazioni Appaltanti sulle modalità di comunicazione di tali dati.

Occorre infine specificare come si calcola il livello di soccombenza del contenzioso.

Salerno Energia

Con riferimento ai requisiti premianti di cui al punto 9 delle Linee Guida, si chiede di chiarire in cosa consista la loro premialità ed in che modo la stessa incida sulla qualificazione, anche rispetto al punteggio già conseguito per i requisiti base.

Unione Montana di Camerino

- possibilità di usare personale di nuova o recente assunzione, di giovane età, e con particolare riferimento agli stessi principi che ispirano il sistema di integrazione sociale proposto dall'impianto normativo del PNRR E PNC
- possibilità di valutare e apprezzare anche la capacità di espletare gare in forma aggregata o comunque sfruttando il sistema dell'accordo quadro: in questo caso, soprattutto se ad agire è una unione di comuni, si determina un'economia di scala capace di abbattere i costi, gli imprevisti legati agli esiti delle gare e anche quelli di contenzioso
- possibilità di prevedere un coefficiente premiante alle stazioni appaltanti che operano in aree caratterizzate da eventi catastrofici, come ad esempio quelli sismici o alluvionali.

Unione SOA Italiane

In linea con quanto in precedenza esposto, si potrebbe prevedere un punteggio aggiuntivo legato all'efficienza della SA in termini di:

- 1) RAPIDITA' DELLA EMISSIONE DEI CEL, monitorando il numero di giorni che intercorrono tra la richiesta da parte dell'OE e l'emissione del CEL da parte della SA. Un punteggio premiale sarà da attribuirsi alle SA che emettono il CEL entro un periodo di tempo X indicato come target di efficienza;
- 2) CORRETTEZZA DEI DATI INSERITI NEL CEL, ovvero corrispondenza tra categorie del CEL e categorie del bando di gara, inserimento degli atti aggiuntivi, ripartizione degli importi, etc. da calcolarsi sul tasso di riemissione dei CEL: ad un minore numero di riemissioni di CEL corrisponderà un maggiore incremento premiale per la SA.

Università di Bologna

In merito al punto 9.2, requisito relativo alla "valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità", si propone che per la valutazione si faccia riferimento ad autodichiarazioni dell'ente verificabili, che possano fare emergere aspetti qualitativi non direttamente rilevabili da una piattaforma strutturata con domande a risposte predefinite e chiuse.

In coerenza con i Piani Nazionali Anticorruzione che prediligono un sistema di prevenzione qualitativo, non formalistico e sostanziale, può essere utile far emergere misure/obiettivi di performance nell'ambito approvvigionamenti e oggettivamente rilevabili mediante link ai paragrafi o allegati del piano dell'ente. A titolo di esempio: a) comunità di pratiche che promuovono buone prassi, etica e legalità, valorizzando l'apprendimento collettivo e l'integrazione delle diverse competenze necessarie al processo di acquisti; b) sviluppo di reti professionali mediante formazione interna al fine di favorire la razionalizzazione, semplificazione e digitalizzazione dei processi di acquisto.

In merito al requisito premiante 9.4, "Livello di soccombenza nel contenzioso", pag. 12 Linee Guida, si propone di considerare non solo le ipotesi di soccombenza, ma anche gli esiti positivi.

Si propone, inoltre, di considerare anche i rimedi alternativi al contenzioso giudiziale, essendo espressione della capacità della struttura organizzativa di utilizzare strumenti deflattivi (D.Lgs. 50/2016, Parte IV, Capo 2, art. 205 e ss.).

In merito al requisito premiante 9.5, "Applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento", pag. 12 Linee Guida, si propone una modifica sulle modalità di comprova del requisito, mediante autodichiarazione per meglio valorizzare gli elementi sopra richiamati.

Università Roma 1

Per il punto 9.5 (criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento) si prevede che i dati siano raccolti con l'aggiornamento del sistema SIMOG: non è chiaro se l'aggiornamento debba essere fatto dalle stazioni appaltanti ed eventualmente in quali termini.

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

Al paragrafo 9.6 il riferimento al DM è sbagliato, in quanto si tratta in realtà del DM (MIITT) del 1/12/2017 n. 560 come modificato dal DM (MIMS) del 2/08/2021, n. 312.

Privato 2

Con riferimento al requisito premiante: requisito di cui all'articolo 23, comma 13, del Codice dei Contratti Pubblici, "autocertificato dalle stazioni appaltati e dalle centrali di committenza, dichiarando di utilizzare le metodologie di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e s.m.i..".

Sarebbe opportuno formulare l'oggetto della autocertificazione con esplicito riferimento ai contenuti del DM 560/2017, così come novellato dal DM 312/2021, poiché, in luogo di riferirsi alle "metodologie", di là dei temi analitici, ciò che rileva ai fini della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, a prescindere dalla eventuale coerenza, consiste nei tre requisiti fondamentali indicati all'art. 3 del decreto ministeriale (Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti): piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto; piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale; atto organizzativo. Questo ultimo documento, in origine da rapportarsi al DPCM sulla qualificazione delle stazioni appalti, che mai ebbe a vedere la luce, non rimanda, infatti, esclusivamente alla gestione del singolo procedimento tecnico-amministrativo, bensì verte pure sul sistema di gestione dei processi digitalizzati, da integrarsi con il sistema di gestione per la qualità e con il sistema di controllo di gestione della amministrazione pubblica.

Occorre, inoltre, considerare come sia necessario, per un verso, considerare la natura della stessa amministrazione sia nel ruolo specifico di struttura di committenza, diretta o delegata, sia in quello di gestore del ciclo di vita dei cespiti immobiliari e infrastrutturali, disponibili e indisponibili.

E' opportuno, ancora, d'altro canto, ricordare che sia indispensabile, dal punto di vista dei temi affrontati nel DM 560/2017 e s.m.i., guardare alla funzione di stazione appaltante nell'ambito più vasto della gestione dell'esecuzione dei contratti pubblici, a valle dell'affidamento, ma pure a monte, poiché la normativa internazionale, sovranazionale e nazionale della serie UNI EN ISO 19650 ben esplicita come la formulazione dei requisiti informativi che conduce alla redazione del capitolato informativo, debba sorgere a livello della intera organizzazione (OIR), per discendere lungo la strategia di gestione patrimoniale (AIR) e la tattica di impostazione del singolo procedimento (PIR ed EIR).

La medesima impostazione si rinviene, peraltro, nei lavori dello EU BIM Task Group e nei rapporti commissionati sul tema dalla Commissione Europea in materia di professionalizzazione e di maturità digitale del versante della Domanda Pubblica.

In questa direzione va la serie normativa nazionale UNI 11337 e, in particolare, il RT UNI RT 11337-2: 2021 (Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella gestione delle informazioni da parte della committenza).

Si tratta, infine, di evidenziare come, di là della conformità ai metodi, ai processi e agli strumenti contemplati dal sopra citato decreto ministeriale, vi sia la esigenza di dettagliare i contenuti, in termini di conoscenze, competenze e abilità dei singoli operatori del versante della domanda pubblica, oggetto sia della norma UNI 11337-7:2018 (Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa) sia delle attività normative in corso presso il CEN TC 442 (BIM) WG 8 (Competence).

Privato 3

Requisito relativo al "livello di soccombenza nel contenzioso: andrebbe precisato che sarà premiata anche l'assenza di contenziosi.

6. ALTRI ELEMENTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE

ANCI

In fase di prima applicazione tenete debitamente conto dei risultati dell'attività di analisi dei dati e prevedere la massima semplificazione al fine di agevolare la realizzazione degli interventi PNRR. Inoltre è essenziale prevedere un congruo periodo transitorio rispetto all'entrata in vigore delle linee guida, con salvaguardia delle procedure attuate e da attuarsi, ciò anche alla luce delle difficoltà di reperimento di materiali e dell'aumento dei prezzi che sta generando forti criticità rispetto alla realizzazione delle opere pubbliche. E' altresì necessario eliminare ogni riferimento al vincolo rispetto alla disponibilità di piattaforme telematiche delle singole amministrazioni in quanto ultroneo rispetto all'utilizzo di quelle già disponibili.

ASSINTER ITALIA

- Digitalizzazione dell'intero procedimento di acquisto (fase affidamento);
- Competenze in vari ambiti nei servizi e livello di diversificazione categorie merceologiche appaltate;
- Capacità della SA di verifica sull'esecuzione e di controllo dell'intera procedura in termini di qualità del risultato e del monitoraggio del fornitore (a titolo esemplificativo attraverso previsione SLA, predisposizione Check list, presenza di indicatori).
- Presenza Albo fornitori della SA;
- Possesso di misure di compliance strutturate ed effettive;
- Presenza e numerosità di Regolamenti (a titolo esemplificativo Approvvigionamenti, Acquisti in emergenza, Spese Minute, Albo fornitori) per attuare la normativa nazionale all'interno dell'Ente;
- Presenza di sistema integrato Normative 190 e 231 con sistema documentale atti

ASSTRA

Riconoscimento di premialità per attività svolte dalla Stazione Appaltante presso Associazioni nazionali di categoria volte alla definizione e condivisione delle best practices aziendali attraverso, ad esempio, l'attribuzione di un valore alla partecipazione della stazione appaltante a tavoli tecnici di lavoro istituiti ad hoc presso le suddette Associazioni allo scopo di favorire la conoscenza e l'aggiornamento della normativa in materia nonché, ove possibile, omogeneità di comportamenti delle stazioni appaltanti.

AVM Holding

Considerando che AVM S.p.A. è la capofila del gruppo formato dalle seguenti società pubbliche:

- Avm S.p.A. – Azienda Veneziana della Mobilità C.F. 03096680271 - AUSA 0000217456, Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia;
- Actv S.p.A., C.F. 8001337027 - AUSA 0000237510, Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.;
- Ve.La S.p.A. C.F. 03069670275 - AUSA 0000217721, Soggetta alla direzione e coordinamento di A.V.M. S.p.A.;

e che le suddette società presentano un'organizzazione accentrata di alcune funzioni direzionali (tra cui la direzione appalti), le società riterrebbero di unificare la struttura organizzativa delle tre SA ottenendo un

unico livello di qualificazione attraverso la somma dei requisiti. In tal caso quali sono le modalità di presentazione della domanda di qualificazione?

Banca d'Italia

Possibili ulteriori elementi da tenere in considerazione nella definizione del regime di qualificazione sono i seguenti:

6.1: sarebbe opportuno tener conto delle specificità di alcuni enti (es. autorità indipendenti, Banca Centrale, ecc.), caratterizzati da peculiari fabbisogni e portatori di specifiche competenze, non facilmente assimilabili a quelli della generalità delle SS.AA.; in tale prospettiva, potrebbe essere utile istituire Centrali di Committenza per categorie omogenee di amministrazioni, per es. le authority. Analogamente sarebbe opportuno istituire delle Centrali di committenza specializzate per macro-settori merceologici più rilevanti nell'ambito degli appalti pubblici: per es., ANAS S.p.A. e RFI S.p.A. potrebbero operare come centrali di committenza (se del caso ausiliarie) per gli appalti legati alle infrastrutture, rispettivamente stradali e ferroviarie, così come potrebbero individuarsi ulteriori soggetti di riferimento per macro-categoria di procurement (es. progetti legati alle energie rinnovabili; progetti di trasformazione urbanistica, ecc.);

6.2: sulla base di un'interpretazione dell'art. 38, Codice, quale norma contenente un'elencazione non tassativa dei requisiti di base o premianti, si potrebbero individuare ulteriori requisiti di base o premianti per la qualificazione delle SS.AA., per es. l'adozione di strumenti di planning and monitoring delle procedure, la conduzione di procedure innovative (es. dialogo competitivo; procedura competitiva con negoziazione). Ciò consentirebbe – se del caso nel corso della fase transitoria o durante i primi anni dall'entrata in vigore del regime – di ricercare parametri più rappresentativi di qualificazione, anche in considerazione dell'evoluzione del sistema;

6.3: a seguito delle valutazioni compiute sulla base dei dati raccolti e tenuto conto dei futuri criteri di qualificazione per l'esecuzione, potrebbe rendersi necessario prevedere – a livello di normativa primaria - un regime di committenza ausiliaria in sede esecutiva in favore delle SS.AA. non qualificate. Peraltro, considerato che la fase esecutiva è maggiormente legata al luogo di effettuazione delle prestazioni (a differenza delle fasi di progettazione e affidamento) occorrerà individuare un giusto bilanciamento tra l'esigenza di garantire il regolare svolgimento dell'appalto e il principio di prossimità nell'esecuzione/controllo, tenendo anche in considerazione la sostenibilità del carico di lavoro delle centrali di committenza. A tal fine, si potrebbero individuare soluzioni differenziate per i lavori e per i servizi/forniture, anche in ragione delle concrete modalità esecutive dei diversi appalti nonché delle modalità di collaudo/verifica di conformità;

6.3: anche in ragione dell'aumento di domanda pubblica legata al PNRR, il nuovo sistema di qualificazione dovrebbe prevedere delle misure di mitigazione del rischio di sovraccarico in capo ai nuovi centri di spesa qualificati, prevedendo, per es., dei meccanismi di coordinamento e pianificazione centralizzati.

Comune di Bollate

Ulteriore elemento premiante la presenza o mancanza di contenziosi in fase di esecuzione dei contratti.

Comune di Lombardore

Si richiede di tenere in considerazione per la struttura organizzativa stabile delle cuc consortili dei funzionari delle s.a. che ne fanno parte distaccati per le procedure alla cuc di cui fanno parte e di cui ne sono abilitati come centri di costo.

Comune di Quarrata

Medesimo contributo del punto 5.

Comune di Pieve Torina

- inserire coefficiente di apprezzamento del grado di difficoltà delle gare già appaltate (es. SIA, appalti integrati, accordi quadro etc...)
- inserire coefficiente di apprezzamento sul rispetto dei tempi di espletamento delle gare
- inserire coefficiente di apprezzamento delle soluzioni di esemplificazione nella gestione delle procedure di gara con riferimento alle varie opzioni operative che la norma appresta: es: mepa, ricorso al soggetto aggregatore, ricorso al sistema di accordi quadro, ricorso al sistema multigara etc....
- inserire coefficienti di apprezzamento dei bandi che prediligono le tematiche della transizione ambientale e con essa l'uso dei CAM

Comune di Riva Presso Chieri

È necessaria la possibilità di poter estrapolare dati associati ai singoli Comuni facenti parte della CUC per poter quantificare le procedure gestite dalla CUC.

Consorzio Muza

Il requisito relativo al livello di soccombenza nel contenzioso anziché inquadrato tra i requisiti premianti, si ritiene debba confluire tra quelli ricompresi nell'elenco di quelli per la qualificazione relativa all'affidamento dei lavori, con relativa attribuzione di un peso sensibile, in quanto elemento idoneo a fornire un'indicazione diretta della capacità della stazione appaltante di gestire, senza aggravio di costi e tempi, le procedure di evidenza pubblica, dimostrando elevati livelli di efficienza.

CSI Piemonte

- Capacità di aggregazione (numero gare a lotti, multi beneficiari del servizio/fornitura oggetto appalto ecc);
- Digitalizzazione dell'intero procedimento di acquisto (fase affidamento);
- Competenze in vari ambiti nei servizi e livello di diversificazione categorie merceologiche appaltate;
- Capacità della SA di verifica sull'esecuzione e di controllo dell'intera procedura in termini di qualità del risultato e del monitoraggio del fornitore (a titolo esemplificativo attraverso previsione SLA, predisposizione Check list, presenza di indicatori).
- Presenza Albo fornitori della SA;
- Possesso di misure di compliance strutturate ed effettive;
- Presenza e numerosità di Regolamenti (a titolo esemplificativo Approvvigionamenti, Acquisti in emergenza, Spese Minute, Albo fornitori) per attuare la normativa nazionale all'interno dell'Ente;
- Presenza di sistema integrato Normative 190 e 231 con sistema documentale atti.

Fillea CGIL

La presenza di specifiche professionalità amministrative/giuridiche in materia di diritto del lavoro, salute e sicurezza.

Fondazione IIT (NON esprime assenso)

Si chiede se sarà possibile inoltrare documentazione aggiuntiva oltre all'invio della scheda "Dati Qualificazione" presente nel sito AUSA o se sarà possibile aggiungere a detta scheda un campo note finale

in cui riportare dettagli e informazioni essenziali e comunque ritenute necessarie data la specificità della nostra Fondazione

Infra.To

9. In riferimento ai "Requisiti premianti", l'art. 9 delle Linee Guida:

- il punto 9.2 prevede che "Per quanto concerne il requisito relativo alla valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità, si farà riferimento ai dati contenuti nella piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza". Rispetto a tale meccanismo premiante è possibile chiarire come avverrà l'attribuzione del punteggio, trattandosi di un obbligo di legge;

- al punto 9.3 si propone di porre come requisito premiante la presenza di ulteriori certificazioni oltre la ISO 9001, e precisamente UNI EN ISO 14001:2015 per l'ambiente e la sostenibilità e UNI EN ISO 45001:2018 per la sicurezza del lavoro;

- il punto 9.5 prevede che "Per quanto concerne il requisito relativo all'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento, i dati saranno raccolti con l'aggiornamento del sistema SIMOG, in ordine all'applicazione dei criteri ambientali minimi, delle clausole sociali e delle misure per favorire l'occupazione di soggetti svantaggiati". Rispetto ad esso si ipotizza che il punteggio venga attribuito ai soli criteri ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge;

- infine, facendo specifico riferimento agli appalti di lavori, si potrebbe prevedere di attribuire un maggior punteggio per l'utilizzo del BIM, almeno per quelle opere per cui esso non sia ancora obbligatorio ai sensi di quanto disposto dal D.M. 312/2021.

Invimit

5. Proposte di valorizzazione di requisiti aggiuntivi

Si pone all'attenzione di Codesta Spettabile Autorità l'opportunità di valorizzare, attraverso meccanismi premianti (quali l'attribuzione di un maggior punteggio in sede di valutazione delle istanze), le stazioni appaltanti/centrali di committenza che:

i) ricorrano a procedure di affidamento complesse o comunque di raro utilizzo, quali, a titolo esemplificativo: dialogo competitivo, project financing o appalti innovativi, al fine di incentivarne l'utilizzo;

ii) siano dotate di sistemi di gestione della qualità superiori a quelli indicati al punto 9.3 delle Linee Guida ANAC;

iii) si avvalgano della collaborazione di stazioni appalti di altri Stati Membri dell'Unione Europea, ovvero che siano chiamate, loro stesse, a collaborare da una stazione appaltante di un altro Stato Membro.

ISMETT

Conclusivamente e in breve:

1) ISMETT è una s.r.l. e in quanto tale assume su di sé il rischio di impresa, essendo soggetta a fallimento. Non risulta alcun meccanismo di ripianamento automatico delle perdite da parte dei soci amministrazioni pubbliche. Sicché ISMETT non è sottratta alle regole dell'economia di mercato.

2) ISMETT è un IRCCS privato (non pubblico) ed è il primo ospedale del Sud Italia ad aver ricevuto, per la prima volta nel 2009, l'accreditamento da parte della Joint Commission International (JCI), fra i più avanzati sistemi di accreditamento per valutare la qualità delle strutture sanitarie. ISMETT fornisce prestazioni di un livello di complessità che non ha pari nel panorama nazionale: non v'è chi non veda, allora, come una limitazione della sua

libertà negoziale (che si realizzerebbe ove l'Istituto fosse costretto ad affidarsi ad altre stazioni appaltanti per l'approvvigionamento di alcuni beni e servizi, non riuscendo in proprio a qualificarsi come stazione

appaltante) potrebbe compromettere gli standard qualitativi attualmente garantiti e oggetto di accreditamento.

3) L'attività di ISMETT è improntata a criteri di efficienza economico-finanziaria e operativa (si veda "Relazione dati Ismett" pubblicata sul sito web (non si comprende se il contributo continui o meno)

IPZS

Si ritiene indispensabile un periodo sperimentale al fine di verificare sia il sistema di qualificazione sia la produzione del punteggio finale, attraverso le specifiche modalità di calcolo dei punteggi che saranno successivamente individuate.

OICE

Riguardo al requisito della "Disponibilità delle piattaforme telematiche", di cui ai punti 5.8 e 6.7 delle Linee Guida, nella nota è indicato che "I punteggi saranno attribuiti in modo proporzionale all'utilizzo di piattaforme telematiche. Ad esempio al crescere del tasso di utilizzo di dette piattaforme, le stazioni appaltanti potranno acquisire un punteggio via via crescente". a tale riguardo si ritiene necessario chiarire cosa si intenda per "tasso di utilizzo": ad esempio, è riferito al numero di gare svolte con queste piattaforme e/o al numero di anni da cui vengono utilizzate?

Politecnico di Milano

Con riguardo ai requisiti base punto 4) e 5 bis) dell'art. 38 co. 4 del Codice le linee guida ANAC precisano che le relative informazioni per stabile appunto i predetti livelli minimi sono desumibili dalla BDNCP. Sul punto si osserva che, allo stato, l'utilizzo di tale sistema (BDNCP) non solo non è pienamente operativo, non essendo disponibili e acquisibili tutti i dati ritenuti necessari per la qualificazione per l'esecuzione dei lavori, ma soprattutto non si conosce compiutamente la modalità di utilizzo di tale sistema.

Con riguardo ai requisiti premianti punto 5 dell'art. 38 co. 4 del Codice "applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento", nel sistema AVCpass la voce non è attiva.

Provincia di BAT

Come già evidenziato nei precedenti punti, la SA che nonostante una infrastruttura carente, una assenza di personale applicato, l'utilizzo di piattaforme in convenzione come AcquistinretePA, riesca a raggiungere livelli gestionali e qualitativi considerevoli, indipendentemente da fatto che abbia gestito gare del proprio Ente di appartenenza, dovrebbe godere di una valutazione ulteriore in ragione della capacità dimostrata in termini di efficienza ed efficacia.

Una ulteriore valutazione potrebbe riguardare la SA che si impegni in una ristrutturazione ben definita della propria organizzazione che stabisca a priori i tempi massimi entro cui raggiungere tale obiettivo.

Provincia di Biella

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie, consulenza su metodologie BIM ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Provincia di Cuneo

Si suggerisce di tenere in considerazione anche la rilevanza dell'attività di assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie, consulenza su metodologie BIM ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Provincia Della Spezia

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Non è stato considerato alcuno strumento di scorrimento tra i diversi livelli di qualificazione. Supponendo pertanto che la qualificazioni così proposta "congeli" la capacità delle singole stazioni appaltanti si presume dall'atto di attribuzione del livello un effetto sulla programmazione delle procedure di rilevante impatto organizzativo per il quale è da prevedere un regime di "transizione".

La differenza delle procedure non assumibili dalla singola stazione appaltante sono attribuite alle stazioni appaltanti con livelli di qualificazione superiore che potrebbero esautorare il livello stesso.

Provincia di Fermo

In considerazione della spinta acceleratoria impartita, da ultimo, dal DL 77/21, si ritiene che possa essere qualificante tenere in considerazione i termini di conclusione della procedura selettiva e quindi i tempi di aggiudicazione dell'appalto.

Provincia di Imperia

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie, accesso agli atti ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria. Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Provincia di Lucca

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie, consulenza su metodologie BIM ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Provincia di Monza e Brianza

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie,

consulenza su metodologie BIM ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria. Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Provincia di Pesaro-Urbino

Per la classificazione deve essere importante valutare l'aspetto relativo ai valori demografici degli Enti associati. L'aspetto geografico di enti fuori Provincia o fuori Regione. Il valore di prestigio di enti come la Prefettura, Conservatori o di altro tipo.

Provincia di Piacenza

Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Provincia di Rovigo

Va considerata - dando la possibilità di evidenziarla - l'assistenza tecnica e amministrativa garantita dalle stazioni appaltanti più strutturate alle più piccole (consulenza giuridica, supporto ai RUP comunali, verifica dei controlli sulle anomalie, consulenza "al volo" ecc.) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Provincia di Treviso

Non è stata considerata l'assistenza tecnica-amministrativa garantita dalle Stazioni appaltanti ad altre Stazioni appaltanti (consulenza giuridica, supporto ai RUP dei Comuni, verifica dei controlli sulle anomalie, consulenza su metodologie BIM ...) secondo il principio di collaborazione tra enti nell'esercizio delle funzioni di committenza ausiliaria.

Per consentire ad ANAC di supportare la raccolta dei dati delle Province con le loro specificità si propone di individuare una struttura di supporto dedicata durante l'intera fase di inserimento dei dati per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

Publisys S.p.A.

Ribadendo che l'utilizzo delle piattaforme telematiche è un obbligo normativo, si suggerisce di considerare la possibilità di attribuire punteggi rispetto alle soluzioni informatiche adottate, quali, ad esempio, i livelli di sicurezza delle informazioni adottati, l'azzeramento della duplicazione dei dati, il corretto backup dei dati, la conservazione a norma, ecc...

Unioncamere Veneto

Le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, Unioncamere, nonché i loro organismi strumentali, costituiscono il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1 della Legge 580/1993.

Poiché l'attuazione della qualificazione potrà avvenire anche a fasi progressive, si chiede di considerare/precisare se per il sistema delle Camere di commercio sarà possibile procedere ad un eventuale percorso di aggregazione e convenzionamento tra più Camere i cui requisiti saranno valutati come sommatoria di requisiti delle singole Camere convenzionate, anche a livello regionale.

Ai sensi dell'art. 6. c. 1 della Legge 580/1993 le camere di commercio possono associarsi in Unioni Regionali costituite ai sensi del codice civile e possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale.

Si chiede di consentire che, attraverso il coordinamento delle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, associazioni che sono organismi di diritto pubblico e pertanto anch'esse soggette alla disciplina di qualificazione di cui all'art. 38 del d.lgs. 50/2016, il sistema camerale regionale possa gestire in maniera congiunta ed unitaria le procedure di appalto delle singole Camere di commercio associate.

Unione Montana di Camerino

- inserire coefficiente di apprezzamento del grado di difficoltà delle gare già appaltate (es. SIA, appalti integrati, accordi quadro etc...)
- inserire coefficiente di apprezzamento sul rispetto dei tempi di espletamento delle gare
- inserire coefficiente di apprezzamento delle soluzioni di esemplificazione nella gestione delle procedure di gara con riferimento alle varie opzioni operative che la norma appresta: es: mepa, ricorso al soggetto aggregatore, ricorso al sistema di accordi quadro, ricorso al sistema multigara etc....
- inserire coefficienti di apprezzamento dei bandi che prediligono le tematiche della transizione ambientale e con essa l'uso dei CAM.

Università di Bologna

Riguardo all'ambito oggettivo delle linee guida si chiede di formulare una corretta interpretazione e conseguente valorizzazione premiante del modello dell'in-house providing; in particolare se la pubblica amministrazione controllante dichiara fin dalla richiesta di qualificazione di svolgere per conto del soggetto controllato gli approvvigionamenti che richiedono un determinato livello di qualificazione.

Per la qualificazione relativa a forniture e servizi si propone di dare un peso alla corretta pubblicazione sul profilo di committenza della relazione tecnico - illustrativa di progetto in attuazione al codice dei contratti pubblici e per dimostrare l'effettiva capacità di progettazione della singola stazione appaltante.

Contributi pervenuti da privati a titolo personale

Privato 1

Comprendo la finalità professionalizzante dell'intervento normativo e l'intento migliorativo della qualità delle gare che si vuole perseguire. Ma ricordo che la Costituzione riconosce ancora l'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali, in maniera indistinta. Interventi che di fatto deprivano gli enti della capacità di autodeterminarsi in ambiti vitali quale quello degli acquisti, viceversa, limitano pesantemente tali prerogative; e lo scopo vero appare solo quello di ridurre il numero delle stazioni appaltanti per facilitare il controllo di ANAC, con buona pace dei principi costituzionali.

Infine mi preme sottolineare che né il legislatore, né i Ministeri in sede di emanazione dei decreti attuativi, né ANAC, in sede di linee guida, stiano rispettando la clausola di invarianza finanziaria che è sempre presente nelle norme che hanno imposto adeguamenti o ulteriori adempimenti agli enti territoriali (vedi art. 23, co. 13 e art. 219 del Codice, art. 28 DM 49/2018, ecc.).

Come si sta facendo per Ministeri, INPS ed INAIL, le risorse del PNRR, coerentemente con le riforme indicate nello stesso Piano, potevano essere utilizzate per proporre piattaforme di negoziazione (sul modello CONSIP), una formazione dedicata, gestionali per la contabilità o programmi base per il BIM, a disposizione di tutti in maniera gratuita e prevedendo un minimo di contributo a carico degli enti per gli adeguamenti tecnico-normativi e l'assistenza tecnica di 1^a e 2^a livello.

Privato 2

A parere di chi scrive, sarebbe opportuno verificare le attività effettivamente svolte da una centrale di committenza, non basta, cioè, prendere in esame il numero delle gare svolte e gli altri elementi ma occorre considerare le effettive divisioni di competenze tra Enti committenti e centrali di committenza.

Ad esempio, una centrale di committenza potrebbe aver svolto, sulla carta, più gare di un'altra ma potrebbe averlo fatto svolgendo minori attività.

Per far comprendere meglio il ragionamento, se consideriamo la fase dell'affidamento di una procedura di gara, lo stesso è costituito da una miriade di attività; sperando di averle considerate tutte, si riportano dette attività qui di seguito:

- in caso di procedure negoziate, attività di ricerca di mercato con l'ammissione delle domande;
- estrazione a sorte in caso di superamento del numero massimo previsto (ai sensi delle linee guida anac nr.4);
- adozione della determinazione a contrarre;
- acquisizione del CIG "padre";
- sottoscrizione del bando di gara e sua pubblicazione;
- sottoscrizione ed invio della lettera di invito in caso procedura negoziata assicurando il rispetto di principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
- predisposizione degli atti di gara e creazione di procedure standard per tutti i richiedenti;
- nomina della commissione giudicatrice;
- eventuali ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti alle procedure;
- proposta di aggiudicazione;
- aggiudicazione;
- dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;
- gestione della fase di verifica delle eventuali anomalie;
- se necessario, predisposizione degli atti per la decadenza o la revoca dell'aggiudicazione;
- cura degli adempimenti propedeutici alla gara e alla stipula del contratto successivamente alla gara (obblighi di pubblicità, comunicazioni ex art. 76 del Codice, AVCPASS, verifiche antimafia, gestione richiesta accesso agli atti, SIMOG, comunicazioni con l'ANAC, SITAR (per l'Emilia Romagna) per gli Enti con sede legale nella Regione in merito alla fase di propria competenza che si conclude con la comunicazione dell'aggiudicazione, ecc.).

Come si diceva, sarebbe opportuno considerare se una centrale di committenza svolga tutte, o solo in parte, le attività sopra indicate. Sarebbe opportuno prevedere una premialità per quelle centrali di committenza che svolgano in effetti tutte dette attività in luogo di quelle che (e ce ne sono) si limitano a fare solo poche di dette attività e magari solo sulla carta. Si ritiene, in altre parole, che non si debba guardare solo alla forma dell'esistenza di una convenzione, ma anche alla sostanza delle attività effettivamente svolte e per le quali una centrale di committenza sia degna di questo nome.